

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 15 marzo 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2018/72 della Commissione, del 4 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i requisiti che devono essere rispettati dagli schemi di carte di pagamento e dai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni al fine di garantire l'applicazione di requisiti di indipendenza sotto il profilo contabile, organizzativo e decisionale (18CE0616).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento (UE) 2018/73 della Commissione, del 16 gennaio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui dei composti del mercurio in o su determinati prodotti (18CE0617).....</u>	Pag. 8
<u>Regolamento (UE) 2018/74 della Commissione, del 17 gennaio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido fosforico - fosfati - di- tri- e polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali (18CE0618).....</u>	Pag. 21
<u>Regolamento (UE) 2018/75 della Commissione, del 17 gennaio 2018, recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche della cellulosa microcristallina [E 460 (i)] (18CE0619).....</u>	Pag. 24
<i>Publicati nel n. L 13 del 18 gennaio 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/76 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (18CE0620).....</u>	Pag. 26
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/77 della Commissione, del 15 gennaio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (18CE0621).....</u>	Pag. 28
<u>Regolamento (UE) 2018/78 della Commissione, del 16 gennaio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, bensulfuron-metile, dimetaclor e lufenurone in o su determinati prodotti (18CE0622).....</u>	Pag. 30




<u>Regolamento (UE) 2018/79 della Commissione, del 18 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (18CE0623)</u>	Pag. 55
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/80 della Commissione, del 18 gennaio 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la sedicesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 (18CE0624)</u>	Pag. 59
<i>Publicati nel n. L 14 del 19 gennaio 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/81 della Commissione, del 16 gennaio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (18CE0625)</u>	Pag. 60
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/82 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che rettifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (18CE0626)</u>	Pag. 63
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/83 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro (18CE0627)</u>	Pag. 65
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide (18CE0628)</u>	Pag. 67
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/85 della Commissione, del 18 gennaio 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notificata con il numero C(2018) 92] (18CE0629)</u>	Pag. 70
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/86 della Commissione, del 19 gennaio 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Romania [notificata con il numero C(2018) 422] (18CE0630)</u>	Pag. 72
<i>Publicati nel n. L 16 del 20 gennaio 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/87 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE0631)</u>	Pag. 75
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (18CE0632)</u>	Pag. 80
<u>Decisione (PESC) 2018/89 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE0633)</u>	Pag. 83
<u>Decisione (PESC) 2018/90 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (18CE0634)</u>	Pag. 88
<i>Publicati nel n. L 161 del 22 gennaio 2018</i>	
<u>Adozione definitiva (UE, Euratom) 2018/91 del bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 (18CE0635)</u>	Pag. 91
<i>Publicato nel n. L 21 del 25 gennaio 2018</i>	



<u>Regolamento delegato (UE) 2018/92 della Commissione, del 18 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso di inflazione degli importi delle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (18CE0636)</u>	Pag. 213
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/93 della Commissione, del 16 novembre 2017, sull'aumento della percentuale delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (18CE0637)</u>	Pag. 216
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/94 della Commissione, del 16 novembre 2017, che fissa una riduzione forfetaria del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente da paesi terzi (18CE0638)</u>	Pag. 218
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/95 della Commissione, del 9 gennaio 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Slavonski med» (DOP)] (18CE0639)</u>	Pag. 220
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/96 della Commissione, del 9 gennaio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Oignon doux des Cévennes» (DOP)] (18CE0640)</u>	Pag. 221
<u>Regolamento (UE) 2018/97 della Commissione, del 22 gennaio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli edulcoranti nei prodotti da forno fini (18CE0641)</u>	Pag. 222
<u>Regolamento (UE) 2018/98 della Commissione, del 22 gennaio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il sorbato di calcio (E 203) (18CE0642)</u>	Pag. 225
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/99 della Commissione, del 22 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni e l'elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (18CE0643)</u>	Pag. 240
<u>Direttiva di esecuzione (UE) 2018/100 della Commissione, del 22 gennaio 2018, recante modifica delle direttive della 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (18CE0644)</u>	Pag. 245
<u>Decisione (PESC) 2018/101 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (18CE0645)</u>	Pag. 251
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/102 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento delle Comunità autonome spagnole di Aragona e Catalogna come regioni ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) [notificata con il numero C(2018) 159] (18CE0646)</u>	Pag. 259
<u>Raccomandazione (UE) 2018/103 della Commissione, del 20 dicembre 2017, relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alle raccomandazioni (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 e (UE) 2017/1520 (18CE0647)</u>	Pag. 261

Pubblicati nel n. L 17 del 23 gennaio 2018




RETTIFICHE

Rettifica della adozione definitiva (UE, Euratom) 2017/30 del bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 (GUL 9 del 12 gennaio 2018) (18CE0648)..... Pag. 276
Publicato nel n. L 13 del 18 gennaio 2018

Rettifica della raccomandazione n. 1/2017 del consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 4 agosto 2017, sull'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova [2017/1489] (GU L 215 del 19 agosto 2017) (18CE0649)..... Pag. 276
Publicato nel n. L 16 del 20 gennaio 2018

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/72 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2017

che integra il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i requisiti che devono essere rispettati dagli schemi di carte di pagamento e dai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni al fine di garantire l'applicazione di requisiti di indipendenza sotto il profilo contabile, organizzativo e decisionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di precisare i requisiti per garantire la separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, è opportuno definire alcuni termini in relazione alla contabilità, all'organizzazione e al processo decisionale degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, a prescindere dalla forma giuridica adottata da tali soggetti.
- (2) Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni dovrebbero disporre di processi contabili che consentano loro di produrre informazioni finanziarie sui conti economici separati e note esplicative su tali informazioni. Tali requisiti non dovrebbero sostituire o modificare i principi contabili e le norme o i requisiti in materia di bilancio annuale che già si applicano agli schemi di carte di pagamento e ai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni.
- (3) A tal fine, è opportuno precisare in che modo i costi e i ricavi debbano essere attribuiti nell'ambito di tali processi contabili. Questi ultimi dovrebbero essere debitamente documentati, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti di fondi tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento.
- (4) Al fine di garantire l'indipendenza, gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento dovrebbero produrre almeno una volta all'anno informazioni finanziarie che dovrebbero essere valutate da un revisore dei conti indipendente. Tali informazioni e la loro valutazione dovrebbero essere messe a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per consentire alle stesse di garantire il rispetto dei requisiti di indipendenza.
- (5) Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che non sono persone giuridiche distinte dovrebbero almeno essere organizzati come unità operative interne separate. Il personale degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, in particolare l'alta dirigenza, dovrebbe essere indipendente e collocato in spazi di lavoro separati con accesso limitato controllato. Per promuovere l'indipendenza dell'alta dirigenza quando due soggetti appartengono allo stesso gruppo e per evitare la pratica delle «porte girevoli», agli alti dirigenti dovrebbe essere proibito lavorare per l'altro ramo di attività almeno per un anno dopo aver lasciato il soggetto per cui lavoravano.

¹⁾ GUL 123 del 19.5.2015, pag. 1.



- (6) Il personale degli schemi di carte di pagamento dovrebbe essere autorizzato a svolgere compiti connessi alla concezione, all'aggiornamento o all'attuazione dei servizi di trattamento soltanto se sono soddisfatte condizioni specifiche a garanzia del rispetto dei requisiti di indipendenza.
- (7) Al fine di evitare che il personale degli schemi di carte di pagamento e il personale dei soggetti incaricati del trattamento siano incentivati a scambiarsi trattamenti preferenziali o informazioni privilegiate non disponibili ai concorrenti, i quadri remunerativi del personale degli schemi di carte di pagamento e del personale dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni non dovrebbero essere basati direttamente o indirettamente sui risultati economici dei soggetti incaricati del trattamento o degli schemi di carte di pagamento. Le politiche di remunerazione dovrebbero essere messe a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta.
- (8) È opportuno precisare che, se lo schema di carte di pagamento e il soggetto incaricato del trattamento delle operazioni appartengono alla stessa persona giuridica o allo stesso gruppo, le norme per garantire che il personale rispetti il presente regolamento dovrebbero figurare in un codice di condotta con sanzioni efficaci e meccanismi di esecuzione che dovrebbero essere resi pubblici.
- (9) Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni dovrebbero essere autorizzati a utilizzare servizi condivisi, a condizione che tale uso non comporti la condivisione di informazioni sensibili tra gli stessi e che le condizioni per la condivisione dei servizi, tra cui le condizioni finanziarie alle quali detti servizi sono offerti, siano debitamente documentate in un unico documento. Tale documento dovrà essere messo a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per consentire alle stesse di garantire l'applicazione di requisiti di indipendenza. È opportuno introdurre condizioni specifiche per la condivisione del sistema di gestione delle informazioni, vietando tuttavia la condivisione, tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, di informazioni sensibili in grado di conferire un vantaggio competitivo o allo schema di carte di pagamento o al soggetto incaricato del trattamento.
- (10) È opportuno stabilire condizioni per la composizione degli organi di gestione degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dagli accordi organizzativi, al fine di garantire che i potenziali conflitti di interessi nel processo decisionale tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni siano adeguatamente attenuati. Tali condizioni dovrebbero essere rese pubbliche e soggette al riesame delle autorità competenti. Inoltre, gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento dovrebbero disporre di piani di gestione annuali separati, approvati dai rispettivi organi di gestione. Tali piani di gestione annuali separati dovrebbero essere messi a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per consentire alle stesse di garantire il rispetto dei requisiti di indipendenza.
- (11) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (12) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dagli schemi di carte di pagamento e dai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni per garantire l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2015/751.


Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) «organo di gestione», l'organo di uno schema di carte di pagamento o di un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni che è designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza e comprende le persone che dirigono di fatto l'attività del soggetto;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).



- (2) «alta dirigenza», le persone fisiche che, in uno schema di carte di pagamento o in un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, esercitano funzioni esecutive e sono responsabili della gestione quotidiana dello schema di carte di pagamento o del soggetto incaricato del trattamento di fronte all'organo di gestione;
- (3) «remunerazione», tutte le forme di remunerazione fissa e variabile, inclusi i pagamenti effettuati o i benefici monetari o non monetari, conferita direttamente da uno schema di carte di pagamento o da un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, o per conto degli stessi, a dipendenti;
- (4) «servizi condivisi», qualsiasi attività, funzione o servizio svolto o da un'unità interna di uno schema di carte di pagamento o di un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni o da una persona giuridica distinta ed eseguito a beneficio sia dello schema di carte di pagamento che del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni;
- (5) «gruppo», l'impresa madre e tutte le sue figlie ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

CAPO II

CONTABILITÀ

Articolo 3

Informazioni finanziarie

1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni partecipanti dispongono di processi contabili che consentono loro di produrre informazioni finanziarie sui conti economici separati e note esplicative su tali informazioni.
2. Le informazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 sono conformi alla disciplina contabile applicabile per la redazione dei bilanci degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni.

Articolo 4

Attribuzione dei costi e dei ricavi


1. Le informazioni finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si basano su un'attribuzione dei costi e dei ricavi allo schema di carte di pagamento o al soggetto incaricato del trattamento delle operazioni conforme alle regole seguenti:
 - a) i costi e i ricavi che sono direttamente imputabili alla prestazione di servizi di trattamento sono attribuiti al soggetto incaricato del trattamento delle operazioni;
 - b) i costi e i ricavi che sono direttamente imputabili allo schema di carte di pagamento sono attribuiti allo schema di carte di pagamento;
 - c) i costi e i ricavi che non sono direttamente imputabili alla prestazione di servizi di trattamento o allo schema di carte di pagamento sono attribuiti in base a un sistema contabile basato sulla metodologia ABC (Activity Based Costing) che prevede l'attribuzione dei costi e dei ricavi indiretti in base al consumo effettivo da parte del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni o dello schema di carte di pagamento;
 - d) i costi e i ricavi che non sono direttamente imputabili e che non possono essere attribuiti secondo la metodologia ABC sono attribuiti secondo una metodologia contabile documentata in una nota di accompagnamento.
2. La nota di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera d), indica, per ciascun costo e per ciascun ricavo, nell'ambito di tale metodologia:
 - a) il criterio di attribuzione;
 - b) la motivazione di tale criterio.

Articolo 5

Documentazione relativa al trasferimento di risorse finanziarie tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni

1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento producono specifiche note esplicative per ciascun trasferimento di risorse finanziarie tra di essi per la prestazione di servizi o l'uso di servizi condivisi di cui all'articolo 12. Tali note esplicative precisano le tariffe e le commissioni per tali servizi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti e accordi organizzativi che possono esistere tra loro. Tali note esplicative sono incluse nelle informazioni finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio di abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (G.U. L 182 del 29.6.2013, pag. 19).



2. Se gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni appartengono alla stessa persona giuridica o allo stesso gruppo, le note esplicative specifiche di cui al paragrafo 1 forniscono elementi a prova del fatto che le tariffe e le commissioni per la prestazione reciproca di servizi o l'uso di servizi condivisi non differiscono dalle tariffe e dalle commissioni per i medesimi servizi o, in loro assenza, per servizi analoghi, applicate tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che non appartengono alla stessa persona giuridica o allo stesso gruppo.

Articolo 6

Valutazione e frequenza delle informazioni finanziarie

1. Le informazioni finanziarie prodotte conformemente agli articoli 3, 4 e 5 sono valutate da un revisore dei conti indipendente e abilitato alla certificazione.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 è fornita sotto forma di una relazione che assicuri:
 - a) un quadro fedele e affidabile delle informazioni finanziarie prodotte dallo schema di carte di pagamento e dal soggetto incaricato del trattamento delle operazioni;
 - b) la coerenza e la comparabilità delle informazioni finanziarie con i quadri contabili per la redazione dei bilanci dello schema di carte di pagamento e del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni;
 - c) la coerenza delle informazioni finanziarie con le politiche di attribuzione degli esercizi precedenti o, nel caso in cui manchi tale coerenza, una spiegazione dei motivi per cui la politica di attribuzione è stata modificata e una rideterminazione degli importi degli esercizi precedenti.
3. Le informazioni finanziarie di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono trasmesse al revisore dei conti di cui al paragrafo 1 su base annua e sono messe a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, unitamente alla valutazione del revisore dei conti indipendente.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE

Articolo 7

Separazione funzionale

Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che non sono costituiti come persone giuridiche distinte sono organizzati come due unità operative interne distinte.

Articolo 8

Separazione degli spazi di lavoro

Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento che sono ubicati negli stessi locali sono organizzati in spazi di lavoro separati con accesso limitato controllato.

Articolo 9


Indipendenza dell'alta dirigenza

L'alta dirigenza degli schemi di carte di pagamento o dell'unità operativa dello schema di carte di pagamento è distinta dall'alta dirigenza dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni o dell'unità operativa del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, e agisce in modo autonomo. L'alta dirigenza degli schemi di carte di pagamento o delle unità operative dello schema di carte di pagamento non è autorizzata ad accettare un impiego presso i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni o le unità operative del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni e viceversa, per un periodo di almeno un anno a partire dal momento in cui l'alto dirigente ha lasciato il soggetto per cui lavorava.

Articolo 10

Indipendenza del personale

1. Il personale degli schemi di carte di pagamento è distinto dal personale dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni.
2. Il personale degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni può svolgere compiti connessi alla prestazione di servizi condivisi di cui all'articolo 12.



3. Il personale di un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni può svolgere compiti connessi all'elaborazione dell'insieme unico di norme, prassi, standard e linee guida di attuazione per l'esecuzione di operazioni di pagamento basate su carta, a condizione che:

- a) i compiti connessi all'insieme unico di norme possano essere svolti da altri soggetti incaricati del trattamento delle operazioni su base non discriminatoria;
- b) l'elaborazione di tali norme coinvolga un campione rappresentativo di tutti i soggetti che partecipano allo schema di carte di pagamento.

Articolo 11

Remunerazione

1. I soggetti incaricati del trattamento delle operazioni adottano politiche di remunerazione che non incentivano il personale ad applicare a uno schema di carte di pagamento un trattamento preferenziale o a fornirgli informazioni privilegiate non disponibili ai concorrenti. La remunerazione dei dipendenti rispecchia pertanto i risultati economici del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni e non è direttamente o indirettamente legata ai risultati economici dello schema di carte di pagamento al quale il soggetto incaricato del trattamento delle operazioni presta servizi.

2. Gli schemi di carte di pagamento adottano politiche di remunerazione che non incentivano il personale ad applicare a un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni un trattamento preferenziale o a fornirgli informazioni privilegiate non disponibili ai concorrenti. La remunerazione dei dipendenti rispecchia pertanto i risultati economici dello schema di carte di pagamento e non è direttamente o indirettamente legata ai risultati economici del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni.

3. Le politiche di remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono messe a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta.

Articolo 12

Uso di servizi condivisi

1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che si avvalgono di servizi condivisi redigono un documento unico contenente l'elenco dei servizi condivisi e le condizioni, comprese le condizioni finanziarie, alle quali i servizi sono prestati.

2. Il documento unico di cui al paragrafo 1 è messo a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta.

Articolo 13

Uso di un sistema condiviso di gestione delle informazioni

Un sistema di gestione delle informazioni che è condiviso da uno schema di carte di pagamento e da un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni garantisce che:

- a) il personale dello schema di carte di pagamento e quello del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni siano identificati separatamente tramite la procedura di autenticazione per accedere al sistema di gestione delle informazioni;
- b) gli utenti abbiano accesso unicamente alle informazioni cui hanno diritto in conformità al presente regolamento. In particolare, eventuali informazioni sensibili, come quelle di cui all'articolo 14, di un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni non sono accessibili al personale dello schema di carte di pagamento e le eventuali informazioni sensibili di uno schema di carte di pagamento non sono accessibili al personale del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni.

Articolo 14

Informazioni sensibili

Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni non condividono le informazioni di natura sensibile che conferiscono un vantaggio competitivo o allo schema di carte di pagamento o al soggetto incaricato del trattamento delle operazioni se tali informazioni non sono condivise con altri concorrenti.

Articolo 15

Codice di condotta

1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che fanno parte dello stesso soggetto giuridico o dello stesso gruppo definiscono e comunicano al pubblico sul proprio sito web un codice di condotta, che stabilisce in che modo il rispettivo personale agisce per garantire il rispetto del presente regolamento. Il codice di condotta stabilisce anche meccanismi di esecuzione efficaci.



2. Il codice di condotta, in particolare, definisce norme per prevenire lo scambio di informazioni sensibili di cui all'articolo 14 tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni. Il codice di condotta è soggetto al riesame delle autorità competenti.

CAPO IV

PROCESSO DECISIONALE

Articolo 16

Indipendenza degli organi di gestione

1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni garantiscono che la composizione dei loro organi di gestione attenni i conflitti di interessi riguardanti il processo decisionale tra lo schema di carte di pagamento e il soggetto incaricato del trattamento, in particolare stabilendo criteri chiari e oggettivi in base ai quali la stessa persona può detenere contemporaneamente un incarico di amministratore nell'organo di gestione dello schema di carte di pagamento e in quello del soggetto incaricato del trattamento. Tali criteri sono resi pubblici e soggetti al riesame delle autorità competenti.

2. Gli organi di gestione degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che fanno parte dello stesso soggetto giuridico o dello stesso gruppo approvano e riesaminano periodicamente le politiche in materia di conflitto di interessi in modo da gestire e controllare il rispetto del presente regolamento.

3. Ai fini del paragrafo 2, se la stessa persona può detenere incarichi di amministratore in seno all'organo di gestione dello schema di carte di pagamento e in quello del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento stabiliscono:

- a) un organo di gestione distinto, responsabile delle decisioni relative alle attività dello schema di carte di pagamento, ad eccezione dei servizi condivisi di cui all'articolo 12, composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive in relazione alle attività di trattamento delle operazioni. Tali membri prestano consulenza all'organo di gestione sulla strategia dello schema di carte di pagamento in conformità del presente regolamento e assistono l'organo di gestione nel controllare che l'alta dirigenza attui tale strategia;
- b) un organo di gestione distinto, responsabile delle decisioni relative alle attività di trattamento delle operazioni, ad eccezione dei servizi condivisi di cui all'articolo 12, composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive in relazione alle attività dello schema di carte di pagamento. Tali membri prestano consulenza all'organo di gestione sulla strategia del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni in conformità del presente regolamento e assistono l'organo di gestione nel controllare che l'alta dirigenza attui tale strategia;
- c) linee gerarchiche indipendenti tra l'alta dirigenza o dell'unità operativa dello schema di carte di pagamento o di quella del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, a seconda dei casi, e l'organo di gestione.

4. Gli accordi organizzativi stabiliti a norma del paragrafo 3 sono messi a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta.


5. L'organo di gestione conserva la responsabilità globale di garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 17

Indipendenza del piano di gestione annuale

1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni si dotano di piani di gestione annuali distinti per definire il bilancio di previsione, comprese le spese in conto capitale e le spese operative e le eventuali deleghe di potere per impegnare tali spese; i piani di gestione sono presentati al rispettivo organo di gestione per approvazione o, se del caso, all'organo di gestione di cui all'articolo 16.

2. I piani di gestione annuali separati sono messi a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta.



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0616



REGOLAMENTO (UE) 2018/73 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2018

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui dei composti del mercurio in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per quanto riguarda i composti del mercurio, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) La direttiva 79/117/CEE del Consiglio ha vietato l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti del mercurio. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti composti del mercurio sono state revocate e, di conseguenza, tutti gli LMR sono stati fissati al limite di determinazione (LD) pertinente.
- (3) Le informazioni che la Commissione ha ricevuto dagli operatori del settore alimentare e dagli Stati membri indicano la presenza di composti del mercurio in vari prodotti, il che comporta una concentrazione di residui più elevata rispetto al limite di determinazione stabilito nel regolamento (CE) n. 396/2005.
- (4) Dati di monitoraggio recenti confermano che residui di composti del mercurio sono presenti in vari prodotti a livelli superiori al limite di determinazione. Tenendo conto del 95° percentile di tutti i risultati dei campioni, sono stati riportati i seguenti valori: frutta a guscio, 0,02 mg/kg; erbe fresche, 0,03 mg/kg; funghi coltivati, 0,05 mg/kg; funghi selvatici, 0,50 mg/kg, eccetto i porcini, 0,90 mg/kg; semi oleaginosi, 0,02 mg/kg; tè, chicchi di caffè, infusioni di erbe e semi di cacao, 0,02 mg/kg; spezie, 0,02 mg/kg, eccetto zenzero, noce moscata, macis e curcuma, 0,05 mg/kg; carne, 0,01 mg/kg, eccetto la carne di selvaggina, 0,015 mg/kg e la carne di anatra (domestica e selvatica), 0,04 mg/kg; grasso animale, 0,01 mg/kg; frattaglie commestibili, 0,02 mg/kg, eccetto le frattaglie di selvaggina, 0,025 mg/kg, e le frattaglie di cinghiale, 0,10 mg/kg; latte, 0,01 mg/kg e miele, 0,01 mg/kg.
- (5) Poiché i pesticidi contenenti mercurio sono stati gradualmente eliminati da oltre trent'anni nell'Unione, si può ritenere che la presenza di mercurio negli alimenti sia dovuta a contaminazione ambientale. È pertanto opportuno sostituire i valori di base con quelli elencati al considerando 4, in modo da riflettere nel regolamento (CE) n. 396/2005 la situazione del mercurio nell'ambiente. Ciò consentirà alle autorità nazionali competenti di adottare adeguate misure di esecuzione sulla base di LMR realistici.
- (6) Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha adottato un parere sul mercurio e sul metilmercurio negli alimenti ⁽²⁾.
- (7) Dato che i composti del mercurio sono presenti a bassi livelli nei prodotti elencati al considerando 4 e tenendo conto dei dati disponibili relativi al consumo nell'Unione, il contributo complessivo all'esposizione alimentare è considerato ridotto e non vi sono rischi per la salute dei consumatori. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati come provvisori nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di dieci anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); *Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food* (parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di mercurio e di metilmercurio negli alimenti). *The EFSA Journal* 2012; 10(12):2985. [241 pagg.].



- (8) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare i limiti di determinazione. Tali laboratori hanno concluso che i limiti di determinazione attuali dovrebbero essere mantenuti.
- (9) In base al parere dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:


- 1) nell'allegato II, la colonna relativa ai composti del mercurio è soppressa;
- 2) l'allegato III è così modificato:
 - a) nella parte A, è aggiunta la colonna relativa ai composti del mercurio:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ⁽⁴⁾	Composti del mercurio (somma dei composti del mercurio, espressa in mercurio)
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,01 (*)
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri	
0120000	Frutta a guscio	0,02 (+)
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	Pomacee	0,01 (*)
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri	



(1)	(2)	(3)
0140000	Drupacee	0,01 (*)
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliegie (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri	
0150000	Bacche e piccola frutta	0,01 (*)
0151000	a) <i>Uve</i>	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) <i>Fragole</i>	
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi	
0153990	Altri	
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzerruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri	
0160000	Frutta varia con	0,01 (*)
0161000	a) <i>buccia commestibile</i>	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri	
0162000	b) <i>buccia non commestibile</i>	
0162010	Kiwi	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	




(1)	(2)	(3)
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri	
0163000	c) <i>buccia non commestibile</i>	
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri	
0200000	ORTAGGI FRESCHI o CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 (*)
0220010	Aglio	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri	




(1)	(2)	(3)
0230000	Ortaggi a frutto	0,01 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>	
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri	
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri	
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri	
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	



(1)	(2)	(3)
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,01 (*)
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri	
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	0,03 (+)
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri	
0260000	Legumi	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri	
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 (*)
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri	




(1)	(2)	(3)
0280000	Funghi, muschi e licheni	
0280010	Funghi coltivati	0,05 (+)
0280020	Funghi selvatici	0,5 (+)
0280990	Muschi e licheni	0,01 (*)
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	
0401000	Semi oleaginosi	0,02 (+)
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	0,01 (*)
0402020	Semi di palma	0,02 (*)
0402030	Frutti di palma	0,02 (*)
0402040	Capoc	0,02 (*)
0402990	Altri	0,02 (*)
0500000	CEREALI	0,01 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	




(1)	(2)	(3)
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	
0610000	Tè	0,02 (+)
0620000	Chicchi di caffè	0,02 (+)
0630000	Infusioni di erbe da	0,02 (+)
0631000	a) <i>Fiori</i>	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri	
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri	
0633000	c) <i>Radici</i>	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri	
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	
0640000	Semi di cacao	0,02 (+)
0650000	Carrube/pane di San Giovanni	0,02 (*)
0700000	LUPPOLO	0,02 (*)
0800000	SPEZIE	(+)
0810000	Semi	
0810010	Anice verde	0,02
0810020	Grano nero/cumino nero	0,02
0810030	Sedano	0,02
0810040	Coriandolo	0,02
0810050	Cumino	0,02
0810060	Aneto	0,02
0810070	Finocchio	0,02
0810080	Fieno greco	0,02
0810090	Noce moscata	0,05
0810990	Altri	0,02



(1)	(2)	(3)
0820000	Frutta	0,02
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri	
0830000	Spezie da corteccia	0,02
0830010	Cannella	
0830990	Altri	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,02
0840020	Zenzero	0,05
0840030	Curcuma	0,05
0840040	Barbaforte/rafano/cren	
0840990	Altri	0,02
0850000	Spezie da boccioli	0,02
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,02
0860010	Zafferano	
0860990	Altri	
0870000	Spezie da arilli	
0870010	Macis	0,05
0870990	Altri	0,02
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Tessuti provenienti da	
1011000	a) <i>Suini</i>	(+)
1011010	Muscolo	0,01
1011020	Tessuto adiposo	0,01
1011030	Fegato	0,02



(1)	(2)	(3)
1011040	Rene	0,02
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02
1011990	Altri	0,01 (*)
1012000	b) <i>Bovini</i>	(+)
1012010	Muscolo	0,01
1012020	Tessuto adiposo	0,01
1012030	Fegato	0,02
1012040	Rene	0,02
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02
1012990	Altri	0,01 (*)
1013000	c) <i>Ovini</i>	(+)
1013010	Muscolo	0,01
1013020	Tessuto adiposo	0,01
1013030	Fegato	0,02
1013040	Rene	0,02
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02
1013990	Altri	0,01 (*)
1014000	d) <i>Caprini</i>	(+)
1014010	Muscolo	0,01
1014020	Tessuto adiposo	0,01
1014030	Fegato	0,02
1014040	Rene	0,02
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02
1014990	Altri	0,01 (*)
1015000	e) <i>Equidi</i>	(+)
1015010	Muscolo	0,01
1015020	Tessuto adiposo	0,01
1015030	Fegato	0,02
1015040	Rene	0,02
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02
1015990	Altri	0,01 (*)
1016000	f) <i>Pollame</i>	
1016010	Muscolo	0,01 (+)
1016020	Tessuto adiposo	0,01 (+)
1016030	Fegato	0,02 (+)
1016040	Rene	0,02 (+)
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02 (+)
1016990	Altri	0,01 (*)
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	(+)
1017010	Muscolo	0,01
1017020	Tessuto adiposo	0,01
1017030	Fegato	0,02



(1)	(2)	(3)
1017040	Rene	0,02
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02
1017990	Altri	0,01 (*)
1020000	Latte	0,01 (+)
1020010	Bovini	
1020020	Pecora	
1020030	Capra	
1020040	Cavallo	
1020990	Altri	
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,01 (+)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,04 (+)

(*) Limite di determinazione analitica

(+) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(L) = Liposolubile

Composti del mercurio (somma dei composti del mercurio, espressa in mercurio)

(+) I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

0120000 Frutta a guscio

0256000 f) Erbe fresche e fiori commestibili

0280010 Funghi coltivati

(+) Ai porcini si applica il seguente LMR: 0,9 mg/kg. I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

0280020 Funghi selvatici

(+) I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

0401000 Semi oleaginosi

0610000 Tè

0620000 Chicchi di caffè

0630000 Infusioni di erbe da

0640000 Chicchi di cacao

0800000 SPEZIE

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren



- (+) I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.
- 1011000** a) Tessuti di suini
 - 1012000** b) Tessuti di bovini
 - 1013000** c) Tessuti di ovini
 - 1014000** d) Tessuti di caprini
 - 1015000** e) Tessuti di cavalli, asini, muli e bardotti
- (+) Alla carne di anatra si applica il seguente LMR: 0,04 mg/kg. I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.
- 1016010** Muscolo (pollame)
- (+) I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.
- 1016020** Tessuto adiposo (pollame)
 - 1016030** Fegato (pollame)
 - 1016040** Rene (pollame)
 - 1016050** Frattaglie commestibili (pollame)
 - 1017000** g) Tessuti di altri animali terrestri d'allevamento
 - 1020000** Latte
 - 1040000** Miele e altri prodotti dell'apicoltura
- (+) Alle frattaglie del cinghiale si applica il seguente LMR: 0,1 mg/kg. I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.
- 1070000** Animali vertebrati terrestri selvatici»
-

b) nella parte B, la colonna relativa ai composti del mercurio è soppressa.

18CE0617



REGOLAMENTO (UE) 2018/74 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 2018****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, su iniziativa della Commissione o in seguito a una domanda in tal senso.
- (3) Il 28 agosto 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'uso di acido fosforico, fosfati, difosfati, trifosfati e polifosfati («fosfati») quali stabilizzanti e agenti umidificanti nelle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali che rientrano nella categoria di alimenti 08.2 «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004» dell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (4) L'uso dei fosfati è indispensabile affinché avvengano l'estrazione e la scissione parziale delle proteine della carne, in modo che si formi una pellicola proteica sugli spiedi verticali di carni, che compatti i pezzi di carne allo scopo di assicurare l'omogeneità della congelazione e della cottura. I fosfati inoltre garantiscono che la carne si mantenga succulenta durante lo scongelamento e che gli spiedi verticali di carni rimangano stabili. Tale necessità tecnica è stata riconosciuta per le preparazioni congelate di carni su spiedi verticali giranti, composte di carni ovine, di agnello, di vitello o di manzo trattate con condimento liquido, o di carni di pollame trattate con o senza condimento liquido, utilizzate pure o miste, anche affettate o macinate, e destinate ad essere arrostite da un operatore del settore alimentare. Le striscioline di carne perfettamente arrostite sono poi consumate dal consumatore finale.
- (5) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), salvo nel caso in cui gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana.
- (6) La sicurezza dei fosfati è stata valutata dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, che ha stabilito la dose massima tollerabile giornaliera in 70 mg/kg di peso corporeo espressi in fosforo ⁽³⁾. L'uso dei fosfati come additivi alimentari è autorizzato in un'ampia gamma di alimenti, tra cui i prodotti a base di carne e determinate preparazioni di carne. Non si prevede pertanto che l'estensione dell'uso alle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali abbia un impatto significativo sull'esposizione complessiva ai fosfati. Al fine di limitare ulteriormente l'esposizione ai fosfati aggiunti, l'estensione dell'uso dovrebbe essere riservata unicamente alle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali per le quali è stata riconosciuta la necessità tecnica.
- (7) Poiché l'estensione dell'uso degli additivi in questione costituisce un aggiornamento dell'elenco dell'Unione che non può avere un effetto sulla salute umana, non risulta necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ G.U. 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (G.U. 354 del 31.12.2008, pag. 1).⁽³⁾ Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, venticinquesima serie (1991), pag. 13.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2018.

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ANEXO

En la parte E del anexo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008, en la categoría de alimentos 08.2 «Preparados de carne, tal como se definen en el Reglamento (CE) n.º 853/2004», la entrada correspondiente al ácido fosfórico, fosfatos, di-, tri- y polifosfatos (E 338-452) se sustituye por el texto siguiente:

*E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati	5 000	(1) (4)	Solo <i>breakfast sausages</i> : in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto; prodotto di Natale finlandese salato, <i>burger meat</i> con un contenuto minimo di ortaggi e/o cereali del 4 % mischiati all'interno della carne, <i>Kasseler</i> , <i>Bräte</i> , <i>Surfléisch</i> , <i>toorvorst</i> , <i>sásilókk</i> , <i>ahjupruud</i> , <i>Bilá klobása</i> , <i>Vinná klobása</i> , <i>Sváteční klobása</i> , <i>Syrová klobása</i> e preparazioni congelate di carni su spiedi verticali giranti, composte di carni ovine, di agnello, di vitello o di manzo trattate con condimento liquido, o di carni di pol-lame trattate con o senza condimento liquido, utilizzate pure o miste, anche affet-tate e/o macinate, e destinate ad essere arrositate da un operatore del settore alimen-tare e successivamente consumate dal consumatore finale»
------------	--	-------	---------	--



REGOLAMENTO (UE) 2018/75 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2018

recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche della cellulosa microcristallina [E 460 (i)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (2) Tali specifiche possono essere aggiornate conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) L'8 febbraio 2016 è stata presentata una domanda di modifica delle specifiche dell'additivo alimentare cellulosa microcristallina [E 460 (i)]. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (4) Nell'attuale specifica relativa alla solubilità dell'additivo alimentare cellulosa microcristallina [E 460 (i)] figura l'indicazione «Insolubile in acqua, etanolo, etere e acidi minerali diluiti. Leggermente solubile in soluzione di idrossido di sodio».
- (5) Il richiedente chiede che la solubilità dell'additivo alimentare in questione sia così modificata: «Insolubile in acqua, etanolo, etere e acidi minerali diluiti. Praticamente insolubile o insolubile in soluzione di idrossido di sodio».
- (6) Nel parere del 24 gennaio 2017 ⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità») ha concluso che la modifica della specifica relativa alla solubilità della cellulosa microcristallina [E 460 (i)] proposta dal richiedente non desta preoccupazioni per la sicurezza. L'Autorità ha tuttavia raccomandato che la concentrazione della soluzione di idrossido di sodio da utilizzare nel test di solubilità sia indicata nelle specifiche dell'UE.
- (7) È quindi opportuno modificare la descrizione della solubilità dell'additivo alimentare cellulosa microcristallina [E 460 (i)] in soluzione di idrossido di sodio (concentrazione: 50 g NaOH/L) nel modo seguente: «praticamente insolubile o insolubile».
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 83 del 22.3.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS), 2017, *Safety of the proposed amendment of the specifications for microcrystalline cellulose [E 460(i)] as a food additive* (Sicurezza della proposta di modifica delle specifiche per la cellulosa microcristallina [E 460 (i)] come additivo alimentare), EFSA Journal 2017;15(2):4699, 7 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2017.4699.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, l'indicazione relativa all'additivo alimentare E 460 (i) cellulosa microcristallina, per quanto riguarda la solubilità, è sostituita dalla seguente:

«Solubilità	Insolubile in acqua, etanolo, etere e acidi minerali diluiti. Praticamente insolubile o insolubile in soluzione di idrossido di sodio (concentrazione: 50 g NaOH/L)».
-------------	---

18CE0619



REGOLAMENTO (UE) 2018/76 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2017

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) Il 28 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/146/UE ⁽¹⁾ relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («accordo»).
- (2) Il primo protocollo ⁽²⁾ dell'accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Maurizio («Maurizio») e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Il periodo di applicazione di detto protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017.
- (3) A norma della decisione (UE) 2017/1960 del Consiglio ⁽³⁾, un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («protocollo») è stato firmato l'8 dicembre 2017.
- (4) È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo.
- (5) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio ⁽⁴⁾, se risulta che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzati, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati chiedendo loro di confermare che non utilizzeranno tali possibilità. La mancata risposta entro il termine fissato è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno stabilire tale termine.

⁽¹⁾ Decisione 2014/146/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 2).

⁽²⁾ Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 9).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2017/1960 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 279 del 28.10.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).



- (6) Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento sia applicato a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- (1) Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna:	22 unità
Francia:	16 unità
Italia:	2 unità

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:	12 unità
Francia:	29 unità
Portogallo:	4 unità

- (2) Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatti salvi l'accordo e il protocollo.

(3) Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

(4) Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione presenta la richiesta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'8 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. IVA

18CE0620



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/77 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2018
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2018.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo tessile a forma di parallelepipedo (cosiddetto «coprimaterasso») in tessuto stampato di fibre sintetiche (100 % poliestere), lavabile, delle dimensioni di circa 200 × 60 × 8 cm.</p> <p>L'articolo è dotato di una cerniera lampo su uno dei lati lunghi per consentire l'inserimento di un materasso.</p> <p>Su uno dei lati lunghi è fissata un'impugnatura in tessuto.</p> <p>(Cfr. illustrazione) (*)</p>	6302 22 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6302, 6302 22 e 6302 22 90.</p> <p>L'articolo è costituito da un materiale lavabile ed è dotato di una cerniera lampo che permette in qualsiasi momento di sfilarlo dal materasso per essere lavato (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 6302, primo paragrafo). Di conseguenza esso presenta le caratteristiche e le proprietà oggettive della biancheria da letto.</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 6302 22 90 come «biancheria da letto, non a maglia, di fibre sintetiche o artificiali».</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.



18CE0621



REGOLAMENTO (UE) 2018/78 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2018

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, bensulfuron-metile, dimetaclor e lufenurone in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per quanto riguarda il 2-fenilfenolo, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Riguardo al dimetaclor e al lufenurone, gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Per il bensulfuron-metile gli LMR non sono stati ancora fissati.
- (2) Per quanto riguarda il 2-fenilfenolo, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR esistenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾, proponendo di modificare la definizione del residuo per i prodotti vegetali e raccomandando di ridurre gli LMR per muscolo, grasso, fegato e rene di suini, bovini ed equini e per il latte di bovini ed equini. Essa ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni concernenti gli LMR per gli agrumi e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per le pere, il limite massimo di residui del Codex è sicuro per i consumatori. È pertanto opportuno fissare allo stesso livello gli LMR per le pere.
- (3) Per quanto riguarda il bensulfuron-metile, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽³⁾, raccomandando di aumentare o di mantenere gli LMR esistenti.
- (4) Per quanto riguarda il dimetaclor, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁴⁾, raccomandando di aumentare o di mantenere gli LMR esistenti.
- (5) Per quanto riguarda il lufenurone, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁵⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per tutti i prodotti e ha raccomandato di ridurre gli LMR per agrumi, pomacee, ciliegie dolci, prugne, uve da tavola, uve da vino, fichi, cachi, kiwi, patate, pomodori, peperoni, cetrioli, zucchine e semi di soia. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o di mantenere gli LMR esistenti. Per quanto riguarda gli LMR per albicocche, pesche, fragole, cetriolini, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), fegato e rene di suini, bovini, ovini, caprini, equini e pollame, essa ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del


⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 2-phenylphenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per il 2-fenilfenolo conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* (2017);15(1):4696.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bensulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per il bensulfuron-metile conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* (2016);14(10):4596.

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dimethachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per il dimetaclor conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* (2016);14(11):4632.

⁽⁵⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for lufenurone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per il lufenurone conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* (2017);15(1):4652.



rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

- (6) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, secondo quanto previsto all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (7) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (8) In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (9) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (12) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima dell'8 agosto 2018.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dall'8 agosto 2018.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:


a) la colonna relativa al 2-fenilfenolo è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	2-fenilfenolo (somma di 2-fenilfenolo e relativi coniugati, espressi in 2-fenilfenolo) (R)
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	10
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri	
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	Pomacee	0,01 (*)
0130010	Mele	0,01 (*)
0130020	Pere	20
0130030	Cotogne	0,01 (*)
0130040	Nespole	0,01 (*)
0130050	Nespole del Giappone	0,01 (*)
0130990	Altri	0,01 (*)



(1)	(2)	(3)
0140000	Drupacee	0,01 (*)
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri	
0150000	Bacche e piccola frutta	0,01 (*)
0151000	a) <i>Uve</i>	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) <i>Fragole</i>	
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri	
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri	
0160000	Frutta varia con	0,01 (*)
0161000	a) <i>buccia commestibile</i>	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri	



(1)	(2)	(3)
0162000	b) <i>buccia non commestibile</i>	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri	
0163000	c) <i>buccia non commestibile</i>	
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri	
0200000	ORTAGGI FRESCHI o CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	




(1)	(2)	(3)
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 (*)
0220010	Aglione	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri	
0230000	Ortaggi a frutto	0,01 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>	
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri	
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri	
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri	




(1)	(2)	(3)
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri	
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,01 (*)
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri	
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	



(1)	(2)	(3)
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri	
0260000	Legumi	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri	
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 (*)
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,02 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	




(1)	(2)	(3)
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri	
0500000	CEREALI	0,02 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,05 (*)
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) Fiori	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri	



(1)	(2)	(3)
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri	
0633000	c) <i>Radici</i>	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri	
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di San Giovanni	
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,05 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri	
0820000	Frutta	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri	



(1)	(2)	(3)
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)
0840990	Altri	0,05 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri	
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Tessuti provenienti da	0,01 (*)
1011000	a) <i>Suini</i>	
1011010	Muscolo	
1011020	Tessuto adiposo	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri	
1012000	b) <i>Bovini</i>	
1012010	Muscolo	
1012020	Tessuto adiposo	



(1)	(2)	(3)
1012030	Fegato	
1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri	
1013000	c) <i>Ovini</i>	
1013010	Muscolo	
1013020	Tessuto adiposo	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri	
1014000	d) <i>Caprini</i>	
1014010	Muscolo	
1014020	Tessuto adiposo	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri	
1015000	e) <i>Equidi</i>	
1015010	Muscolo	
1015020	Tessuto adiposo	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri	
1016000	f) <i>Pollame</i>	
1016010	Muscolo	
1016020	Tessuto adiposo	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	
1017010	Muscolo	
1017020	Tessuto adiposo	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri	



(1)	(2)	(3)
1020000	Latte	0,01 (*)
1020010	Bovini	
1020020	Pecora	
1020030	Capra	
1020040	Cavallo	
1020990	Altri	
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)

(*) Limite di determinazione analitica

(L) = Liposolubile

2-fenilfenolo (somma di 2-fenilfenolo e relativi coniugati, espressi in 2-fenilfenolo) (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

2-fenilfenolo - codice 100000, eccetto 1040000: 2-fenilfenolo

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforfe/rafano/cren»


b) sono aggiunte le seguenti colonne relative a bensulfuron-metile, dimetaclor e lufenurone:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Bensulfuron-metile	Dimetaclor	Lufenurone (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti) (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,01 (*)	0,01 (*)	
0110000	Agrumi			0,01 (*)
0110010	Pompelmi			
0110020	Arance dolci			
0110030	Limoni			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0110040	Limette/lime			
0110050	Mandarini			
0110990	Altri			
0120000	Frutta a guscio			0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci			
0120020	Noci del Brasile			
0120030	Noci di anacardi			
0120040	Castagne e marroni			
0120050	Noci di cocco			
0120060	Nocciole			
0120070	Noci del Queensland			
0120080	Noci di pecàn			
0120090	Pinoli			
0120100	Pistacchi			
0120110	Noci comuni			
0120990	Altri			
0130000	Pomacee			0,15
0130010	Mele			
0130020	Pere			
0130030	Cotogne			
0130040	Nespole			
0130050	Nespole del Giappone			
0130990	Altri			
0140000	Drupacee			
0140010	Albicocche			0,2 (+)
0140020	Ciliege (dolci)			0,01 (*)
0140030	Pesche			0,2 (+)
0140040	Prugne			0,01 (*)
0140990	Altri			0,01 (*)
0150000	Bacche e piccola frutta			0,01 (*)
0151000	a) <i>Uve</i>			
0151010	Uve da tavola			
0151020	Uve da vino			
0152000	b) <i>Fragole</i>			
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>			
0153010	More di rovo			
0153020	More selvatiche			
0153030	Lamponi (rossi e gialli)			
0153990	Altri			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>			
0154010	Mirtilli			
0154020	Mirtilli giganti americani			
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)			
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)			
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)			
0154060	More di gelso (nero e bianco)			
0154070	Azzeruoli			
0154080	Bacche di sambuco			
0154990	Altri			
0160000	Frutta varia con			0,01 (*)
0161000	a) <i>buccia commestibile</i>			
0161010	Datteri			
0161020	Fichi			
0161030	Olive da tavola			
0161040	Kumquat			
0161050	Carambole			
0161060	Cachi			
0161070	Jambul/jambolan			
0161990	Altri			
0162000	b) <i>buccia non commestibile</i>			
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)			
0162020	Litci			
0162030	Frutti della passione/maracuja			
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus			
0162050	Melastelle/cainette			
0162060	Cachi di Virginia			
0162990	Altri			
0163000	c) <i>buccia non commestibile</i>			
0163010	Avocado			
0163020	Banane			
0163030	Manghi			
0163040	Papaie			
0163050	Melograni			
0163060	Cerimolia/cherimolia			
0163070	Guaiave/guave			
0163080	Ananas			
0163090	Frutti dell'albero del pane			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0163100	Durian			
0163110	Anona/graviola/guanabana			
0163990	Altri			
0200000	ORTAGGI FRESCHI o CONGELATI			
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>			
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>			
0212010	Radici di cassava/manioca			
0212020	Patate dolci			
0212030	Ignami			
0212040	Maranta/arrow root			
0212990	Altri			
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>			
0213010	Bietole			
0213020	Carote			
0213030	Sedano rapa			
0213040	Barbaforte/rafano/cren			
0213050	Topinambur			
0213060	Pastinaca			
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Am- burgo			
0213080	Ravanelli			
0213090	Salsefrica			
0213100	Rutabaga			
0213110	Rape			
0213990	Altri			
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0220010	Aglione			
0220020	Cipolle			
0220030	Scalogni			
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette			
0220990	Altri			
0230000	Ortaggi a frutto	0,01 (*)	0,01 (*)	
0231000	a) <i>Solanacee</i>			
0231010	Pomodori			0,4
0231020	Peperoni			0,8
0231030	Melanzane			0,3
0231040	Gombi			0,01 (*)
0231990	Altri			0,01 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>			
0232010	Cetrioli			0,15
0232020	Cetriolini			0,15
0232030	Zucchine			0,15
0232990	Altri			0,01 (*)
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>			
0233010	Meloni			0,4
0233020	Zucche			0,4
0233030	Cocomeri/angurie			0,4
0233990	Altri			0,01 (*)
0234000	d) <i>Mais dolce</i>			0,01 (*)
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>			0,01 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>			
0241010	Cavoli broccoli			
0241020	Cavolfiori			
0241990	Altri			
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>			
0242010	Cavoletti di Bruxelles			
0242020	Cavoli cappucci			
0242990	Altri			
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>			
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai			
0243020	Cavoli ricci			
0243990	Altri			
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>			
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili			
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella			
0251020	Lattughe			
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe			
0251040	Crescione e altri germogli e gemme			
0251050	Barbarea			
0251060	Rucola			
0251070	Senape juncea			
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)			
0251990	Altri			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0252010	Spinaci			
0252020	Portulaca/porcellana			
0252030	Bietole da foglia e da costa			
0252990	Altri			
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio			
0256020	Erba cipollina			
0256030	Foglie di sedano			
0256040	Prezzemolo			
0256050	Salvia			
0256060	Rosmarino			
0256070	Timo			
0256080	Basilico e fiori commestibili			
0256090	Foglie di alloro/lauro			
0256100	Dragoncello			
0256990	Altri			
0260000	Legumi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)			
0260020	Fagioli (senza baccello)			
0260030	Piselli (con baccello)			
0260040	Piselli (senza baccello)			
0260050	Lenticchie			
0260990	Altri			
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0270010	Asparagi			
0270020	Cardi			
0270030	Sedani			
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze			
0270050	Carciofi			
0270060	Porri			
0270070	Rabarbaro			
0270080	Germogli di bambù			
0270090	Cuori di palma			
0270990	Altri			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati			
0280020	Funghi selvatici			
0280990	Muschi e licheni			
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300010	Fagioli			
0300020	Lenticchie			
0300030	Piselli			
0300040	Lupini/semi di lupini			
0300990	Altri			
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)		0,01 (*)
0401000	Semi oleaginosi			
0401010	Semi di lino		0,01 (*)	
0401020	Semi di arachide		0,01 (*)	
0401030	Semi di papavero		0,01 (*)	
0401040	Semi di sesamo		0,01 (*)	
0401050	Semi di girasole		0,01 (*)	
0401060	Semi di colza		0,02 (*)	
0401070	Semi di soia		0,01 (*)	
0401080	Semi di senape		0,02 (*)	
0401090	Semi di cotone		0,01 (*)	
0401100	Semi di zucca		0,01 (*)	
0401110	Semi di cartamo		0,01 (*)	
0401120	Semi di borragine		0,01 (*)	
0401130	Semi di camelina/dorella		0,02 (*)	
0401140	Semi di canapa		0,01 (*)	
0401150	Semi di ricino		0,01 (*)	
0401990	Altri		0,01 (*)	
0402000	Frutti oleaginosi		0,01 (*)	
0402010	Olive da olio			
0402020	Semi di palma			
0402030	Frutti di palma			
0402040	Capoc			
0402990	Altri			
0500000	CEREALI	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0500010	Orzo			
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali			
0500030	Mais/granturco			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0500040	Miglio			
0500050	Avena			
0500060	Riso			
0500070	Segale			
0500080	Sorgo			
0500090	Frumento			
0500990	Altri			
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0610000	Tè			
0620000	Chicchi di caffè			
0630000	Infusioni di erbe da			
0631000	a) <i>Fiori</i>			
0631010	Camomilla			
0631020	Ibisco/rosella			
0631030	Rosa			
0631040	Gelsomino			
0631050	Tiglio			
0631990	Altri			
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>			
0632010	Fragola			
0632020	Rooibos			
0632030	Mate			
0632990	Altri			
0633000	c) <i>Radici</i>			
0633010	Valeriana			
0633020	Ginseng			
0633990	Altri			
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>			
0640000	Semi di cacao			
0650000	Carrube/pane di San Giovanni			
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	0,05 (*)		
0810000	Semi		0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde			
0810020	Grano nero/cumino nero			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0810030	Sedano			
0810040	Coriandolo			
0810050	Cumino			
0810060	Aneto			
0810070	Finocchio			
0810080	Fieno greco			
0810090	Noce moscata			
0810990	Altri			
0820000	Frutta		0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato			
0820020	Pepe di Sichuan			
0820030	Carvi			
0820040	Cardamomo			
0820050	Bacche di ginepro			
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)			
0820070	Vaniglia			
0820080	Tamarindo			
0820990	Altri			
0830000	Spezie da corteccia		0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella			
0830990	Altri			
0840000	Spezie da radici e rizomi			
0840010	Liquirizia		0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero		0,05 (*)	0,05 (*)
0840030	Curcuma		0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri		0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	Spezie da boccioli		0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano			
0850020	Capperi			
0850990	Altri			
0860000	Spezie da pistilli di fiori		0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano			
0860990	Altri			
0870000	Spezie da arilli		0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis			
0870990	Altri			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero			
0900020	Canne da zucchero			
0900030	Radici di cicoria			
0900990	Altri			
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI			
1010000	Tessuti provenienti da	0,01 (*)	0,01 (*)	
1011000	a) <i>Suini</i>			
1011010	Muscolo			0,03
1011020	Tessuto adiposo			0,7
1011030	Fegato			0,04 (+)
1011040	Rene			0,04 (+)
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,7
1011990	Altri			0,02 (*)
1012000	b) <i>Bovini</i>			
1012010	Muscolo			0,03
1012020	Tessuto adiposo			0,7
1012030	Fegato			0,04 (+)
1012040	Rene			0,04 (+)
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,7
1012990	Altri			0,02 (*)
1013000	c) <i>Ovini</i>			
1013010	Muscolo			0,03
1013020	Tessuto adiposo			0,7
1013030	Fegato			0,04 (+)
1013040	Rene			0,04 (+)
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,7
1013990	Altri			0,02 (*)
1014000	d) <i>Caprini</i>			
1014010	Muscolo			0,03
1014020	Tessuto adiposo			0,7
1014030	Fegato			0,04 (+)
1014040	Rene			0,04 (+)
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,7
1014990	Altri			0,02 (*)
1015000	e) <i>Equidi</i>			
1015010	Muscolo			0,03
1015020	Tessuto adiposo			0,7



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1015030	Fegato			0,04 (+)
1015040	Rene			0,04 (+)
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,7
1015990	Altri			0,02 (*)
1016000	f) <i>Pollame</i>			
1016010	Muscolo			0,02 (*)
1016020	Tessuto adiposo			0,04
1016030	Fegato			0,02 (*) (+)
1016040	Rene			0,02 (*) (+)
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,04
1016990	Altri			0,02 (*)
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>			
1017010	Muscolo			0,03
1017020	Tessuto adiposo			0,7
1017030	Fegato			0,04 (+)
1017040	Rene			0,04 (+)
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,7
1017990	Altri			0,02 (*)
1020000	Latte	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1
1020010	Bovini			
1020020	Pecora			
1020030	Capra			
1020040	Cavallo			
1020990	Altri			
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
1030010	Galline			
1030020	Anatre			
1030030	Oche			
1030040	Quaglie			
1030990	Altri			
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)


(*) Limite di determinazione analitica

(L) = Liposolubile

Bensulfuron-metile

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren



Dimetaclor

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren**Lufenurone (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti) (F)**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 19 marzo 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0140010 Albicocche**0140030 Pesche**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.


0840040 Barbaforte/rafano/cren

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 19 marzo 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011030 Fegato**1011040 Rene****1012030 Fegato****1012040 Rene****1013030 Fegato****1013040 Rene****1014030 Fegato****1014040 Rene****1015030 Fegato****1015040 Rene****1016030 Fegato****1016040 Rene****1017030 Fegato****1017040 Rene»**

2) nell'allegato III, le colonne relative a dimetaclor e lufenurone sono soppresse.

18CE0622



REGOLAMENTO (UE) 2018/79 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d), e), h) e i), l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione ⁽²⁾ («il regolamento») stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate che possono essere utilizzate nei materiali e negli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- (2) Successivamente all'ultima modifica del regolamento (UE) n. 10/2011, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato ulteriori pareri scientifici su determinate sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari, nonché sull'utilizzo consentito delle sostanze precedentemente autorizzate. Al fine di garantire la conformità con le più recenti conclusioni dell'Autorità, il regolamento (UE) n. 10/2011 dovrebbe essere modificato.
- (3) L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole ⁽³⁾ sull'uso del copolimero del butadiene, dello stirene, del metacrilato di metile e dell'acrilato di butile, reticolato con divinilbenzene o dimetacrilato di 1,3-butanediolo (sostanza FCM n. 856, n. CAS 25101-28-4). Essa ha concluso che la sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata come additivo polimerico a una concentrazione massima del 40 % p/p in oggetti ad uso ripetuto costituiti da miscele di copolimero acrilonitrile-stirene (SAN)/polimetilmetacrilato (PMMA) destinati a venire a contatto a temperatura ambiente con prodotti alimentari acquosi, acidi e/o a basso tenore alcolico (< 20 %) per meno di un giorno e con prodotti alimentari secchi per qualunque durata, compresa la conservazione prolungata. L'attuale autorizzazione di tale sostanza dovrebbe essere ampliata per comprendere tale uso purché siano soddisfatte tali specifiche.
- (4) L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole ⁽⁴⁾ sull'uso del monomero 2,4,4'-trifluorobenzofenone (sostanza FCM n. 1061, n. CAS 80512-44-3). Essa ha concluso che tale sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata come comonomero a una concentrazione massima dello 0,3 % p/p sulla base del materiale finale nella fabbricazione di polietere chetone. Tale monomero dovrebbe quindi essere aggiunto all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che sia rispettata tale specifica.
- (5) L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole ⁽⁵⁾ sull'uso del monomero 2,3,3,4,4,5,5-eptafluoro-1-pentene (sostanza FCM n. 1063, n. CAS 1547-26-8). Essa ha concluso che la sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata come comonomero assieme a comonomeri di tetrafluoroetilene e/o etilene per la fabbricazione di fluorocopolimeri destinati esclusivamente a essere utilizzati come coadiuvanti del processo di polimerizzazione a una concentrazione massima dello 0,2 % p/p del materiale a contatto con i prodotti alimentari. Ai fini di tale impiego la frazione a basso peso molecolare, inferiore a 1 500 Da, nel fluorocopolimero non dovrebbe essere superiore a 30 mg/kg. Tale monomero dovrebbe essere aggiunto all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che siano rispettate tali specifiche.
- (6) L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole ⁽⁶⁾ sull'uso della sostanza ossido di tungsteno [WO_n (n = 2,72-2,90)] (sostanza FCM n. 1064, n. CAS 39318-18-8). Essa ha concluso che la sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se l'additivo è utilizzato come agente di riscaldamento nel polietilene tereftalato (PET). Essa ha ritenuto che, per via dell'insolubilità della sostanza, la migrazione di tale

⁽¹⁾ GUL 338 del 13.11.2004, pag. 4.


⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GUL 12 del 15.1.2011, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2016; 14(11):4637.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2016; 14(7):4532.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2016; 14(10):4582.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2017; 15(1):4661.



additivo di riscaldamento dovrebbe essere modesta per tutti gli usi prevedibili come additivo di riscaldamento nel PET. Non è pertanto necessario effettuare una verifica del limite di migrazione. Per altre funzioni tecniche o per l'uso in altri polimeri, l'Autorità ha concluso che la migrazione non dovrebbe superare 0,05 mg/kg (espresso come tungsteno). Tale sostanza dovrebbe essere aggiunta all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che siano rispettate tali specifiche.

- (7) L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole ⁽¹⁾ sull'uso della miscela di alcanammidici C₁₄-C₁₈ metilramificate e lineari derivate da acidi grassi (sostanza FCM n. 1065, n. CAS 85711-28-0). Essa ha concluso che la sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata nella fabbricazione di oggetti di poliolefina destinati a venire a contatto con prodotti alimentari diversi dagli alimenti grassi (quali definiti dal simulante D2) e se la sua migrazione non supera 5 mg/kg di prodotto alimentare. Tale miscela dovrebbe quindi essere aggiunta all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che siano rispettate tali specifiche.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011, nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere immessi sul mercato fino all'8 febbraio 2019 e rimanere sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2018.

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ EFSA Journal 2017; 15(2):4724.



ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato:

1) al punto 1, la tabella 1 è così modificata:

a) la voce relativa alla sostanza FCM n. 856 è sostituita dalla seguente:

«856	40563	25101-28-4	copolimero del butadiene, dello stirene, del metacrilato di metile e dell'acrilato di butile, reticolato con divinilbenzene o dimetacrilato di 1,3-butandiol	sì	no	no			Da utilizzare unicamente: — nel policloruro di vinile (PVC) rigido a una concentrazione massima del 12 % a temperatura ambiente o a una temperatura inferiore; o — a una concentrazione massima del 40 % p/p in oggetti ad uso ripetuto costituiti da miscele di copolimero acrilonitrile-stirene (SAN)/polimetilmetacrilato (PMMA) a temperatura ambiente o a una temperatura inferiore, e unicamente a contatto con prodotti alimentari acquosi, acidi e/o a basso tenore alcolico (< 20 %) per meno di un giorno, o con prodotti alimentari secchi per qualunque durata.»;
------	-------	------------	--	----	----	----	--	--	---

b) sono inserite le seguenti voci secondo l'ordine dei numeri di sostanza FCM:

«1061	80512-44-3	2,4,4'-trifluorobenzofenone	no	sì	no			Da utilizzare unicamente come comonomero nella fabbricazione di polietere etere chetone a una concentrazione massima dello 0,3 % p/p del materiale finale.
1063	1547-26-8	2,3,3,4,4,5,5-eptafluoro-1-pentene	no	sì	no			Da utilizzare solo assieme a comonomeri di tetrafluoroetilene e/o etilene per la fabbricazione di fluorocopolimeri destinati esclusivamente a essere utilizzati come coadiuvanti del processo di polimerizzazione a una concentrazione massima dello 0,2 % p/p del materiale a contatto con i prodotti alimentari, e se la frazione a basso peso molecolare, inferiore a 1 500 Da, nel fluorocopolimero non è superiore a 30 mg/kg.
1064	39318-18-8	ossido di tungsteno	sì	no	no	0,05		Stechiometria: WO _n , n = 2,72–2,90 (25)




1065	85711-28-0	miscela di alcanammidi C ₁₄ -C ₁₈ metil-ramificate e lineari derivate da acidi grassi	sì	no	no	5	Da utilizzare unicamente nella fabbricazione di oggetti di poliolefina non destinati a venire a contatto con prodotti alimentari ai quali la tabella 2 dell'allegato III assegna il simulante D2.	(26)*;
------	------------	---	----	----	----	---	---	--------

2) nella tabella 3, al punto 3 sono aggiunte le seguenti voci:

«(25)	Se utilizzato come agente di riscaldamento nel polietilene tereftalato (PET), la verifica della conformità al limite di migrazione specifica non è necessaria; in tutti gli altri casi la conformità al limite di migrazione specifica è verificata a norma dell'articolo 18; il limite di migrazione specifica è espresso in mg di tungsteno/kg di prodotto alimentare.
(26)	La migrazione di stearammide, elencata nella tabella 1 alla voce relativa alla sostanza FCM n. 306, cui non si applica alcun limite di migrazione specifica, deve essere esclusa dalla verifica della conformità della migrazione della miscela al limite di migrazione specifica stabilito per la miscela.».

18CE0623



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/80 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2018

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la sedicesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per la sedicesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la sedicesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 16 gennaio 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 119,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/81 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2018
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale




ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio elettrico per il trattamento dermico e l'epilazione mediante tecnologia laser, che utilizza due laser di diverse lunghezze d'onda (755 e 1 064 nm). Ha dimensioni di circa 104 × 38 × 64 cm e un peso di 82 kg.</p> <p>I trattamenti che consente di effettuare comprendono l'epilazione, il ringiovanimento cosmetico, il trattamento dei capillari del viso e delle vene varicose, il trattamento della pigmentazione irregolare (per esempio, le macchie causate dal sole) e il trattamento di altre lesioni vascolari e di lesioni pigmentate benigne.</p> <p>L'apparecchio è progettato per essere utilizzato sia nei centri estetici, senza l'intervento di medici, sia in centri medici autorizzati sotto il controllo di un medico.</p> <p>Cfr. immagine (*).</p>	8543 70 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90.</p> <p>Il fatto che l'apparecchio permetta principalmente miglioramenti estetici e la sua possibile manipolazione al di fuori di un ambito sanitario, ad esempio in un centro estetico e senza l'intervento di un medico, costituiscono indizi idonei a escludere che detto apparecchio sia destinato a fini medici. L'apparecchio può altresì trattare diverse patologie, ma il trattamento può essere effettuato anche al di fuori dell'ambito sanitario e quindi non vi sono sufficienti indizi idonei a stabilire che l'apparecchio sia destinato a fini medici (cfr. causa C-547/13, Oliver Medical, ECLI:EU:C:2015:139). La classificazione alla voce 9018 come strumento o apparecchio per la medicina è pertanto esclusa.</p> <p>Di conseguenza l'apparecchio deve essere classificato nel codice NC 8543 70 90 quale macchina o apparecchio elettrico con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85.</p>

(*). L'immagine ha scopi puramente informativi.



18CE0625



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/82 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 2018****che rettifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1085 della Commissione ⁽²⁾ ha modificato la parte I dell'allegato I del regolamento (CE) n. 891/2009 ⁽³⁾ conformemente all'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea ⁽⁴⁾ («l'accordo»), aumentando il quantitativo assegnato al Brasile. Tale quantitativo aggiuntivo ammonta a 19 500 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2016/2017 e a 78 000 tonnellate per le campagne di commercializzazione dal 2017/2018 al 2022/2023. Per la campagna di commercializzazione 2023/2024, il quantitativo aggiuntivo ammonta a 58 500 tonnellate. Il quantitativo aggiuntivo è gestito tramite due nuovi numeri d'ordine, 09.4329 e 09.4330, i quali hanno un diverso dazio contingentale rispetto al volume precedentemente assegnato con il numero d'ordine 09.4318 per l'origine Brasile.
- (2) Per errore, i due nuovi numeri d'ordine e i dazi contingentali per il contingente del Brasile non sono stati inseriti negli articoli del regolamento (CE) n. 891/2009, nonostante tutto lo zucchero di quel contingente debba soddisfare le stesse condizioni, in particolare per quanto riguarda le domande di titoli di importazione e i certificati di origine. È pertanto necessario correggere tali errori inserendo i due nuovi numeri d'ordine e i dazi contingentali negli articoli del regolamento (CE) n. 891/2009.
- (3) Il regolamento (CE) n. 891/2009 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.
- (4) Per motivi di certezza giuridica per quanto riguarda i diritti e gli obblighi spettanti a tutti gli operatori in relazione al quantitativo aggiuntivo per il Brasile a partire dalla sua assegnazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così rettificato:

1) all'articolo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nella casella 8, il paese d'origine:

per lo “zucchero concessioni CXL” recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 e 09.4330 e per lo “zucchero Balcani”, la parola “sì” della casella 8 deve essere contrassegnata con una croce. I titoli di importazione obbligano ad importare dal paese menzionato;»

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1085 della Commissione, del 19 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 19).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).⁽⁴⁾ GUL 108 del 26.4.2017, pag. 3.

2) All'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per lo “zucchero concessioni CXL” recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330, le domande di titoli di importazione sono accompagnate dall'impegno del richiedente a raffinare i quantitativi di zucchero in questione entro la fine del terzo mese successivo al mese di scadenza del titolo di importazione.»

3) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica dei contingenti di “zucchero concessioni CXL” recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 e 09.4330 è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Per lo “zucchero concessioni CXL” recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330, se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t, 11 EUR/t e 54 EUR/t, rispettivamente, è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0626



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/83 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 2018****che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite.
- (2) L'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 stabilisce un elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e indica il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti. L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 605/2010 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre, bufale o, laddove esplicitamente autorizzati nell'allegato I di tale regolamento, di camelidi della specie *Camelus dromedarius* provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C di tale allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento indicato in tale articolo.
- (3) L'Emirato di Abu Dhabi, parte degli Emirati arabi uniti, paese terzo non incluso nell'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale come indenne da afta epizootica, ha espresso interesse ad esportare nell'Unione prodotti a base di latte crudo di dromedario sottoposto a previo trattamento fisico o chimico in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 605/2010.
- (4) L'autorizzazione ad esportare prodotti a base di latte di dromedario era già stata concessa all'Emirato di Dubai con il regolamento di esecuzione (UE) n. 300/2013 della Commissione ⁽⁴⁾. I sistemi di controllo in vigore ad Abu Dhabi rispecchiano quelli in vigore a Dubai. L'Emirato di Abu Dhabi ha inviato al servizio ispettivo della Commissione le informazioni pertinenti sui sistemi e sui controlli in vigore per la produzione di prodotti a base di latte di dromedario.
- (5) Sulla base di tali informazioni si può concludere che l'Emirato di Abu Dhabi è in grado di fornire le garanzie necessarie ad assicurare che i prodotti a base di latte crudo di dromedario prodotti sul suo territorio siano conformi alle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, che sono a rischio di afta epizootica.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GUL 175 del 10.7.2010, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 300/2013 della Commissione, del 27 marzo 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GUL 90 del 28.3.2013, pag. 71).



- (6) Al fine di autorizzare le importazioni nell'Unione di prodotti a base di latte di dromedario provenienti da talune parti del territorio degli Emirati arabi uniti, è opportuno aggiungere l'Emirato di Abu Dhabi all'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, con l'indicazione che l'autorizzazione prevista alla colonna C di tale elenco si applica unicamente ai prodotti fabbricati a partire da latte di tale specie.
- (7) Il Montenegro ha chiesto alla Commissione un'autorizzazione ad esportare nell'Unione latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro. Il Montenegro è un paese terzo incluso nell'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale come indenne da afta epizootica senza vaccinazione.
- (8) La Commissione ha effettuato controlli veterinari in Montenegro. Dai risultati di tali controlli sono emerse alcune carenze, in particolare per quanto riguarda questioni di sanità pubblica negli stabilimenti. Le autorità competenti del Montenegro sono attualmente impegnate a risolvere tali carenze.
- (9) Tenuto tuttavia conto della situazione favorevole della sanità animale per quanto riguarda l'afta epizootica in Montenegro, è opportuno aggiungere il Montenegro nell'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010. Tale aggiunta all'elenco figurante nell'allegato I non dovrebbe pregiudicare gli obblighi derivanti da altre disposizioni della normativa dell'Unione concernenti le importazioni nell'Unione e la commercializzazione sul suo mercato di prodotti di origine animale, in particolare quelli relativi all'inserimento negli elenchi degli stabilimenti a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 605/2010.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 è così modificata:

a) la voce relativa agli Emirati arabi uniti è sostituita dalla seguente:

«AE	Gli Emirati di Abu Dhabi e Dubai degli Emirati arabi uniti (1)	0	0	+ (2)»
-----	--	---	---	--------

b) dopo la voce relativa al Marocco, è inserita la voce seguente:

«ME	Montenegro	+	+	+»
-----	------------	---	---	----

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
 Jean-Claude JUNCKER



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) I periodi di approvazione delle sostanze attive mecoprop-P, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide sono stati prorogati l'ultima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione ⁽³⁾. Tali periodi di approvazione scadranno il 31 gennaio 2018.
- (3) I periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb e metiram sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione ⁽⁴⁾. Tali periodi di approvazione scadranno il 31 gennaio 2018.
- (4) I periodi di approvazione delle sostanze attive clothianidin, dimossistrobina, oxamil e petoxamide sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2013 della Commissione ⁽⁵⁾. Tali periodi di approvazione scadranno il 31 gennaio 2018.
- (5) Il periodo di approvazione della sostanza attiva composti di rame è stato prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2014 della Commissione ⁽⁶⁾. Il periodo di approvazione di tale sostanza scadrà il 31 gennaio 2018.
- (6) Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze di cui ai considerando da 2 a 5 sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (7) Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogarne i periodi di approvazione.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione, del 17 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazono, propizamide, propiconazolo, pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide (GUL 312 del 18.11.2016, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB e metiram (GUL 213 dell'8.8.2013, pag. 14).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2013 della Commissione, del 12 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clothianidin, dimossistrobina, oxamil e petoxamide (GUL 302 del 13.11.2013, pag. 34).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione della sostanza attiva composti del rame (GUL 28 del 31.1.2014, pag. 34).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GUL 252 del 19.9.2012, pag. 26).



- (8) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.
- (9) Poiché le attuali approvazioni delle sostanze attive giungono a scadenza il 31 gennaio 2018, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) alla riga 54, «Propineb», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;
- 2) alla riga 55, «Propizamide», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;
- 3) alla riga 57, «Mecoprop-P», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;
- 4) alla riga 58, «Propiconazolo», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;
- 5) alla riga 77, «Zoxamide», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;
- 6) alla riga 81, «Pyraclostrobin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;
- 7) alla riga 111, «Clorpirifos», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;
- 8) alla riga 112, «Clorpirifos metile», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;
- 9) alla riga 114, «Mancozeb», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;
- 10) alla riga 115, «Metiram», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;
- 11) alla riga 116, «Oxamil», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;
- 12) alla riga 121, «Clothianidin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;
- 13) alla riga 122, «Petoxamide», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;
- 14) alla riga 128, «Dimossistrobina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;
- 15) alla riga 277, «Composti di rame», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019».

18CE0628



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2018

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa

[notificata con il numero C(2018) 92]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,


considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/29/CE stabilisce misure di protezione contro l'introduzione nell'Unione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nell'Unione.
- (2) L'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16, della direttiva 2000/29/CE prevede requisiti particolari per l'introduzione e il movimento nell'Unione dei frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf e relativi ibridi.
- (3) La direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione ⁽²⁾ ha introdotto il punto 16.4, lettera e), nell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. Tale punto stabilisce misure di protezione contro l'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa per quanto riguarda i frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di *Citrus aurantium* L. e *Citrus latifolia* Tanaka (nel seguito «i frutti specificati»), destinati alla trasformazione industriale.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, che si applicano ai frutti specificati se sono originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay.
- (5) I frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay e destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo dovrebbero continuare ad essere introdotti e a circolare nell'Unione conformemente ai requisiti particolari di cui al capo III della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 e in deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettera e), della direttiva 2000/29/CE. Ciò è necessario per assicurare la protezione fitosanitaria costante del territorio dell'Unione contro l'introduzione di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa nei frutti specificati originari dei suddetti paesi terzi.
- (6) La direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 ha introdotto il punto 16.6 nell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. Le disposizioni di tale punto stabiliscono misure di protezione contro *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) per quanto riguarda i frutti di alcune specie di *Citrus* L. originari del continente africano. Al fine di assicurare la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione contro l'introduzione dell'organismo nocivo *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 dovrebbe applicarsi fatte salve tali disposizioni.

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GUL 184 del 15.7.2017, pag. 33).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa (GUL 125 del 13.5.2016, pag. 16).



- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/715.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/715

La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è così modificata:

1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni di cui ai punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 e 16.6 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.»;

2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Introduzione e circolazione nell'Unione di frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo

1. In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettera e), della direttiva 2000/29/CE, i frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay, destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo, sono introdotti e circolano nell'Unione unicamente in conformità agli articoli da 9 a 17 della presente decisione.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni di cui ai punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 e 16.6 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.».

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

18CE0629



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/86 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2018
relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Romania

[notificata con il numero C(2018) 422]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:


- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (4) La Romania ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (5) La decisione di esecuzione (UE) 2018/60 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata adottata in risposta a questi casi.
- (6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina africana in Romania, in collaborazione con detto Stato membro.
- (7) Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Romania dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. È opportuno che la presente decisione abroghi e sostituisca la decisione di esecuzione (UE) 2018/60.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GUL 192 del 20.7.2002, pag. 27).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/60 della Commissione, del 12 gennaio 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Romania (GUL 10 del 13.1.2018, pag. 20).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Romania provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2018/60 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2018.


Articolo 4

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione


—



ALLEGATO

Romania	Aree di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Zona di protezione	Micula locality, Micula commune Micula Noua locality, Micula commune	31 marzo 2018
Zona di sorveglianza	Cidreag locality, Halmeu commune Porumbesti locality, Halmeu commune Halmeu locality Dorobolt locality, Halmeu commune Mesteacan locality, Halmeu commune Turulung locality, Turulung commune Draguseni locality, Turulung commune Agris locality, Agris commune Ciuperceni locality, Agris commune Dumbrava locality, Livada commune Vanatoresti locality, Odoreu commune Botiz locality, Odoreu commune Lazuri locality, Lazuri commune Noroieni locality, Lazuri commune Peles locality, Lazuri commune Pelisor locality, Lazuri commune Nisipeni locality, Lazuri commune Bercu locality, Lazuri commune Bercu Nou locality, Micula commune	31 marzo 2018

18CE0630



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/87 DEL CONSIGLIO**del 22 gennaio 2018****che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio del 30 agosto 2017 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) In considerazione del fatto che la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) ha proseguito e accelerato i programmi nucleari e balistici in violazione degli obblighi imposti alla stessa da varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come dimostrato anche dal recentissimo lancio di missili balistici da parte della RPDC il 28 novembre 2017, diciassette persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone di cui all'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVI del regolamento (UE) n. 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. MOGHERINI


¹⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.




ALLEGATO

Le seguenti persone sono aggiunte all'elenco delle persone di cui all'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sotto il titolo «a) persone fisiche»:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
«2.	CHOE Chan Il		22.1.2018	Direttore dell'ufficio di Dandong della Korea Heungjin Trading Company, un'entità designata dall'ONU. La Korea Heungjin è utilizzata per scopi commerciali dalla KOMID, un'altra entità designata dall'ONU. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni dell'ONU nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
3.	KIM Chol Nam		22.1.2018	Direttore della succursale di Dandong della Sobaeksu United Corp, che è stata designata dall'Unione. Rappresentante della succursale di Pechino della Korea Changgwang Trading Corporation, identificata dal gruppo di esperti dell'ONU come prestanome della KOMID. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
4.	JON Chol Young	Numero di passaporto: 563410192 Diplomatico dell'ambasciata nordcoreana in Angola. Data di nascita 30.4.1975	22.1.2018	Rappresentante in Angola della Green Pine Associated Corporation e diplomatico nordcoreano accreditato in Angola. La Green Pine è stata designata dall'ONU per attività varie tra cui la violazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU. La Green Pine ha inoltre negoziato contratti per l'ammodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
5.	AN Jong Hyuk alias An Jong Hyok	Diplomatico dell'ambasciata nordcoreana in Egitto. Data di nascita 14.3.1970 Numero di passaporto: 563410155	22.1.2018	Rappresentante della Saeng Pil Trading Corporation, prestanome della Green Pine Associated Corporation, e diplomatico nordcoreano in Egitto. La Green Pine è stata designata dall'ONU per attività varie tra cui la violazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU. An Jong Hyuk è stato autorizzato a esercitare qualsiasi tipo di attività per conto della Saeng Pil, compresa la firma e l'esecuzione di contratti e attività bancarie. La società è specializzata nella costruzione di navi da guerra e nella progettazione, fabbricazione e installazione di apparecchiature per comunicazioni elettroniche ed equipaggiamento per la navigazione marittima.
6.	CHOL Yun	Terzo segretario dell'ambasciata nordcoreana in Cina.	22.1.2018	Chol Yun è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come persona di contatto della nordcoreana Company General Precious Metal coinvolta nella vendita di lithio-6, un prodotto legato al nucleare vietato dall'ONU, e diplomatico della RPDC. La General Precious Metal è stata identificata in precedenza dall'Unione come prestanome dell'entità designata dall'ONU Green Pine.



	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
7.	CHOE Kwang Hyok		22.1.2018	Choe Kwang Hyok ha rappresentato la Green Pine Associated Corporation, un'entità designata dall'ONU. Choe Kwang Hyok è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come amministratore delegato della Beijing King Helong International Trading Ltd, prestanome della Green Pine. È stato inoltre identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come direttore della Hong Kong King Helong Int'l Trading Ltd e operatore dell'entità nordcoreana denominata ufficio di rappresentanza di Pechino della Korea Unhasu Trading Company, che sono anche prestanomi della Green Pine.
8.	KIM Chang Hyok alias James Jin o James Kim	Data di nascita: 29.4.1963 Luogo di nascita: Nord Hamgyong Numero di passaporto: 472130058	22.1.2018	Kim Chang Hyok è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come rappresentante in Malaysia della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite. Ha stabilito vari conti in Malaysia per conto di società di copertura della "Glocom", a sua volta una società di copertura dell'entità designata Pan Systems Pyongyang.
9.	PARK Young Han		22.1.2018	Direttore della Beijing New Technology, identificata dal gruppo di esperti dell'ONU come società di copertura della KOMID. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Rappresentante legale della Guancaiweixing Trading Co., Ltd, identificata dal gruppo di esperti dell'ONU come mittente di un carico intercettato di prodotti di carattere militare destinato all'Eritrea nell'agosto 2012.
10.	RYANG Su Nyo	Data di nascita: 11.8.1959 Luogo di nascita: Giappone	22.1.2018	Direttore della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite.
11.	PYON Won Gun	Data di nascita: 13.3.1968 Luogo di nascita: Sud Pyongan Passaporto di servizio n.: 836220035 Numero di passaporto: 290220142	22.1.2018	Direttore di Glocom, una società di copertura della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite. La Glocom pubblica apparecchiature per comunicazioni radio destinate a organizzazioni militari e paramilitari. Pyon Won Gun è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang.




	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
12.	PAE Won Chol	Data di nascita: 30.8.1969 Luogo di nascita: Pyongyang Passaporto diplomatico n.: 654310150	22.1.2018	Pae Won Chol è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite.
13.	RI Sin Song		22.1.2018	RI Sin Song è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite.
14.	KIM Sung Su		22.1.2018	KIM Sung Su è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come rappresentante in Cina della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite.
15.	KIM Pyong Chol		22.1.2018	Kim Pyong Chol è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite.
16.	CHOE Kwang Su	Terzo segretario dell'ambasciata nordcoreana in Sudafrica. Data di nascita: 20.4.1955 Numero di passaporto: 381210143 (data di scadenza: 03.6.2016)	22.1.2018	Choe Kwang Su è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come rappresentante della Haegeumgang Trading Company. In tale veste Choe Kwang Su ha firmato un contratto di cooperazione militare tra la RPDC e il Mozambico in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il contratto riguardava la fornitura di armi e materiale correlato alla Monte Binga, una società controllata dal governo del Mozambico.
17.	PAK In Su alias Daniel Pak	Data di nascita: 22.5.1957 Luogo di nascita: Nord Hamgyong Passaporto diplomatico n.: 290221242	22.1.2018	Pak In Su è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come persona coinvolta nelle attività connesse alla vendita di carbone nordcoreano in Malaysia in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.



	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
18.	SON Young-Nam	Primo segretario dell'ambasciata nordcoreana in Bangladesh.	22.1.2018	Son Young-Nam è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come persona coinvolta nel contrabbando di oro e altri prodotti verso la RPDC in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.».

18CE0631



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/88 DEL CONSIGLIO**del 22 gennaio 2018****che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/2063.
- (2) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato le conclusioni sul Venezuela, ribadendo che il dialogo costruttivo e i negoziati sono l'unico modo sostenibile per affrontare l'attuale crisi e rispondere alle necessità impellenti del popolo venezuelano.
- (3) Il Consiglio, sottolineando le sue preoccupazioni per la situazione nel paese, ha adottato misure restrittive, precisando che tali misure sarebbero state utilizzate in modo graduale e flessibile e avrebbero potuto essere estese mediante azioni mirate contro i responsabili per il mancato rispetto dei principi democratici o dello stato di diritto e per le violazioni dei diritti umani.
- (4) Tenuto conto del continuo deteriorarsi della situazione in Venezuela, dovrebbero essere iscritte sette persone nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. MOGHERINI


⁽¹⁾ GUL 295 del 14.11.2017, pag. 21.



ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità riportato nell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063.

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
«1.	Néstor Luis Reverol Torres	Data di nascita: 28 ottobre 1964	Ministro degli interni, della giustizia e della pace; ex comandante generale della Guardia nazionale bolivariana. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione dell'opposizione democratica in Venezuela, compreso il divieto e la repressione delle manifestazioni politiche.	22.1.2018
2.	Gustavo Enrique González López	Data di nascita: 2 novembre 1960	Capo del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani (tra cui detenzione arbitraria, trattamenti disumani e degradanti e tortura) e di repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela.	22.1.2018
3.	Tibisay Lucena Ramírez	Data di nascita: 26 aprile 1959	Presidente del Consiglio nazionale elettorale (<i>Consejo Nacional Electoral</i> – CNE). Le sue attività e politiche hanno compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente, mancando di assicurare che la CNE restasse un'istituzione indipendente e imparziale, in conformità con la Costituzione venezuelana.	22.1.2018
4.	Antonio José Benavides Torres	Data di nascita: 13 giugno 1961	Capo del governo del Distrito capital. Comandante generale della Guardia nazionale bolivariana fino al 21 giugno 2017. Coinvolto nella repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela e responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla Guardia nazionale bolivariana sotto il suo comando. Le sue attività e politiche come comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, ad esempio affidando alla guardia nazionale bolivariana la guida delle attività di polizia nelle manifestazioni civili e perorando pubblicamente la competenza dei tribunali militari per giudicare i civili, hanno indebolito lo stato di diritto in Venezuela.	22.1.2018
5.	Maikel José Moreno Pérez	Data di nascita: 12 dicembre 1965	Presidente, ed ex vicepresidente, della Corte suprema di giustizia del Venezuela (<i>Tribunal Supremo de Justicia</i>). In tali funzioni, ha sostenuto e facilitato le attività e politiche del governo che hanno compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela ed è responsabile di azioni e dichiarazioni che hanno usurpato l'autorità dell'Assemblea nazionale.	22.1.2018
6.	Tarek William Saab Halabi	Data di nascita: 10 settembre 1963	Procuratore generale venezuelano nominato dall'Assemblea costituente. In tale ruolo e in quelli precedenti di mediatore e presidente del Consiglio morale repubblicano, ha compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela sostenendo pubblicamente le attività contro gli oppositori del governo e la revoca delle competenze dell'Assemblea nazionale.	22.1.2018



	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
7.	Diosdado Cabello Rondón	Data di nascita: 15 aprile 1963	Membro all'assemblea costituente e primo vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (PSUV). Coinvolto nelle attività volte a compromettere la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela, anche utilizzando i mezzi di comunicazione per attaccare e minacciare pubblicamente l'opposizione politica, altri media e la società civile.	22.1.2018».

18CE0632



DECISIONE (PESC) 2018/89 DEL CONSIGLIO**del 22 gennaio 2018****che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) In considerazione del fatto che la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) ha proseguito e accelerato i programmi nucleari e balistici in violazione degli obblighi imposti alla stessa da varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come dimostrato anche dal recentissimo lancio di missili balistici da parte della RPDC il 28 novembre 2017, diciassette persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone e delle entità di cui all'allegato III della decisione (PESC) 2016/849.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato III della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018.

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. MOGHERINI

¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.



ALLEGATO

Nell'allegato III della decisione (PESC) 2016/849, sotto il titolo «Elenco delle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)», sottotitolo «A. Persone», sono aggiunte le seguenti voci:


	Nome	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
«2.	CHOE Chan Il		22.1.2018	Direttore dell'ufficio di Dandong della Korea Heungjin Trading Company, un'entità designata dall'ONU. La Korea Heungjin è utilizzata per scopi commerciali dalla KOMID, un'altra entità designata dall'ONU. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni dell'ONU nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
3.	KIM Chol Nam		22.1.2018	Direttore della succursale di Dandong della Sobaeksu United Corp, che è stata designata dall'Unione. Rappresentante della succursale di Pechino della Korea Changgwang Trading Corporation, identificata dal gruppo di esperti dell'ONU come prestanome della KOMID. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.
4.	JON Chol Young	Numero di passaporto: 563410192 Diplomatico dell'ambasciata nordcoreana in Angola. Data di nascita 30.4.1975	22.1.2018	Rappresentante in Angola della Green Pine Associated Corporation e diplomatico nordcoreano accreditato in Angola. La Green Pine è stata designata dall'ONU per attività varie tra cui la violazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU. La Green Pine ha inoltre negoziato contratti per l'ammodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
5.	AN Jong Hyuk alias An Jong Hyok	Diplomatico dell'ambasciata nordcoreana in Egitto. Data di nascita 14.3.1970 Numero di passaporto: 563410155	22.1.2018	Rappresentante della Saeng Pil Trading Corporation, prestanome della Green Pine Associated Corporation, e diplomatico nordcoreano in Egitto. La Green Pine è stata designata dall'ONU per attività varie tra cui la violazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU. An Jong Hyuk è stato autorizzato a esercitare qualsiasi tipo di attività per conto della Saeng Pil, compresa la firma e l'esecuzione di contratti e attività bancarie. La società è specializzata nella costruzione di navi da guerra e nella progettazione, fabbricazione e installazione di apparecchiature per comunicazioni elettroniche ed equipaggiamento per la navigazione marittima.
6.	CHOL Yun	Terzo segretario dell'ambasciata nordcoreana in Cina.	22.1.2018	Chol Yun è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come persona di contatto della nordcoreana Company General Precious Metal coinvolta nella vendita di lithio-6, un prodotto legato al nucleare vietato dall'ONU, e diplomatico della RPDC. La General Precious Metal è stata identificata in precedenza dall'Unione come prestanome dell'entità designata dall'ONU Green Pine.



	Nome	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
7.	CHOE Kwang Hyok		22.1.2018	Choe Kwang Hyok ha rappresentato la Green Pine Associated Corporation, un'entità designata dall'ONU. Choe Kwang Hyok è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come amministratore delegato della Beijing King Helong International Trading Ltd, prestanome della Green Pine. È stato inoltre identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come direttore della Hong Kong King Helong Int'l Trading Ltd e operatore dell'entità nordcoreana denominata ufficio di rappresentanza di Pechino della Korea Unhasu Trading Company, che sono anche prestanomi della Green Pine.
8.	KIM Chang Hyok alias James Jin o James Kim	Data di nascita: 29.4.1963 Luogo di nascita: Nord Hamgyong Numero di passaporto: 472130058	22.1.2018	Kim Chang Hyok è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come rappresentante in Malaysia della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite. Ha stabilito vari conti in Malaysia per conto di società di copertura della "Glocom", a sua volta una società di copertura dell'entità designata Pan Systems Pyongyang.
9.	PARK Young Han		22.1.2018	Direttore della Beijing New Technology, identificata dal gruppo di esperti dell'ONU come società di copertura della KOMID. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Rappresentante legale della Guancaiweixing Trading Co., Ltd, identificata dal gruppo di esperti dell'ONU come mittente di un carico intercettato di prodotti di carattere militare destinato all'Eritrea nell'agosto 2012.
10.	RYANG Su Nyo	Data di nascita: 11.8.1959 Luogo di nascita: Giappone	22.1.2018	Direttore della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite.
11.	PYON Won Gun	Data di nascita: 13.3.1968 Luogo di nascita: Sud Pyongan Passaporto di servizio n.: 836220035 Numero di passaporto: 290220142	22.1.2018	Direttore di Glocom, una società di copertura della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite. La Glocom pubblica apparecchiature per comunicazioni radio destinate a organizzazioni militari e paramilitari. Pyon Won Gun è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang.




	Nome	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
12.	PAE Won Chol	Data di nascita: 30.8.1969 Luogo di nascita: Pyongyang Passaporto diplomatico n.: 654310150	22.1.2018	Pae Won Chol è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite.
13.	RI Sin Song		22.1.2018	RI Sin Song è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite.
14.	KIM Sung Su		22.1.2018	KIM Sung Su è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come rappresentante in Cina della Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite.
15.	KIM Pyong Chol		22.1.2018	Kim Pyong Chol è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come cittadino nordcoreano che gestisce la Pan Systems Pyongyang. Quest'ultima è stata designata dall'Unione per aver aiutato a eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Pan Systems è inoltre controllata e agisce per conto del Reconnaissance General Bureau che è stato designato dalle Nazioni Unite.
16.	CHOE Kwang Su	Terzo segretario dell'ambasciata nordcoreana in Sudafrica. Data di nascita: 20.4.1955 Numero di passaporto: 381210143 (data di scadenza: 03.6.2016)	22.1.2018	Choe Kwang Su è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come rappresentante della Haegeumgang Trading Company. In tale veste Choe Kwang Su ha firmato un contratto di cooperazione militare tra la RPDC e il Mozambico in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il contratto riguardava la fornitura di armi e materiale correlato alla Monte Binga, una società controllata dal governo del Mozambico.
17.	PAK In Su alias Daniel Pak	Data di nascita: 22.5.1957 Luogo di nascita: Nord Hamgyong Passaporto diplomatico n.: 290221242	22.1.2018	Pak In Su è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come persona coinvolta nelle attività connesse alla vendita di carbone nordcoreano in Malaysia in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.



	Nome	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
18.	SON Young-Nam	Primo segretario dell'ambasciata nordcoreana in Bangladesh.	22.1.2018	Son Young-Nam è stato identificato dal gruppo di esperti dell'ONU come persona coinvolta nel contrabbando di oro e altri prodotti verso la RPDC in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»

18CE0633



DECISIONE (PESC) 2018/90 DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2018
che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Venezuela

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ⁽¹⁾,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2074.
- (2) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato le conclusioni sul Venezuela, ribadendo che il dialogo costruttivo e i negoziati sono l'unico modo sostenibile per affrontare l'attuale crisi e rispondere alle necessità impellenti del popolo venezuelano.
- (3) Il Consiglio, sottolineando le sue preoccupazioni per la situazione nel paese, ha adottato misure restrittive, precisando che tali misure sarebbero state utilizzate in modo graduale e flessibile e avrebbero potuto essere estese mediante azioni mirate contro i responsabili per il mancato rispetto dei principi democratici o dello stato di diritto e per le violazioni dei diritti umani.
- (4) Tenuto conto del continuo deteriorarsi della situazione in Venezuela, dovrebbero essere iscritte sette persone nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione (PESC) 2017/2074.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione (PESC) 2017/2074,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione (PESC) 2017/2074 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 295 del 14.11.2017, pag. 60.



ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità riportato nell'allegato I della decisione (PESC) 2017/2074.

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
«1.	Néstor Luis Reverol Torres	Data di nascita: 28 ottobre 1964	Ministro degli interni, della giustizia e della pace; ex comandante generale della Guardia nazionale bolivariana. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione dell'opposizione democratica in Venezuela, compreso il divieto e la repressione delle manifestazioni politiche.	22.1.2018
2.	Gustavo Enrique González López	Data di nascita: 2 novembre 1960	Capo del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani (tra cui detenzione arbitraria, trattamenti disumani e degradanti e tortura) e di repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela.	22.1.2018
3.	Tibisay Lucena Ramírez	Data di nascita: 26 aprile 1959	Presidente del Consiglio nazionale elettorale (<i>Consejo Nacional Electoral</i> – CNE). Le sue attività e politiche hanno compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente, mancando di assicurare che la CNE restasse un'istituzione indipendente e imparziale, in conformità con la Costituzione venezuelana.	22.1.2018
4.	Antonio José Benavides Torres	Data di nascita: 13 giugno 1961	Capo del governo del Distrito capital. Comandante generale della Guardia nazionale bolivariana fino al 21 giugno 2017. Coinvolto nella repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela e responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla Guardia nazionale bolivariana sotto il suo comando. Le sue attività e politiche come comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, ad esempio affidando alla guardia nazionale bolivariana la guida delle attività di polizia nelle manifestazioni civili e perorando pubblicamente la competenza dei tribunali militari per giudicare i civili, hanno indebolito lo stato di diritto in Venezuela.	22.1.2018
5.	Maikel José Moreno Pérez	Data di nascita: 12 dicembre 1965	Presidente, ed ex vicepresidente, della Corte suprema di giustizia del Venezuela (<i>Tribunal Supremo de Justicia</i>). In tali funzioni, ha sostenuto e facilitato le attività e politiche del governo che hanno compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela ed è responsabile di azioni e dichiarazioni che hanno usurpato l'autorità dell'Assemblea nazionale.	22.1.2018
6.	Tarek William Saab Halabi	Data di nascita: 10 settembre 1963	Procuratore generale venezuelano nominato dall'Assemblea costituente. In tale ruolo e in quelli precedenti di mediatore e presidente del Consiglio morale repubblicano, ha compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela sostenendo pubblicamente le attività contro gli oppositori del governo e la revoca delle competenze dell'Assemblea nazionale.	22.1.2018



	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
7.	Diosdado Cabello Rondón	Data di nascita: 15 aprile 1963	Membro all'assemblea costituente e primo vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (PSUV). Coinvolto nelle attività volte a compromettere la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela, anche utilizzando i mezzi di comunicazione per attaccare e minacciare pubblicamente l'opposizione politica, altri media e la società civile.	22.1.2018».

18CE0634



ADOZIONE DEFINITIVA (UE, Euratom) 2018/91

del bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio 2017

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽¹⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽³⁾,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, definitivamente adottato il 1° dicembre 2016 ⁽⁵⁾,

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 adottato dalla Commissione il 9 ottobre 2017,

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017 adottata dal Consiglio il 27 novembre 2017 e comunicata al Parlamento europeo lo stesso giorno,

vista l'approvazione della posizione del Consiglio da parte del Parlamento europeo il 30 novembre 2017,

visti gli articoli 88 e 91 del regolamento del Parlamento europeo,

CONSTATA:

Articolo unico

La procedura di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è espletata e il bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 è definitivamente adottato.

Fatto a Bruxelles il 30 novembre 2017

Il Presidente
A. TAJANI


⁽¹⁾ GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

⁽²⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁴⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 51 del 28.2.2017.



BILANCIO RETTIFICATIVO N. 6 PER L'ESERCIZIO 2018


SOMMARIO

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale	
B. Stato generale delle entrate per linea di bilancio	
— Titolo 1: Risorse proprie	
— Titolo 3: Eccedenze, saldi e adeguamenti	
— Titolo 7: Interessi di mora e multe	

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE**Sezione III: Commissione**

— Entrate	
— Titolo 7: Interessi di mora e multe	
— Spese	
— Titolo 04: Occupazione, affari sociali e inclusione	
— Titolo 05: Agricoltura e sviluppo rurale	
— Titolo 11: Affari marittimi e pesca	
— Titolo 13: Politica regionale e urbana	
— Titolo 17: Salute e sicurezza degli alimenti	
— Titolo 18: Migrazione e Affari interni	
— Titolo 22: Politica di vicinato e negoziati di allargamento	
— Titolo 40: Riserve	



A. INTRODUZIONE E FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE


FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

Stanziamanti da coprire durante l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 1 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

SPESE

Descrizione	Bilancio 2017 ⁽¹⁾	Bilancio 2016 ⁽²⁾	Variazione (in %)
1. Crescita intelligente e inclusiva	49 393 819 321	59 290 697 648	- 16,69
2. Crescita sostenibile: risorse naturali	54 120 940 747	54 972 403 654	- 1,55
3. Sicurezza e cittadinanza	3 224 307 287	3 022 387 739	+ 6,68
4. Europa globale	9 055 843 969	10 155 590 403	- 10,83
5. Amministrazione	9 394 599 816	8 950 916 040	+ 4,96
6. Compensazione	p.m.	p.m.	—
Strumenti speciali	1 581 200 013	250 475 125	+ 531,28
Totale delle spese ⁽³⁾	126 770 711 153	136 642 470 609	- 7,22

(¹) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2017 (GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1) cui si aggiungono i bilanci rettificativi dal n. 1/2017 al n. 6/2017.
(²) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2016 (GU L 48 del 24.2.2016, pag. 1) cui si aggiungono i bilanci rettificativi dal n. 1 al n. 6/2016.
(³) L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».



ENTRATE

Descrizione	Bilancio 2017 ⁽¹⁾	Bilancio 2016 ⁽²⁾	Variazione (in %)
Entrate varie (titoli da 4 a 9)	4 882 392 898	1 616 701 373	+ 202,00
Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente (capitolo 3 0, articolo 3 0 0)	6 404 529 791	1 349 116 814	+ 374,72
Riversamento dell'eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne (capitolo 3 0, articolo 3 0 2)	p.m.	p.m.	—
Saldi delle risorse proprie provenienti dall'IVA e delle risorse proprie basate sul PNL/RNL relativo agli esercizi precedenti (capitoli 3 1 e 3 2)	p.m.	p.m.	—
Totale delle entrate dei titoli da 3 a 9	11 286 922 689	2 965 818 187	+ 280,57
Importo netto dei dazi doganali e dei contributi nel settore dello zucchero (capitoli 1 1 e 1 2)	20 507 300 000	20 247 900 000	+ 1,28
Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme (tabelle 1 e 2, capitolo 1 3)	16 620 148 350	16 279 317 150	+ 2,09
Rimanenza da finanziare con la risorsa complementare (risorse proprie RNL, tabella 3, capitolo 1 4)	78 356 340 114	97 149 435 272	- 19,34
Stanziamanti da coprire con le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 2014/335/UE, Euratom ⁽³⁾	115 483 788 464	133 676 652 422	- 13,61
Totale delle entrate ⁽⁴⁾	126 770 711 153	136 642 470 609	- 7,22
<p>⁽¹⁾ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2017 (GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1) cui si aggiungono i bilanci rettificativi dal n. 1/2017 al n. 6/2017.</p> <p>⁽²⁾ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2016 (GU L 48 del 24.2.2016, pag. 1) cui si aggiungono i bilanci rettificativi dal n. 1 al n. 6/2016.</p> <p>⁽³⁾ Le risorse proprie per il bilancio 2017 sono determinate sulla base delle previsioni di bilancio adottate nel corso della 169ª riunione del comitato consultivo delle risorse proprie del 19 maggio 2017.</p> <p>⁽⁴⁾ L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».</p>			



TABELLA 1

Calcolo della riduzione delle basi armonizzate dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom

Stato membro	1% della base IVA non ridotta	1% del reddito nazionale lordo	Tasso di riduzione (in %)	1% del reddito nazionale lordo moltiplicato per il tasso di riduzione	1% della base IVA ridotta (*)	Stati membri la cui base IVA è ridotta
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belgio	1 817 020 000	4 308 573 000	50	2 154 286 500	1 817 020 000	
Bulgaria	231 693 000	482 549 000	50	241 274 500	231 693 000	
Repubblica ceca	695 917 000	1 708 216 000	50	854 108 000	695 917 000	
Danimarca	1 095 436 000	2 940 730 000	50	1 470 365 000	1 095 436 000	
Germania	13 445 825 000	32 928 958 000	50	16 464 479 000	13 445 825 000	
Estonia	110 136 000	217 108 000	50	108 554 000	108 554 000	Estonia
Irlanda	823 280 000	2 314 297 000	50	1 157 148 500	823 280 000	
Grecia	727 024 000	1 817 266 000	50	908 633 000	727 024 000	
Spagna	5 112 161 000	11 578 873 000	50	5 789 436 500	5 112 161 000	
Francia	10 167 196 000	23 241 543 000	50	11 620 771 500	10 167 196 000	
Croazia	283 373 000	463 003 000	50	231 501 500	231 501 500	Croazia
Italia	6 496 358 000	17 052 647 000	50	8 526 323 500	6 496 358 000	
Cipro	120 825 000	179 095 000	50	89 547 500	89 547 500	Cipro
Lettonia	106 629 000	264 521 000	50	132 260 500	106 629 000	
Lituania	165 567 000	392 408 000	50	196 204 000	165 567 000	
Lussemburgo	269 404 000	372 683 000	50	186 341 500	186 341 500	Lussemburgo
Ungheria	483 570 000	1 168 247 000	50	584 123 500	483 570 000	
Malta	67 571 000	98 431 000	50	49 215 500	49 215 500	Malta
Paesi Bassi	3 043 113 000	7 128 827 000	50	3 564 413 500	3 043 113 000	
Austria	1 680 780 000	3 606 465 000	50	1 803 232 500	1 680 780 000	
Polonia	1 794 467 000	4 228 476 000	50	2 114 238 000	1 794 467 000	
Portogallo	937 563 000	1 870 676 000	50	935 338 000	935 338 000	Portogallo
Romania	637 693 000	1 749 516 000	50	874 758 000	637 693 000	
Slovenia	191 853 000	409 103 000	50	204 551 500	191 853 000	
Slovacchia	288 504 000	823 049 000	50	411 524 500	288 504 000	
Finlandia	941 017 000	2 207 433 000	50	1 103 716 500	941 017 000	
Svezia	2 085 481 000	4 888 885 000	50	2 444 442 500	2 085 481 000	
Regno Unito	11 056 622 000	23 336 858 000	50	11 668 429 000	11 056 622 000	
Totale	64 876 078 000	151 778 436 000		75 889 218 000	64 687 704 000	

(*) La base da tenere in considerazione non supera il 50% dell'RNL.




TABELLA 2

Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/EU, Euratom (capitolo 1 3)

Stato membro	1% della base IVA ridotta	Aliquota uniforme delle risorse proprie IVA (in %)	Risorse proprie IVA all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	1 817 020 000	0,30	545 106 000
Bulgaria	231 693 000	0,30	69 507 900
Repubblica ceca	695 917 000	0,30	208 775 100
Danimarca	1 095 436 000	0,30	328 630 800
Germania	13 445 825 000	0,15	2 016 873 750
Estonia	108 554 000	0,30	32 566 200
Irlanda	823 280 000	0,30	246 984 000
Grecia	727 024 000	0,30	218 107 200
Spagna	5 112 161 000	0,30	1 533 648 300
Francia	10 167 196 000	0,30	3 050 158 800
Croazia	231 501 500	0,30	69 450 450
Italia	6 496 358 000	0,30	1 948 907 400
Cipro	89 547 500	0,30	26 864 250
Lettonia	106 629 000	0,30	31 988 700
Lituania	165 567 000	0,30	49 670 100
Lussemburgo	186 341 500	0,30	55 902 450
Ungheria	483 570 000	0,30	145 071 000
Malta	49 215 500	0,30	14 764 650
Paesi Bassi	3 043 113 000	0,15	456 466 950
Austria	1 680 780 000	0,30	504 234 000
Polonia	1 794 467 000	0,30	538 340 100
Portogallo	935 338 000	0,30	280 601 400
Romania	637 693 000	0,30	191 307 900
Slovenia	191 853 000	0,30	57 555 900
Slovacchia	288 504 000	0,30	86 551 200
Finlandia	941 017 000	0,30	282 305 100
Svezia	2 085 481 000	0,15	312 822 150
Regno Unito	11 056 622 000	0,30	3 316 986 600
Totale	64 687 704 000		16 620 148 350




TABELLA 3

Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul reddito nazionale lordo a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 4)

Stato membro	1% del reddito nazionale lordo	Aliquota uniforme di risorse proprie «base complementare»	Risorse proprie «base complementare» all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	4 308 573 000	0,5 162 548 ⁽¹⁾	2 224 321 322
Bulgaria	482 549 000		249 118 218
Repubblica ceca	1 708 216 000		881 874 642
Danimarca	2 940 730 000		1 518 165 862
Germania	32 928 958 000		16 999 731 324
Estonia	217 108 000		112 083 039
Irlanda	2 314 297 000		1 194 766 843
Grecia	1 817 266 000		938 172 223
Spagna	11 578 873 000		5 977 648 307
Francia	23 241 543 000		11 998 557 213
Croazia	463 003 000		239 027 503
Italia	17 052 647 000		8 803 510 192
Cipro	179 095 000		92 458 646
Lettonia	264 521 000		136 560 225
Lituania	392 408 000		202 582 498
Lussemburgo	372 683 000		192 399 373
Ungheria	1 168 247 000		603 113 075
Malta	98 431 000		50 815 472
Paesi Bassi	7 128 827 000		3 680 290 875
Austria	3 606 465 000		1 861 854 725
Polonia	4 228 476 000		2 182 970 864
Portogallo	1 870 676 000		965 745 390
Romania	1 749 516 000		903 195 963
Slovenia	409 103 000		211 201 371
Slovacchia	823 049 000		424 902 964
Finlandia	2 207 433 000		1 139 597 795
Svezia	4 888 885 000	2 523 910 154	
Regno Unito	23 336 858 000	12 047 764 036	
Totale	151 778 436 000		78 356 340 114

(¹) Calcolo dell'aliquota: (78 356 340 114) / (151 778 436 000) = 0,516254760419326.




TABELLA 4

Calcolo della riduzione lorda del contributo RNL per la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia e il suo finanziamento, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 6)

Stato membro	Riduzione lorda	Quota percentuale della base RNL	Chiave RNL applicata alla riduzione lorda	Finanziamento della riduzione
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (3)
Belgio		2,84	31 242 775	31 242 775
Bulgaria		0,32	3 499 110	3 499 110
Repubblica ceca		1,13	12 386 794	12 386 794
Danimarca	- 141 660 311	1,94	21 324 129	- 120 336 182
Germania		21,70	238 777 900	238 777 900
Estonia		0,14	1 574 316	1 574 316
Irlanda		1,52	16 781 672	16 781 672
Grecia		1,20	13 177 549	13 177 549
Spagna		7,63	83 961 933	83 961 933
Francia		15,31	168 531 504	168 531 504
Croazia		0,31	3 357 376	3 357 376
Italia		11,24	123 653 935	123 653 935
Cipro		0,12	1 298 672	1 298 672
Lettonia		0,17	1 918 122	1 918 122
Lituania		0,26	2 845 470	2 845 470
Lussemburgo		0,25	2 702 438	2 702 438
Ungheria		0,77	8 471 315	8 471 315
Malta		0,06	713 753	713 753
Paesi Bassi	- 757 337 819	4,70	51 693 295	- 705 644 524
Austria		2,38	26 151 576	26 151 576
Polonia		2,79	30 661 967	30 661 967
Portogallo		1,23	13 564 841	13 564 841
Romania		1,15	12 686 273	12 686 273
Slovenia		0,27	2 966 530	2 966 530
Slovacchia		0,54	5 968 179	5 968 179
Finlandia		1,45	16 006 769	16 006 769
Svezia	- 201 593 520	3,22	35 450 794	- 166 142 726
Regno Unito		15,38	169 222 663	169 222 663
Totale	- 1 100 591 650	100,00	1 100 591 650	0



TABELLA 5.1

Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo del 2016 a norma dell'articolo 4 della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 5)

Descrizione	Coefficiente ⁽¹⁾ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	17,5 900%	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	7,6 814%	
3. (1) – (2)	9,9 086%	
4. Spesa ripartita totale		117 477 286 403
5. Spese relative all'allargamento ⁽²⁾		25 506 896 869
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) – (5)		91 970 389 534
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		6 014 542 348
8. Vantaggio del Regno Unito ⁽³⁾		1 128 635 343
9. Correzione britannica di base = (7) – (8)		4 885 907 005
10. Guadagni imprevisi provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁽⁴⁾		– 46 683 873
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) – (10)		4 932 590 878
⁽¹⁾ Percentuali arrotondate. ⁽²⁾ L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all'Unione dopo il 30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia. ⁽³⁾ Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL. ⁽⁴⁾ Questi guadagni imprevisi corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10 al 20% al 1° gennaio 2014 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).		




TABELLA 5.2

Correzione degli squilibri di bilancio per il Regno Unito per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 4 della decisione 2007/436/CE, Euratom (capitolo 3 5)

Descrizione	Coefficiente ⁽¹⁾ (%)	Importo
1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa	16,2 955%	
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento	6,0 959%	
3. (1) - (2)	10,1 996%	
4. Spesa ripartita totale		134 745 129 775
5. Spese relative all'allargamento ⁽²⁾		31 288 595 815
6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell'allargamento = (4) - (5)		103 456 533 960
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) × 0,66		6 964 389 260
8. Vantaggio del Regno Unito ⁽³⁾		931 944 129
9. Correzione britannica di base = (7) - (8)		6 032 445 131
10. Guadagni imprevisi provenienti dalle risorse proprie tradizionali ⁽⁴⁾		10 994 751
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) - (10) ⁽⁵⁾		6 021 450 379
⁽¹⁾ Percentuali arrotondate. ⁽²⁾ L'importo delle spese relative all'allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all'Unione dopo il 30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia. ⁽³⁾ Il «vantaggio» è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa PNL/RNL. ⁽⁴⁾ Questi guadagni imprevisi corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall'aumento — dal 10 al 20% al 1 gennaio 2014 — della percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT). ⁽⁵⁾ La differenza di -98 402 760 EUR tra l'importo definitivo della correzione britannica del 2013 (6 021 450 379 EUR, come qui calcolato) e l'importo della correzione britannica del 2013 precedentemente iscritto in bilancio (5 923 047 619 EUR, iscritti nel BR n. 5/2016) è finanziata nel capitolo 35 del PBR n. 6/2017 (cfr. tabella 6.2).		




TABELLA 6.1

Calcolo del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito fissata a – 4 932 590 878 EUR (capitolo 1 5)

Stato membro	Parti nelle basi RNL	Parti senza il Regno Unito	Parti senza la Germania, i Paesi Bassi, l'Austria, la Svezia e il Regno Unito	3/4 della parte di Germania, Paesi Bassi, Austria, Svezia nella colonna 2	Importo della colonna 4 ripartito secondo la chiave della colonna 3	Chiave di finanziamento	Chiave di finanziamento applicata alla correzione
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4) + (5)	(7)
Belgio	2,84	3,35	5,39		1,53	4,88	240 885 677
Bulgaria	0,32	0,38	0,60		0,17	0,55	26 978 571
Repubblica ceca	1,13	1,33	2,14		0,61	1,94	95 503 724
Danimarca	1,94	2,29	3,68		1,04	3,33	164 411 683
Germania	21,70	25,64	0,00	– 19,23	0,00	6,41	316 145 831
Estonia	0,14	0,17	0,27		0,08	0,25	12 138 174
Irlanda	1,52	1,80	2,90		0,82	2,62	129 388 779
Grecia	1,20	1,41	2,27		0,64	2,06	101 600 542
Spagna	7,63	9,01	14,49		4,11	13,12	647 356 946
Francia	15,31	18,10	29,09		8,25	26,34	1 299 398 854
Croazia	0,31	0,36	0,58		0,16	0,52	25 885 784
Italia	11,24	13,28	21,35		6,05	19,33	953 387 216
Cipro	0,12	0,14	0,22		0,06	0,20	10 012 925
Lettonia	0,17	0,21	0,33		0,09	0,30	14 788 961
Lituania	0,26	0,31	0,49		0,14	0,44	21 938 927
Lussemburgo	0,25	0,29	0,47		0,13	0,42	20 836 132
Ungheria	0,77	0,91	1,46		0,41	1,32	65 314 890
Malta	0,06	0,08	0,12		0,03	0,11	5 503 126
Paesi Bassi	4,70	5,55	0,00	– 4,16	0,00	1,39	68 442 765
Austria	2,38	2,81	0,00	– 2,11	0,00	0,70	34 625 113
Polonia	2,79	3,29	5,29		1,50	4,79	236 407 577
Portogallo	1,23	1,46	2,34		0,66	2,12	104 586 612
Romania	1,15	1,36	2,19		0,62	1,98	97 812 744
Slovenia	0,27	0,32	0,51		0,15	0,46	22 872 318
Slovacchia	0,54	0,64	1,03		0,29	0,93	46 015 401
Finlandia	1,45	1,72	2,76		0,78	2,50	123 414 177
Svezia	3,22	3,81	0,00	– 2,85	0,00	0,95	46 937 429
Regno Unito	15,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Totale	100,00	100,00	100,00	– 28,35	28,35	100,00	4 932 590 878

I calcoli sono effettuati con quindici decimali.




TABELLA 6.2

Finanziamento della correzione britannica definitiva per il 2013 (capitolo 35)

Stato membro	Importo
	(1)
Belgio	3 427 431
Bulgaria	1 515 290
Repubblica ceca	2 998 256
Danimarca	6 889 492
Germania	8 754 255
Estonia	368 634
Irlanda	5 640 096
Grecia	2 191 253
Spagna	- 651 779
Francia	18 525 521
Croazia	824 776
Italia	25 072 902
Cipro	228 695
Lettonia	81 908
Lituania	1 117 632
Lussemburgo	2 999 679
Ungheria	1 214 768
Malta	320 388
Paesi Bassi	1 151 037
Austria	418 805
Polonia	2 257 310
Portogallo	1 399 728
Romania	2 993 513
Slovenia	916 682
Slovacchia	2 214 808
Finlandia	4 965 839
Svezia	565 841
Regno Unito	- 98 402 760
Totale	0




TABELLA 7

Riepilogo del finanziamento (1) del bilancio generale per tipo di risorsa propria e per Stato membro


Stato membro	Risorse proprie tradizionali (RPT)				Risorsa propria basata sull'IVA	Risorsa propria basata sull'IRL	Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi gli adeguamenti				Totale risorse proprie (2)
	Contributi netti nel settore dello zucchero (80%)	Dazi doganali netti (80%)	Totale delle risorse proprie tradizionali nette (80%)	Costi di riscossione (20% delle RPT lordi) (p.m.)			Risorse proprie basate su IVA	Risorsa propria basata sull'IRL	Riduzione a favore di Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Svezia	Correzione a favore del Regno Unito	
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (3) + (9)
Belgio	7 000 000	2 180 792 231	2 187 792 231	546 948 058	545 106 000	2 224 321 322	31 242 775	244 313 108	3 044 983 205	3,21	5 232 775 436
Bulgaria	400 000	74 252 985	74 652 985	18 663 246	69 507 900	249 118 218	3 499 110	28 493 861	350 619 089	0,37	425 272 074
Repubblica ceca	3 600 000	253 894 259	257 494 259	64 373 565	208 775 100	881 874 642	12 386 794	98 501 980	1 201 538 516	1,27	1 459 032 775
Danimarca	3 600 000	333 053 412	336 653 412	84 163 353	328 630 800	1 518 165 862	- 120 336 182	171 301 175	1 897 761 655	2,00	2 234 415 067
Germania	28 100 000	4 214 682 435	4 242 782 435	1 060 695 604	2 016 873 750	16 999 731 324	238 777 900	324 900 086	19 580 283 060	20,62	23 823 065 495
Estonia	0	29 059 618	29 059 618	7 264 905	32 566 200	112 083 039	1 574 316	12 506 808	158 730 363	0,17	187 789 981
Irlanda	0	277 104 213	277 104 213	69 276 053	246 984 000	1 194 766 843	16 781 672	135 028 875	1 593 561 390	1,68	1 870 665 603
Grecia	1 500 000	156 903 067	158 403 067	39 600 767	218 107 200	938 172 223	13 177 549	103 791 795	1 273 248 767	1,34	1 431 651 834
Spagna	5 000 000	1 521 384 214	1 526 384 214	381 596 054	1 533 648 300	5 977 648 307	83 961 933	646 705 167	8 241 963 707	8,68	9 768 347 921
Francia	33 000 000	1 599 033 778	1 632 033 778	408 008 445	3 050 158 800	11 998 557 213	168 531 504	1 317 924 375	16 535 171 892	17,41	18 167 205 670
Croazia	1 900 000	45 759 463	47 659 463	11 914 866	69 450 450	239 027 503	3 357 376	26 710 560	338 545 889	0,36	386 205 352
Italia	5 000 000	1 910 669 874	1 915 669 874	478 917 469	1 948 907 400	8 803 510 192	123 653 935	978 460 118	11 854 531 645	12,48	13 770 201 519
Cipro	0	20 285 123	20 285 123	5 071 281	26 864 250	92 458 646	1 298 672	10 241 620	130 863 188	0,14	151 148 311
Lettonia	0	40 664 595	40 664 595	10 166 149	31 988 700	136 560 225	1 918 122	14 870 869	185 337 916	0,20	226 002 511
Lituania	900 000	76 989 117	77 889 117	19 472 279	49 670 100	202 582 498	2 845 470	23 056 559	278 154 627	0,29	356 043 744
Lussemburgo	0	19 530 328	19 530 328	4 882 582	55 902 450	192 399 373	2 702 438	23 835 811	274 840 072	0,29	294 370 400
Ungheria	2 200 000	140 108 872	142 308 872	35 577 218	145 071 000	603 113 075	8 471 315	66 529 658	823 185 048	0,87	965 493 920
Malta	0	11 888 025	11 888 025	2 972 006	14 764 650	50 815 472	713 753	5 823 514	72 117 389	0,08	84 005 414
Paesi Bassi	7 700 000	2 433 176 899	2 440 876 899	610 219 225	456 466 950	3 680 290 875	- 705 644 524	69 593 802	3 500 707 103	3,69	5 941 584 002
Austria	3 400 000	204 077 771	207 477 771	51 869 443	504 234 000	1 861 854 725	26 151 576	35 043 918	2 427 284 219	2,56	2 634 761 990
Polonia	13 700 000	608 648 035	622 348 035	155 587 009	538 340 100	2 182 970 864	30 661 967	238 664 887	2 990 637 818	3,15	3 612 985 853
Portogallo	200 000	138 316 233	138 516 233	34 629 058	280 601 400	965 745 390	13 564 841	105 986 340	1 365 897 971	1,44	1 504 414 204
Romania	1 000 000	148 034 222	149 034 222	37 258 556	191 307 900	903 195 963	12 686 273	100 806 257	1 207 996 393	1,27	1 357 030 615
Slovenia	0	67 648 526	67 648 526	16 912 132	57 555 900	211 201 371	2 966 530	23 789 000	295 512 801	0,31	363 161 327
Slovacchia	1 400 000	95 670 300	97 070 300	24 267 575	86 551 200	424 902 964	5 968 179	48 230 209	565 652 552	0,60	662 722 852
Finlandia	800 000	140 486 269	141 286 269	35 321 567	282 305 100	1 139 597 795	16 006 769	128 380 016	1 566 289 680	1,65	1 707 575 949
Svezia	2 800 000	497 410 082	500 210 082	125 052 521	312 822 150	2 523 910 154	- 166 142 726	47 503 270	2 718 092 848	2,86	3 218 302 930
Regno Unito	10 100 000	3 134 476 054	3 144 576 054	786 144 014	3 316 986 600	12 047 764 036	169 222 663	- 5 030 993 638	10 502 979 661	11,06	13 647 555 715
Totale	133 300 000	20 374 000 000	20 507 300 000	5 126 825 000	16 620 148 350	78 356 340 114	0	0	94 976 488 464	100,00%	115 483 788 464

(1) p.m. (risorse proprie + altre entrate = totale delle entrate = totale delle spese); (115 483 788 464 + 11 286 922 689 = 126 770 711 153 = 126 770 711 153).

(2) Totale delle risorse proprie in percentuale dell'IRL: ((115 483 788 464) / (15 177 843 600 000)) = 0,76%; massimale delle risorse proprie in percentuale dell'IRL: 1,20%.

B. STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO

Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 6/2018	Nuovo importo
1	RISORSE PROPRIE	125 313 448 674	- 9 829 660 210	115 483 788 464
3	ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI	6 404 529 791	0,—	6 404 529 791
4	ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE	1 490 262 072		1 490 262 072
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMIN- ISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI	70 200 866		70 200 866
6	CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE	60 000 000		60 000 000
7	INTERESSI DI MORA E MULTE	1 120 000 000	2 110 000 000	3 230 000 000
8	ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI	6 928 960		6 928 960
9	ENTRATE VARIE	25 001 000		25 001 000
	TOTALE GENERALE	134 490 371 363	- 7 719 660 210	126 770 711 153




TITOLO 1

RISORSE PROPRIE

- CAPITOLO 1 1 — CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM)**
- CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM**
- CAPITOLO 1 3 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM**
- CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 6/2018	Nuovo importo
	CAPITOLO 1 1			
1 1 0	<i>Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti</i>	p.m.		p.m.
1 1 1	<i>Contributi connessi all'ammasso dello zucchero</i>	p.m.		p.m.
1 1 3	<i>Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata e sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione</i>	p.m.		p.m.
1 1 7	<i>Tassa sulla produzione</i>	133 300 000		133 300 000
1 1 8	<i>Prelevi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio</i>	p.m.		p.m.
1 1 9	<i>Prelievo di eccedenza</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 1 1 — TOTALE	133 300 000		133 300 000
	CAPITOLO 1 2			
1 2 0	<i>Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	21 333 700 000	- 959 700 000	20 374 000 000
	CAPITOLO 1 2 — TOTALE	21 333 700 000	- 959 700 000	20 374 000 000
	CAPITOLO 1 3			
1 3 0	<i>Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	16 598 937 750	21 210 600	16 620 148 350
	CAPITOLO 1 3 — TOTALE	16 598 937 750	21 210 600	16 620 148 350
	CAPITOLO 1 4			
1 4 0	<i>Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	87 247 510 924	- 8 891 170 810	78 356 340 114
	CAPITOLO 1 4 — TOTALE	87 247 510 924	- 8 891 170 810	78 356 340 114



CAPITOLO 1 5 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

CAPITOLO 1 6 — RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO RNL ANNUO CONCESSA AI PAESI BASSI E ALLA SVEZIA

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 6/2018	Nuovo importo
1 5 0	CAPITOLO 1 5			
	<i>Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	0,—		0,—
	CAPITOLO 1 5 — TOTALE	0,—		0,—
1 6 0	CAPITOLO 1 6			
	<i>Riduzione lorda del contributo RNL annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom</i>	0,—		0,—
	CAPITOLO 1 6 — TOTALE	0,—		0,—
Titolo 1 — Totale		125 313 448 674	- 9 829 660 210	115 483 788 464



TITOLO 1
RISORSE PROPRIE

CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

1 2 0 *Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom*

Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 6/2018	Nuovo importo
21 333 700 000	- 959 700 000	20 374 000 000


Commento

La destinazione dei dazi doganali in quanto risorse proprie al finanziamento delle spese comuni è una logica conseguenza della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione. Il presente articolo può comprendere prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione europea sugli scambi con paesi terzi e dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).



CAPITOLO 1 2 — DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM (seguito)

1 2 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2017	Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017	Nuovo importo
Belgio	2 113 800 000	66 992 231	2 180 792 231
Bulgaria	67 900 000	6 352 985	74 252 985
Repubblica ceca	265 700 000	- 11 805 741	253 894 259
Danimarca	415 800 000	- 82 746 588	333 053 412
Germania	4 415 800 000	- 201 117 565	4 214 682 435
Estonia	29 900 000	- 840 382	29 059 618
Irlanda	333 500 000	- 56 395 787	277 104 213
Grecia	155 400 000	1 503 067	156 903 067
Spagna	1 501 400 000	19 984 214	1 521 384 214
Francia	1 743 100 000	- 144 066 222	1 599 033 778
Croazia	47 300 000	- 1 540 537	45 759 463
Italia	1 952 000 000	- 41 330 126	1 910 669 874
Cipro	19 600 000	685 123	20 285 123
Lettonia	34 000 000	6 664 595	40 664 595
Lituania	85 900 000	- 8 910 883	76 989 117
Lussemburgo	19 000 000	530 328	19 530 328
Ungheria	150 100 000	- 9 991 128	140 108 872
Malta	13 200 000	- 1 311 975	11 888 025
Paesi Bassi	2 555 700 000	- 122 523 101	2 433 176 899
Austria	223 600 000	- 19 522 229	204 077 771
Polonia	602 600 000	6 048 035	608 648 035
Portogallo	136 800 000	1 516 233	138 316 233
Romania	141 000 000	7 034 222	148 034 222
Slovenia	73 600 000	- 5 951 474	67 648 526
Slovacchia	100 600 000	- 4 929 700	95 670 300
Finlandia	137 600 000	2 886 269	140 486 269
Svezia	575 000 000	- 77 589 918	497 410 082
Regno Unito	3 423 800 000	- 289 323 946	3 134 476 054
<i>Totale dell'articolo 1 2 0</i>	<i>21 333 700 000</i>	<i>- 959 700 000</i>	<i>20 374 000 000</i>



CAPITOLO 13 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

130 Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom

Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 6/2018	Nuovo importo
16 598 937 750	21 210 600	16 620 148 350

Commento

L'aliquota uniforme applicata, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole dell'Unione, è fissata allo 0,30 %. L'imponibile da prendere in considerazione a tal fine è limitato al 50 % del RNL di ciascuno Stato membro. Limitatamente al periodo 2014-2020, l'aliquota di prelievo della risorsa propria basata sull'IVA per la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia è stata fissata allo 0,15 %.

Basi giuridiche

Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 2, paragrafo 4.



CAPITOLO 1 3 — RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM (seguito)

1 3 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2017	Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017	Nuovo importo
Belgio	530 323 200	14 782 800	545 106 000
Bulgaria	64 650 300	4 857 600	69 507 900
Repubblica ceca	212 455 800	- 3 680 700	208 775 100
Danimarca	318 802 500	9 828 300	328 630 800
Germania	2 025 927 900	- 9 054 150	2 016 873 750
Estonia	32 484 900	81 300	32 566 200
Irlanda	251 320 200	- 4 336 200	246 984 000
Grecia	233 254 800	- 15 147 600	218 107 200
Spagna	1 470 944 400	62 703 900	1 533 648 300
Francia	2 984 214 000	65 944 800	3 050 158 800
Croazia	68 895 300	555 150	69 450 450
Italia	1 872 447 000	76 460 400	1 948 907 400
Cipro	26 562 750	301 500	26 864 250
Lettonia	31 362 900	625 800	31 988 700
Lituania	48 017 700	1 652 400	49 670 100
Lussemburgo	54 522 600	1 379 850	55 902 450
Ungheria	140 130 000	4 941 000	145 071 000
Malta	14 510 700	253 950	14 764 650
Paesi Bassi	432 688 500	23 778 450	456 466 950
Austria	482 235 600	21 998 400	504 234 000
Polonia	566 854 800	- 28 514 700	538 340 100
Portogallo	268 796 700	11 804 700	280 601 400
Romania	178 125 900	13 182 000	191 307 900
Slovenia	55 640 700	1 915 200	57 555 900
Slovacchia	82 906 200	3 645 000	86 551 200
Finlandia	279 193 200	3 111 900	282 305 100
Svezia	320 007 300	- 7 185 150	312 822 150
Regno Unito	3 551 661 900	- 234 675 300	3 316 986 600
<i>Totale dell'articolo 1 3 0</i>	16 598 937 750	21 210 600	16 620 148 350



CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

1 4 0 Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom

Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 6/2018	Nuovo importo
87 247 510 924	- 8 891 170 810	78 356 340 114

Commento


La risorsa basata sull'RNL è una risorsa «complementare» che fornisce le entrate necessarie per coprire, in un determinato esercizio, le spese eccedenti l'importo generato dalle risorse proprie tradizionali, dai versamenti a titolo dell'IVA e dalle altre entrate. La risorsa basata sull'RNL assicura implicitamente l'equilibrio ex ante del bilancio generale dell'Unione.

L'aliquota di prelievo della risorsa RNL viene determinata in funzione delle entrate supplementari necessarie per finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre risorse (versamenti a titolo dell'IVA, risorse proprie tradizionali e altre entrate). Un'aliquota di prelievo viene quindi applicata all'RNL di ciascuno degli Stati membri.

L'aliquota da applicare al reddito nazionale lordo degli Stati membri per il presente esercizio finanziario è dello 0,5163%.

Basi giuridiche


Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).



CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM (seguito)

1 4 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2017	Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017	Nuovo importo
Belgio	2 470 811 750	- 246 490 428	2 224 321 322
Bulgaria	255 418 816	- 6 300 598	249 118 218
Repubblica ceca	931 715 610	- 49 840 968	881 874 642
Danimarca	1 650 958 606	- 132 792 744	1 518 165 862
Germania	18 717 060 757	- 1 717 329 433	16 999 731 324
Estonia	124 278 230	- 12 195 191	112 083 039
Irlanda	1 160 058 097	34 708 746	1 194 766 843
Grecia	1 031 624 294	- 93 452 071	938 172 223
Spagna	6 569 903 096	- 592 254 789	5 977 648 307
Francia	13 183 786 758	- 1 185 229 545	11 998 557 213
Croazia	260 035 805	- 21 008 302	239 027 503
Italia	9 693 154 464	- 889 644 272	8 803 510 192
Cipro	100 257 435	- 7 798 789	92 458 646
Lettonia	155 153 455	- 18 593 230	136 560 225
Lituania	224 027 258	- 21 444 760	202 582 498
Lussemburgo	205 788 031	- 13 388 658	192 399 373
Ungheria	654 537 786	- 51 424 711	603 113 075
Malta	54 768 635	- 3 953 163	50 815 472
Paesi Bassi	4 099 872 073	- 419 581 198	3 680 290 875
Austria	2 024 012 963	- 162 158 238	1 861 854 725
Polonia	2 451 562 504	- 268 591 640	2 182 970 864
Portogallo	1 062 920 738	- 97 175 348	965 745 390
Romania	1 001 363 913	- 98 167 950	903 195 963
Slovenia	229 109 626	- 17 908 255	211 201 371
Slovacchia	460 783 364	- 35 880 400	424 902 964
Finlandia	1 229 056 454	- 89 458 659	1 139 597 795
Svezia	2 901 826 721	- 377 916 567	2 523 910 154
Regno Unito	14 343 663 685	- 2 295 899 649	12 047 764 036
<i>Totale dell'articolo 1 4 0</i>	87 247 510 924	- 8 891 170 810	78 356 340 114



CAPITOLO 15 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

1 5 0 *Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom*

Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 6/2018	Nuovo importo
0,—		0,—

Commento

Il meccanismo di correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito (correzione britannica) è stato istituito dal Consiglio europeo di Fontainebleau del giugno 1984 e dalla risultante decisione relativa alle risorse proprie del 1985. Lo scopo di questo meccanismo era di ridurre lo squilibrio di bilancio del Regno Unito tramite una riduzione dei suoi versamenti all'Unione.

Basi giuridiche


Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare gli articoli 4 e 5.



CAPITOLO 1 5 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO (seguito)

1 5 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2017	Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017	Nuovo importo
Belgio	259 335 598	- 18 449 921	240 885 677
Bulgaria	26 808 676	169 895	26 978 571
Repubblica ceca	97 792 567	- 2 288 843	95 503 724
Danimarca	173 284 078	- 8 872 395	164 411 683
Germania	336 225 054	- 20 079 223	316 145 831
Estonia	13 044 203	- 906 029	12 138 174
Irlanda	121 759 321	7 629 458	129 388 779
Grecia	108 278 950	- 6 678 408	101 600 542
Spagna	689 574 892	- 42 217 946	647 356 946
Francia	1 383 765 970	- 84 367 116	1 299 398 854
Croazia	27 293 273	- 1 407 489	25 885 784
Italia	1 017 390 340	- 64 003 124	953 387 216
Cipro	10 522 988	- 510 063	10 012 925
Lettonia	16 284 856	- 1 495 895	14 788 961
Lituania	23 513 828	- 1 574 901	21 938 927
Lussemburgo	21 599 445	- 763 313	20 836 132
Ungheria	68 700 073	- 3 385 183	65 314 890
Malta	5 748 498	- 245 372	5 503 126
Paesi Bassi	73 648 300	- 5 205 535	68 442 765
Austria	36 358 479	- 1 733 366	34 625 113
Polonia	257 315 203	- 20 907 626	236 407 577
Portogallo	111 563 815	- 6 977 203	104 586 612
Romania	105 102 831	- 7 290 087	97 812 744
Slovenia	24 047 272	- 1 174 954	22 872 318
Slovacchia	48 363 672	- 2 348 271	46 015 401
Finlandia	129 001 366	- 5 587 189	123 414 177
Svezia	52 127 140	- 5 189 711	46 937 429
Regno Unito	- 5 238 450 688	305 859 810	- 4 932 590 878
<i>Totale dell'articolo 1 5 0</i>	0	0	0



CAPITOLO 16 — RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO RNL ANNUO CONCESSA AI PAESI BASSI E ALLA SVEZIA

160 *Riduzione lorda del contributo RNL annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE, Euratom*

Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 6/2018	Nuovo importo
0,—		0,—

Commento

Articolo destinato a riportare le riduzioni del contributo annuo RNL di alcuni Stati membri conformemente alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39), in particolare l'articolo 10a, paragrafo 6.


Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5.



CAPITOLO 1 6 — RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO RNL ANNUO CONCESSA AI PAESI BASSI E ALLA SVEZIA (seguito)

1 6 0 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2017	Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017	Nuovo importo
Belgio	31 168 279	74 496	31 242 775
Bulgaria	3 222 004	277 106	3 499 110
Repubblica ceca	11 753 211	633 583	12 386 794
Danimarca	- 120 834 144	497 962	- 120 336 182
Germania	236 108 063	2 669 837	238 777 900
Estonia	1 567 719	6 597	1 574 316
Irlanda	14 633 658	2 148 014	16 781 672
Grecia	13 013 518	164 031	13 177 549
Spagna	82 876 639	1 085 294	83 961 933
Francia	166 308 075	2 223 429	168 531 504
Croazia	3 280 245	77 131	3 357 376
Italia	122 275 177	1 378 758	123 653 935
Cipro	1 264 707	33 965	1 298 672
Lettonia	1 957 197	- 39 075	1 918 122
Lituania	2 826 012	19 458	2 845 470
Lussemburgo	2 595 932	106 506	2 702 438
Ungheria	8 256 726	214 589	8 471 315
Malta	690 884	22 869	713 753
Paesi Bassi	- 705 619 608	- 24 916	- 705 644 524
Austria	25 532 095	619 481	26 151 576
Polonia	30 925 458	- 263 491	30 661 967
Portogallo	13 408 310	156 531	13 564 841
Romania	12 631 796	54 477	12 686 273
Slovenia	2 890 124	76 406	2 966 530
Slovacchia	5 812 594	155 585	5 968 179
Finlandia	15 504 044	502 725	16 006 769
Svezia	- 164 988 163	- 1 154 563	- 166 142 726
Regno Unito	180 939 448	- 11 716 785	169 222 663
<i>Totale dell'articolo 1 6 0</i>	0	0	0



TITOLO 3
ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI


CAPITOLO 3 0 — ECCEDENZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

CAPITOLO 3 1 — SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10B, DEL REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 609/2014

CAPITOLO 3 2 — SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10B, DEL REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 609/2014


CAPITOLO 3 3 — COMPENSAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI PER L'IVA E LE RISORSE PROPRIE BASATE SULL'RNL DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 6/2018	Nuovo importo
	CAPITOLO 3 0			
3 0 0	Ecceденza disponibile dell'esercizio precedente	6 404 529 791		6 404 529 791
3 0 2	Ecceденza di risorse proprie risultanti dal riversamento dell'ecceденza del Fondo di garanzia per le azioni esterne	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 0 — TOTALE	6 404 529 791		6 404 529 791
	CAPITOLO 3 1			
3 1 0	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10b, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995			
3 1 0 3	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10b, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995	p.m.		p.m.
	Articolo 3 1 0 — Totale	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 1 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 2			
3 2 0	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10b, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995			
3 2 0 3	Risultato dell'applicazione dell'articolo 10b, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente gli esercizi a partire dal 1995	p.m.		p.m.
	Articolo 3 2 0 — Totale	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 2 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 3			
3 3 0	Compensazione degli adeguamenti per l'IVA e le risorse proprie basate sull'RNL degli esercizi precedenti	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 3 — TOTALE	p.m.		p.m.



- CAPITOLO 3 4 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI A DETERMINE POLITICHE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA**
CAPITOLO 3 5 — RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO
CAPITOLO 3 6 — RISULTATO DEGLI AGGIORNAMENTI INTERMEDI DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO
CAPITOLO 3 7 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI SULLE RISORSE PROPRIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 6/2018	Nuovo importo
	CAPITOLO 3 4			
3 4 0	<i>'Adeguamento dell'impatto della non partecipazione di taluni Stati membri a determinate politiche dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 4 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 5			
3 5 0	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito			
3 5 0 4	Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito	p.m.	0,—	0,—
	<i>Articolo 3 5 0 — Totale</i>	p.m.	0,—	0,—
	CAPITOLO 3 5 — TOTALE	p.m.	0,—	0,—
	CAPITOLO 3 6			
3 6 0	Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito			
3 6 0 4	Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 3 6 0 — Totale</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 6 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 7			
3 7 0	Adeguamento relative all'attuazione delle decisioni sulle risorse proprie	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 3 7 — TOTALE	p.m.		p.m.
	Titolo 3 — Totale	6 404 529 791	0,—	6 404 529 791



TITOLO 3
ECEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI

CAPITOLO 3 5 — RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

3 5 0 Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

3 5 0 4 Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 6/2018	Nuovo importo
p.m.	0,—	0,—


Commento

Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito.
Le cifre corrispondono al risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo della correzione per l'esercizio 2013.

Basi giuridiche

Articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

Articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).




CAPITOLO 3 5 — RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO (seguito)

3 5 0 (seguito)

3 5 0 4 (seguito)

Stati membri	Bilancio 2017	Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2017	Nuovo importo
Belgio	p.m.	3 427 431	3 427 431
Bulgaria	p.m.	1 515 290	1 515 290
Repubblica ceca	p.m.	2 998 256	2 998 256
Danimarca	p.m.	6 889 492	6 889 492
Germania	p.m.	8 754 255	8 754 255
Estonia	p.m.	368 634	368 634
Irlanda	p.m.	5 640 096	5 640 096
Grecia	p.m.	2 191 253	2 191 253
Spagna	p.m.	- 651 779	- 651 779
Francia	p.m.	18 525 521	18 525 521
Croazia	p.m.	824 776	824 776
Italia	p.m.	25 072 902	25 072 902
Cipro	p.m.	228 695	228 695
Lettonia	p.m.	81 908	81 908
Lituania	p.m.	1 117 632	1 117 632
Lussemburgo	p.m.	2 999 679	2 999 679
Ungheria	p.m.	1 214 768	1 214 768
Malta	p.m.	320 388	320 388
Paesi Bassi	p.m.	1 151 037	1 151 037
Austria	p.m.	418 805	418 805
Polonia	p.m.	2 257 310	2 257 310
Portogallo	p.m.	1 399 728	1 399 728
Romania	p.m.	2 993 513	2 993 513
Slovenia	p.m.	916 682	916 682
Slovacchia	p.m.	2 214 808	2 214 808
Finlandia	p.m.	4 965 839	4 965 839
Svezia	p.m.	565 841	565 841
Regno Unito	p.m.	- 98 402 760	- 98 402 760
Totale della voce 3 5 0 4	p.m.	0	0



TITOLO 7
INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE
CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 6/2018	Nuovo importo
	CAPITOLO 7 0			
7 0 0	Interessi di mora			
7 0 0 0	Interessi di mora relativi alle risorse proprie messe a disposizione dagli Stati membri	5 000 000		5 000 000
7 0 0 1	Altri interessi di mora	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 7 0 0 — Totale</i>	5 000 000		5 000 000
7 0 1	Interessi connessi a multe e penalità	15 000 000		15 000 000
7 0 2	Interessi sui depositi nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
7 0 9	Altri interessi	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 7 0 — TOTALE	20 000 000		20 000 000
	CAPITOLO 7 1			
7 1 0	Multe, penalità periodiche e altre sanzioni connesse all'attuazione delle norme in materia di concorrenza	1 100 000 000	2 110 000 000	3 210 000 000
7 1 1	Penalità e somme forfetarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato	p.m.		p.m.
7 1 2	Multe che sanzionano le frodi e le irregolarità commesse a danno degli interessi finanziari dell'Unione	p.m.		p.m.
7 1 3	Multe nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
7 1 9	Altre multe e penalità			
7 1 9 0	Altre multe e penalità — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
7 1 9 1	Altre multe e penalità senza destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 7 1 9 — Totale</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 7 1 — TOTALE	1 100 000 000	2 110 000 000	3 210 000 000
	Titolo 7 — Totale	1 120 000 000	2 110 000 000	3 230 000 000



TITOLO 7
INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ

7 1 0 *Multe, penalità periodiche e altre sanzioni connesse all'attuazione delle norme in materia di concorrenza*

Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 6/2018	Nuovo importo
1 100 000 000	2 110 000 000	3 210 000 000

Commento

La Commissione può infliggere multe, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le multe devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione non riscuote l'importo dovuto se l'impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'impresa deve fornire alla Commissione un pagamento provvisorio o una garanzia finanziaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni entro la data di scadenza del termine di pagamento.


Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).



SEZIONE III
COMMISSIONE



COMMISSIONE

ENTRATE


TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE

CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 6/2018	Nuovo importo
	CAPITOLO 7 0			
7 0 0	Interessi di mora			
7 0 0 0	Interessi di mora relativi alle risorse proprie messe a disposizione dagli Stati membri	5 000 000		5 000 000
7 0 0 1	Altri interessi di mora	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 7 0 0 — Totale</i>	5 000 000		5 000 000
7 0 1	Interessi connessi a multe e penalità	15 000 000		15 000 000
7 0 2	Interessi sui depositi nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
7 0 9	Altri interessi	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 7 0 — TOTALE	20 000 000		20 000 000
	CAPITOLO 7 1			
7 1 0	Multe, penalità periodiche e altre sanzioni connesse all'attuazione delle norme in materia di concorrenza	1 100 000 000	2 110 000 000	3 210 000 000
7 1 1	Penalità di mora e somme forfetarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato	p.m.		p.m.
7 1 2	Multe che sanzionano le frodi e le irregolarità commesse a danno degli interessi finanziari dell'Unione	p.m.		p.m.
7 1 3	Multe nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
7 1 9	Altre multe e penalità			
7 1 9 0	Altre multe e penalità — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
7 1 9 1	Altre multe e penalità senza destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 7 1 9 — Totale</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 7 1 — TOTALE	1 100 000 000	2 110 000 000	3 210 000 000
	Titolo 7 — Totale	1 120 000 000	2 110 000 000	3 230 000 000



COMMISSIONE

TITOLO 7
INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ

7 1 0 *Multe, penalità periodiche e altre sanzioni connesse all'attuazione delle norme in materia di concorrenza*

Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 6/2018	Nuovo importo
1 100 000 000	2 110 000 000	3 210 000 000

Commento

La Commissione può infliggere multe, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le multe devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione non riscuote l'importo dovuto se l'impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'impresa deve fornire alla Commissione un pagamento provvisorio o una garanzia finanziaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni entro la data di scadenza del termine di pagamento.


Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).



COMMISSIONE

SPESE

Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI	3 361 394 801	3 115 247 301			3 361 394 801	3 115 247 301
02	MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI	2 455 727 091	2 260 420 906			2 455 727 091	2 260 420 906
03	CONCORRENZA	108 427 562	108 427 562			108 427 562	108 427 562
04	OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE	14 313 326 529	10 725 565 124		- 1 150 000 000	14 313 326 529	9 575 565 124
05	AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	57 537 879 867	54 110 140 315	- 3 400 000	- 781 900 000	57 534 479 867	53 328 240 315
06	MOBILITÀ E TRASPORTI	3 783 964 054	1 815 351 093			3 783 964 054	1 815 351 093
07	AMBIENTE	472 838 520	388 338 137			472 838 520	388 338 137
08	RICERCA E INNOVAZIONE	6 192 803 780	5 911 660 897			6 192 803 780	5 911 660 897
09	RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE	2 008 048 360	2 164 759 630			2 008 048 360	2 164 759 630
10	RICERCA DIRETTA	401 736 330	401 569 370			401 736 330	401 569 370
11	AFFARI MARITTIMI E PESCA	1 090 330 395	752 871 678	- 207 268	- 207 268	1 090 123 127	752 664 410
	Riserve (40 02 41)	14 809 522	14 809 522	- 11 166 522	- 10 361 522	3 643 000	4 448 000
		1 105 139 917	767 681 200	- 11 373 790	- 10 568 790	1 093 766 127	757 112 410
12	STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI	85 913 287	88 425 287			85 913 287	88 425 287
	Riserve (40 02 41)	4 856 000	3 267 000			4 856 000	3 267 000
		90 769 287	91 692 287			90 769 287	91 692 287
13	POLITICA REGIONALE E URBANA	39 825 339 821	26 768 072 268	- 46 000 000	- 4 815 693 246	39 779 339 821	21 952 379 022
	Riserve (40 01 40, 40 02 41)	23 625 000	12 375 000			23 625 000	12 375 000
		39 848 964 821	26 780 447 268	- 46 000 000	- 4 815 693 246	39 802 964 821	21 964 754 022
14	FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE	178 361 995	161 007 995			178 361 995	161 007 995
15	ISTRUZIONE E CULTURA	3 366 357 284	3 146 029 354			3 366 357 284	3 146 029 354
16	COMUNICAZIONE	211 571 438	210 059 438			211 571 438	210 059 438
17	SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	564 254 603	541 521 603	- 560 000	- 560 000	563 694 603	540 961 603



COMMISSIONE


Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18	MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI	3 419 137 519	2 800 013 252		- 259 650 000	3 419 137 519	2 540 363 252
	Riserve (40 02 41)	40 000 000	28 000 000	0,—	0,—	40 000 000	p.m.
		3 459 137 519	2 828 013 252		- 259 650 000	3 459 137 519	2 540 363 252
19	STRUMENTI DI POLITICA ESTERA	738 187 747	699 292 859			738 187 747	699 292 859
20	COMMERCIO	113 201 323	111 701 323			113 201 323	111 701 323
21	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO	3 702 842 929	3 339 435 538			3 702 842 929	3 339 435 538
22	POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO	4 508 080 400	3 856 253 509		- 673 288 174	4 508 080 400	3 182 965 335
23	AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE	1 052 651 277	1 254 755 387			1 052 651 277	1 254 755 387
24	LOTTA CONTRO LA FRODE	82 246 700	80 192 081			82 246 700	80 192 081
25	COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE	232 305 442	232 055 442			232 305 442	232 055 442
26	AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE	1 065 512 732	1 063 133 732			1 065 512 732	1 063 133 732
	Riserve (40 01 40)	4 644 253	4 644 253			4 644 253	4 644 253
		1 070 156 985	1 067 777 985			1 070 156 985	1 067 777 985
27	BILANCIO	76 142 758	76 142 758			76 142 758	76 142 758
28	AUDIT	19 227 094	19 227 094			19 227 094	19 227 094
29	STATISTICHE	143 533 663	127 573 663			143 533 663	127 573 663
30	PENSIONI E SPESE CONNESSE	1 796 802 000	1 796 802 000			1 796 802 000	1 796 802 000
31	SERVIZI LINGUISTICI	407 877 123	407 877 123			407 877 123	407 877 123
32	ENERGIA	1 643 319 742	1 316 740 381			1 643 319 742	1 316 740 381
33	GIUSTIZIA E CONSUMATORI	270 997 258	238 117 353			270 997 258	238 117 353
34	AZIONE PER IL CLIMA	146 724 470	102 431 675			146 724 470	102 431 675
40	RISERVE	594 658 775	378 095 775	- 11 166 522	- 38 361 522	583 492 253	339 734 253
	Totale	155 971 724 669	130 569 308 903	- 61 333 790	- 7 719 660 210	155 910 390 879	122 849 648 693
	Di cui riserve (40 01 40, 40 02 41)	87 934 775	63 095 775	- 11 166 522	- 10 361 522	76 768 253	24 734 253



COMMISSIONE

TITOLO 04
OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE»	103 133 045	103 133 045			103 133 045	103 133 045
04 02	FONDO SOCIALE EUROPEO	13 399 726 072	9 891 741 079		- 1 150 000 000	13 399 726 072	8 741 741 079
04 03	OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE	264 640 500	214 691 000			264 640 500	214 691 000
04 04	FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE (FEG)	p.m.	25 000 000			p.m.	25 000 000
04 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	p.m.	50 000 000			p.m.	50 000 000
04 06	FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI	545 826 912	441 000 000			545 826 912	441 000 000
	Titolo 04 — Totale	14 313 326 529	10 725 565 124		- 1 150 000 000	14 313 326 529	9 575 565 124



COMMISSIONE

TITOLO 04
OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 02	FONDO SOCIALE EUROPEO							
04 02 01	Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 1 (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 02	Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 03	Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 1 (prima del 2000)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 04	Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 2 (2000-2006)		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 05	Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 2 (prima del 2000)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 06	Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 3 (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 07	Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 3 (prima del 2000)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 08	Completamento di Equal (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 09	Completamento d'iniziative comunitarie precedenti al 2000	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 10	Completamento del Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 11	Completamento del Fondo sociale europeo — Azioni innovatrici e assistenza tecnica (prima del 2000)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 17	Completamento del Fondo sociale europeo — Convergenza (2007-2013)	1,2	p.m.	510 000 000			p.m.	510 000 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 02 18	Completamento del Fondo sociale europeo — PEACE (2007-2013)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
04 02 19	Completamento del Fondo sociale europeo — Competitività regionale e occupazione (2007-2013)	1,2	p.m.	190 000 000			p.m.	190 000 000
04 02 20	Completamento del Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)	1,2	p.m.	500 000			p.m.	500 000
04 02 60	Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1,2	7 346 787 700	4 979 660 000		- 667 462 307	7 346 787 700	4 312 197 693
04 02 61	Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1,2	1 907 753 625	1 109 539 000		- 148 720 085	1 907 753 625	960 818 915
04 02 62	Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1,2	3 629 184 747	2 490 475 000		- 333 817 608	3 629 184 747	2 156 657 392
04 02 63	Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa							
04 02 63 01	Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa	1,2	16 000 000	11 000 000			16 000 000	11 000 000
04 02 63 02	Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	1,2	p.m.	567 079			p.m.	567 079
	Articolo 04 02 63 — Subtotale		16 000 000	11 567 079			16 000 000	11 567 079
04 02 64	Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile	1,2	500 000 000	600 000 000			500 000 000	600 000 000
	Capitolo 04 02 — Totale		13 399 726 072	9 891 741 079		- 1 150 000 000	13 399 726 072	8 741 741 079

Commento

L'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale enunciati nell'articolo 174 sia sostenuta dall'azione svolta dall'Unione attraverso i Fondi strutturali, fra cui il Fondo sociale europeo (FSE). I compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti in conformità dell'articolo 177 TFUE.

L'articolo 80 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme precise sulle rettifiche finanziarie applicabili al FSE.



COMMISSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

Le eventuali entrate provenienti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritte agli articoli 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 o 6 5 4 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L'articolo 177 del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso degli importi del prefinanziamento applicabili al FSE.

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla voce 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39.


Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 83, 100 e 102.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4, l'articolo 80 e l'articolo 177.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).



COMMISSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)*Atti di riferimento*

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2005.

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

04 02 60 Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 346 787 700	4 979 660 000		- 667 462 307	7 346 787 700	4 312 197 693

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno FSE nell'ambito dell'obiettivo di crescita e occupazione nelle regioni meno sviluppate, per il periodo di programmazione 2014-2020. Il processo di recupero di tali regioni arretrate dal punto di vista economico e sociale richiede un impegno sostenuto a lungo termine. Questa categoria riguarda le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27.

La promozione della parità tra donne e uomini a livello orizzontale e mediante azioni specifiche dovrebbe essere parte integrante del sostegno fornito dal FSE, al fine di migliorare l'occupabilità delle donne e la loro partecipazione al mercato del lavoro. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla non discriminazione sul mercato del lavoro, alla lotta contro la femminilizzazione della povertà, all'accesso all'istruzione e all'assistenza all'infanzia a prezzi accessibili.


Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c).

04 02 61 Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 907 753 625	1 109 539 000		- 148 720 085	1 907 753 625	960 818 915



COMMISSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)**04 02 61** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno fornito dal FSE nell'ambito dell'obiettivo di investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nel periodo di programmazione 2014-2020 in una nuova categoria di regioni, le «regioni in transizione», che sostituisce il sistema di *phasing-in* e *phasing-out* del periodo 2007-2013. Questa categoria comprende tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media PIL dell'UE-27.

Azioni specifiche nell'ambito dell'integrazione della dimensione di genere e della parità di genere dovrebbero essere parte integrante del sostegno fornito dal FSE, al fine di migliorare l'occupabilità delle donne e la loro partecipazione al mercato del lavoro. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla non discriminazione sul mercato del lavoro, alla lotta contro la femminilizzazione della povertà, all'accesso all'istruzione e all'assistenza all'infanzia a prezzi accessibili.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).


04 02 62 **Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»**

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 629 184 747	2 490 475 000		- 333 817 608	3 629 184 747	2 156 657 392

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno FSE nell'ambito dell'obiettivo di crescita e occupazione nelle regioni più sviluppate, per il periodo di programmazione 2014-2020. Mentre gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione, lo stanziamento è destinato a coprire sfide importanti alle quali tutti gli Stati membri devono rispondere, ad esempio la concorrenza globale nell'economia della conoscenza, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e la polarizzazione sociale esacerbata dal clima economico attuale. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite superiore al 90 % della media dell'UE-27.

Azioni specifiche nell'ambito dell'integrazione della dimensione di genere e della parità di genere dovrebbero essere parte integrante del sostegno fornito dal FSE, al fine di migliorare l'occupabilità delle donne e la loro partecipazione al mercato del lavoro. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla non discriminazione sul mercato del lavoro, alla lotta contro la femminilizzazione della povertà, all'accesso all'istruzione e ai servizi per l'infanzia a prezzi accessibili.



COMMISSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

04 02 62 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).


Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a).



COMMISSIONE

TITOLO 05
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»	135 331 385	135 331 385	- 900 000	- 900 000	134 431 385	134 431 385
05 02	MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI	2 806 800 000	2 766 337 000			2 806 800 000	2 766 337 000
05 03	PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA	39 661 700 000	39 661 700 000			39 661 700 000	39 661 700 000
05 04	SVILUPPO RURALE	14 355 548 697	11 201 022 443	- 1 500 000	- 780 000 000	14 354 048 697	10 421 022 443
05 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE	199 000 000	89 970 000			199 000 000	89 970 000
05 06	ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»	8 285 849	8 285 849			8 285 849	8 285 849
05 07	AUDIT DELLE SPESE AGRICOLE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (FEAGA)	85 279 139	83 900 515			85 279 139	83 900 515
05 08	STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»	48 810 940	41 944 954	- 1 000 000	- 1 000 000	47 810 940	40 944 954
05 09	ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO	237 123 857	121 648 169			237 123 857	121 648 169
Titolo 05 — Totale		57 537 879 867	54 110 140 315	- 3 400 000	- 781 900 000	57 534 479 867	53 328 240 315



COMMISSIONE

TITOLO 05
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 6/2018	Nuovo importo
05 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»				
05 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»	5,2	100 777 140		100 777 140
05 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»				
05 01 02 01	Personale esterno	5,2	3 419 215		3 419 215
05 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	6 490 597		6 490 597
	<i>Articolo 05 01 02 — Subtotale</i>		9 909 812		9 909 812
05 01 03	Spese connesse ad attrezzature e servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»	5,2	6 292 864		6 292 864
05 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»				
05 01 04 01	Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica non operativa	2	7 682 000	- 900 000	6 782 000
05 01 04 03	Spese di supporto per l'assistenza preadesione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (IPA)	4	459 960		459 960
05 01 04 04	Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Assistenza tecnica non operativa	2	4 910 000		4 910 000
	<i>Articolo 05 01 04 — Subtotale</i>		13 051 960	- 900 000	12 151 960
05 01 05	Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»				
05 01 05 01	Spese relative ai funzionari e personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	1 535 400		1 535 400
05 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	433 545		433 545
05 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	830 664		830 664
	<i>Articolo 05 01 05 — Subtotale</i>		2 799 609		2 799 609
05 01 06	Agenzie esecutive				
05 01 06 01	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari – Contributo dal programma di promozione agricola	2	2 500 000		2 500 000
	<i>Articolo 05 01 06 — Subtotale</i>		2 500 000		2 500 000
	Capitolo 05 01 — Totale		135 331 385	- 900 000	134 431 385

Commento

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli e a tutte le voci di bilancio del presente capitolo, salvo indicazione contraria.



COMMISSIONE

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)*Basi giuridiche*

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

05 01 04 Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»*Basi giuridiche*

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18).


Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).



COMMISSIONE

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)**05 01 04** (seguito)

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

Regolamento (EU) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

05 01 04 01 Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica non operativa


Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 6/2018	Nuovo importo
7 682 000	- 900 000	6 782 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le attività di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, nonché misure di valutazione, revisione e controllo necessarie per l'attuazione della politica agricola comune e in particolare le misure previste all'articolo 6, lettere a), d), e) e f) del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Sono comprese le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma concernente le risorse genetiche istituito dal regolamento (CE) n. 870/2004, nonché le spese di finanziamento dell'organo di conciliazione nell'ambito della liquidazione dei conti della politica agricola comune (onorari, materiale, viaggi e riunioni).


Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 174 del regolamento finanziario.



COMMISSIONE

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 04	SVILUPPO RURALE							
05 04 01	Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006							
05 04 01 14	Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 05 04 01 — Subtotale		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 04 03	Completamento di altre misure							
05 04 03 02	Risorse genetiche vegetali e animali — Completamento delle misure precedenti	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 05 04 03 — Subtotale		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 04 05	Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2007-2013)							
05 04 05 01	Programmi di sviluppo rurale	2	p.m.	1 280 000 000	- 780 000 000		p.m.	500 000 000
05 04 05 02	Assistenza tecnica operativa	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 05 04 05 — Subtotale		p.m.	1 280 000 000	- 780 000 000		p.m.	500 000 000
05 04 51	Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento — Periodo di programmazione precedente il 2000	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 04 52	Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento e dello strumento temporaneo a favore dello sviluppo rurale nei nuovi Stati membri finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 04 60	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — FEASR (2014 - 2020)							
05 04 60 01	Promozione dello sviluppo rurale sostenibile e di un settore agricolo unionale più equilibrato sotto il profilo territoriale e ambientale, innovativo e rispettoso del clima	2	14 337 026 697	9 902 000 000			14 337 026 697	9 902 000 000
05 04 60 02	Assistenza tecnica operativa	2	18 522 000	19 022 443	- 1 500 000		17 022 000	19 022 443
05 04 60 03	Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 05 04 60 — Subtotale		14 355 548 697	9 921 022 443	- 1 500 000		14 354 048 697	9 921 022 443
	Capitolo 05 04 — Totale		14 355 548 697	11 201 022 443	- 1 500 000	- 780 000 000	14 354 048 697	10 421 022 443



COMMISSIONE

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE (seguito)

05 04 05 Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2007-2013)*Commento*

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 1 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 177 del regolamento finanziario.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutte le linee del presente articolo salvo diversa indicazione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).


Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

Atti di riferimento

Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), GU L 105 del 13.4.2013, pag. 1.

05 04 05 01 Programmi di sviluppo rurale

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 280 000 000		- 780 000 000	p.m.	500 000 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE *(seguito)***05 04 05** *(seguito)*05 04 05 01 *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire gli stanziamenti dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

05 04 60 **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — FEASR (2014 - 2020)***Commento*

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 1 dello stato delle entrate relative ai programmi 2014-2020 possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi linea di tale capitolo conformemente agli articoli 21 e 177 del regolamento finanziario.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutte le linee del presente articolo salvo diversa indicazione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).



COMMISSIONE


CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE (seguito)**05 04 60** (seguito)

05 04 60 02 Assistenza tecnica operativa

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 522 000	19 022 443	- 1 500 000		17 022 000	19 022 443

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica per iniziativa della Commissione, previste dagli articoli da 51 a 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013, dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Lo stanziamento comprende la Rete europea per lo sviluppo rurale e la Rete del partenariato europeo per l'innovazione.



COMMISSIONE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 08	STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»							
05 08 01	Rete di informazione contabile agricola (RICA)	2	18 000 830	17 811 386			18 000 830	17 811 386
05 08 02	Indagini sulla struttura delle aziende agricole	2	250 000	1 436 500			250 000	1 436 500
05 08 03	Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricole	2	16 090 110	7 330 573			16 090 110	7 330 573
05 08 06	Azioni di informazione sulla politica agricola comune	2	8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000
05 08 09	Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica operativa	2	6 270 000	6 270 000	- 1 000 000	- 1 000 000	5 270 000	5 270 000
05 08 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
05 08 77 06	Azione preparatoria — Osservatorio dei prezzi e dei margini agricoli	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 08 77 08	Progetto pilota — Programma di scambio per giovani agricoltori	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 08 77 09	Azione preparatoria — Risorse genetiche vegetali e animali dell'Unione	2	p.m.	384 800			p.m.	384 800
05 08 77 10	Progetto pilota — Agropolo: sviluppo di una regione transfrontaliera europea modello di agribusiness	2	p.m.	201 695			p.m.	201 695
05 08 77 11	Progetto pilota — Agroforestazione	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 08 77 12	Progetto pilota — Piccoli comuni ecosociali	2	p.m.	120 000			p.m.	120 000
05 08 77 13	Progetto pilota — Migliorare i criteri e le strategie di prevenzione e gestione delle crisi nel settore agricolo	2	p.m.	90 000			p.m.	90 000
05 08 77 14	Progetto pilota — Ristrutturazione della filiera del miele e programma di allevamento e selezione di api resistenti alla varroa	2	200 000	210 000			200 000	210 000
05 08 77 15	Progetto pilota — Analisi dei modi migliori con cui le organizzazioni di produttori (OP) possono formarsi, svolgere le loro attività ed essere sostenute	2	p.m.	90 000			p.m.	90 000
	Articolo 05 08 77 — Subtotale		200 000	1 096 495			200 000	1 096 495
05 08 80	Partecipazione dell'Unione a: «Nutrire il pianeta — Energia per la vita», Esposizione universale del 2015 a Milano	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Capitolo 05 08 — Totale		48 810 940	41 944 954	- 1 000 000	- 1 000 000	47 810 940	40 944 954



COMMISSIONE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)*Commento*

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 174 del regolamento finanziario.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli e a tutte le voci di bilancio del presente capitolo, salvo indicazione contraria.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


05 08 09 Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica operativa

Bilancio 2018	Bilancio rettificativo n. 6/2018	Nuovo importo
6 270 000	- 1 000 000	5 270 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese effettuate conformemente all'articolo 6, lettere a), d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 1306/2013.


Lo stanziamento comprende inoltre le spese per la costituzione di una banca di dati analitici per i prodotti del settore vitivinicolo di cui all'articolo 89, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.



COMMISSIONE

TITOLO 11
AFFARI MARITTIMI E PESCA

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA»	43 874 839	43 874 839			43 874 839	43 874 839
11 03	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE	123 590 478	118 590 478	- 207 268	- 207 268	123 383 210	118 383 210
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	14 809 522	14 809 522	- 11 166 522	- 10 361 522	3 643 000	4 448 000
		138 400 000	133 400 000	- 11 373 790	- 10 568 790	127 026 210	122 831 210
11 06	FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)	922 865 078	590 406 361			922 865 078	590 406 361
	Titolo 11 — Totale	1 090 330 395	752 871 678	- 207 268	- 207 268	1 090 123 127	752 664 410
	Riserve (40 02 41)	14 809 522	14 809 522	- 11 166 522	- 10 361 522	3 643 000	4 448 000
		1 105 139 917	767 681 200	- 11 373 790	- 10 568 790	1 093 766 127	757 112 410



COMMISSIONE

TITOLO 11
AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 03	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE							
11 03 01	<i>Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi</i>	2	118 390 478	113 390 478			118 390 478	113 390 478
	<i>Riserve (40 02 41)</i>		14 809 522	14 809 522	- 11 166 522	- 10 361 522	3 643 000	4 448 000
			133 200 000	128 200 000	- 11 166 522	- 10 361 522	122 033 478	117 838 478
11 03 02	<i>Promozione dello sviluppo sostenibile della gestione della pesca e governance marittima conformemente agli obiettivi della PCP (contributi obbligatori agli organismi internazionali)</i>	2	5 200 000	5 200 000	- 207 268	- 207 268	4 992 732	4 992 732
	Capitolo 11 03 — Totale		123 590 478	118 590 478	- 207 268	- 207 268	123 383 210	118 383 210
	<i>Riserve (40 02 41)</i>		14 809 522	14 809 522	- 11 166 522	- 10 361 522	3 643 000	4 448 000
			138 400 000	133 400 000	- 11 373 790	- 10 568 790	127 026 210	122 831 210

11 03 01 *Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi*

	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 03 01	118 390 478	113 390 478			118 390 478	113 390 478
<i>Riserve (40 02 41)</i>	14 809 522	14 809 522	- 11 166 522	- 10 361 522	3 643 000	4 448 000
Totale	133 200 000	128 200 000	- 11 166 522	- 10 361 522	122 033 478	117 838 478

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese derivanti dagli accordi in materia di pesca che l'Unione ha negoziato o intende rinnovare o rinegoziare con paesi terzi.

L'Unione può inoltre negoziare nuovi accordi di partenariato in materia di pesca che dovrebbero essere finanziati a titolo di questo articolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).



COMMISSIONE

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE (seguito)

11 03 01 (seguito)

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), in particolare l'articolo 31.

Regolamenti e decisioni riguardanti la conclusione degli accordi/protocolli in materia di pesca tra l'Unione/Comunità e i governi dei paesi seguenti:

Status (a partire da Settembre 2016)	Paese	Base giuridica	Data	Gazzetta ufficiale	Durata
Accordi applicati in via provvisoria o in vigore (contropartita finanziaria dovuta nel 2017 iscritta all'articolo 11 03 01)	Capo Verde	Decisione 2014/948/UE	15 dicembre 2014	L 369, 24.12.2014	dal 23.12.2014 al 22.12.2018
	Costa d'Avorio	Decisione 2014/102/UE	28 gennaio 2014	L 54, 22.2.2014	dall'1.7.2013 al 30.6.2018
	Groenlandia	Decisione 2015/2103/UE	16 novembre 2015	L 305, 21.11.2015	dall'1.1.2016 al 31.12.2020
	Liberia	Decisione 2015/2312/UE	30 novembre 2015	L 328, 12.12.2015	dal 9.12.2015 all'8.12.2020
	Madagascar	Decisione 2014/929/UE	15 dicembre 2014	L 365, 19.12.2014	dall'1.1.2015 al 31.12.2018
	Mauritania	Decisione 2015/2191/UE	10 novembre 2015	L 315, 1.12.2015	dal 16.11.2015 al 15.11.2019
	Marocco	Decisione 2013/785/UE	16 dicembre 2013	L 349, 21.12.2013	dal 15.7.2014 al 14.7.2018
	São Tomé e Príncipe	Decisione 2014/334/UE	19 maggio 2014	L 168, 7.6.2014	Dal 23.5.2014 al 22.5.2018
	Seychelles	Decisione 2014/5/UE	16 dicembre 2013	L 4, 9.1.2014	dal 18.1.2014 al 17.1.2020
	Senegal	Decisione 2014/733/UE	8 ottobre 2014	L 304, 23.10.2014	dal 20.10.2014 al 19.10.2019
Accordi in fase di negoziato o procedura legislativa in corso (compensazione finanziaria iscritta all'articolo 40 02 41)	Isole Cook	Decisione 2016/776/UE	29 aprile 2016	L 131, 20.5.2016	2016-2020 (la data esatta dipende dalla firma)
	Maurizio	Decisione 2014/146/UE	28 gennaio 2014	L 79 del 18.3.2014.	dal 28.1.2014 al 27.1.2017
	Comore	Decisione 2014/369/UE	13 maggio 2014	L 179, 19.6.2014	dall'1.1.2014 al 31.12.2016
	Guinea-Bissau	Decisione 2014/782/UE	16 ottobre 2014	L 328, 13.11.2014	dal 24.11.2014 al 23.11.2017
	Mozambico	Decisione 2012/306/UE	12 giugno 2012	L 153 del 14.6.2012	dall'1.2.2012 al 31.1.2015
	Gabon	Decisione 2013/462/UE	22 luglio 2013	L 250 del 20.9.2013	dal 24.7.2013 al 23.7.2016



COMMISSIONE

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE *(seguito)***11 03 02** *Promozione dello sviluppo sostenibile della gestione della pesca e governance marittima conformemente agli obiettivi della PCP (contributi obbligatori agli organismi internazionali)*

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 200 000	5 200 000	- 207 268	- 207 268	4 992 732	4 992 732

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare la partecipazione attiva dell'Unione alle organizzazioni internazionali di pesca incaricate di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse aliutiche in alto mare. Esso copre tra l'altro i contributi obbligatori alle seguenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e altre organizzazioni internazionali:

- Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (Ccamlr),
- Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO),
- Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT),
- Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC),
- Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO),
- Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI),
- Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM),
- Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO),
- Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA),
- Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC, ex MHL),
- Accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (AIDCP),
- Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC),
- Organizzazione regionale di gestione della pesca del Pacifico meridionale (SPREMO),
- Commissione della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT),
- Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS).



COMMISSIONE

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE *(seguito)***11 03 02** *(seguito)*

Stanziamiento destinato a coprire altresì i contributi finanziari dell'Unione agli organi creati dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1982, in particolare l'Autorità internazionale dei fondali marini e il Tribunale internazionale per il diritto del mare.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

Decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26).

Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10).

Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).

Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmata a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

Decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).


Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34).

Decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

Decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).



COMMISSIONE

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE *(seguito)***11 03 02** *(seguito)*

Decisione 2005/938/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2005, relativa all'approvazione a nome della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (GU L 348 del 30.12.2005, pag. 26).

Decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidati tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

Decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), in particolare gli articoli 29 e 30.


Decisione (UE) 2015/2437 del Consiglio, del 14 dicembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 27).



COMMISSIONE

TITOLO 13
POLITICA REGIONALE E URBANA

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA» Riserve (40 01 40)	89 356 102	89 356 102			89 356 102	89 356 102
		1 125 000	1 125 000			1 125 000	1 125 000
		90 481 102	90 481 102			90 481 102	90 481 102
13 03	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI	29 218 751 321	19 339 955 381		- 4 700 820 682	29 218 751 321	14 639 134 699
13 04	FONDO DI COESIONE (FC)	9 080 135 577	5 748 249 495			9 080 135 577	5 748 249 495
13 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRI- TORIALE	115 060 568	264 279 412		- 68 872 564	115 060 568	195 406 848
13 06	FONDO DI SOLI- DARIETÀ	1 287 200 013	1 287 200 013	- 46 000 000	- 46 000 000	1 241 200 013	1 241 200 013
13 07	REGOLAMENTO SUGLI AIUTI	34 836 240	39 031 865			34 836 240	39 031 865
13 08	PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE RIFORME STRUTTURALI (SRSP) — ASSISTENZA TECNICA OPERATIVA Riserve (40 02 41)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
		22 500 000	11 250 000			22 500 000	11 250 000
		22 500 000	11 250 000			22 500 000	11 250 000
Titolo 13 — Totale		39 825 339 821	26 768 072 268	- 46 000 000	- 4 815 693 246	39 779 339 821	21 952 379 022
Riserve (40 01 40, 40 02 41)		23 625 000	12 375 000			23 625 000	12 375 000
		39 848 964 821	26 780 447 268	- 46 000 000	- 4 815 693 246	39 802 964 821	21 964 754 022



COMMISSIONE

TITOLO 13
POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI


Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI							
13 03 01	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 1 (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 02	Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 03	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 1 (prima del 2000)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 04	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 05	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (prima del 2000)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 06	Completamento di Urban (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 07	Completamento dei programmi precedenti — Iniziative comunitarie (anteriori al 2000)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 08	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 09	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovative (prima del 2000)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 12	Contributo dell'Unione al Fondo internazionale per l'Irlanda	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 13	Completamento dell'iniziativa comunitaria Interreg III (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 14	Sostegno a favore delle regioni confinanti con i paesi candidati — Completamento di programmi precedenti (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 16	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza	1,2	p.m.	452 134 177			p.m.	452 134 177



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)


Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 17	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — PEACE	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 18	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione	1,2	p.m.	106 686 990			p.m.	106 686 990
13 03 19	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea	1,2	p.m.	25 585 650			p.m.	25 585 650
13 03 20	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa	1,2	p.m.	1 610 747			p.m.	1 610 747
13 03 31	Completamento dell'Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico, nonché miglioramento delle conoscenze sulla strategia delle macroregioni (2007-2013)	1,2	p.m.	154 965			p.m.	154 965
13 03 40	Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione di convergenza (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 41	Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione relativa alla competitività regionale e all'occupazione (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 60	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1,2	18 775 111 553	12 457 677 000		- 3 441 410 203	18 775 111 553	9 016 266 797
13 03 61	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1,2	3 719 489 334	2 204 431 000		- 491 788 711	3 719 489 334	1 712 642 289
13 03 62	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1,2	4 622 273 189	3 043 052 000		- 510 253 467	4 622 273 189	2 532 798 533
13 03 63	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1,2	222 029 433	139 873 000			222 029 433	139 873 000
13 03 64	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea							
13 03 64 01	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea	1,2	1 731 601 443	783 299 000		- 257 368 301	1 731 601 443	525 930 699



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)


Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 64	(seguito)							
13 03 64 02	Partecipazione dei paesi candidati e candidati potenziali al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (IPA II)	4	9 396 205	1 312 500			9 396 205	1 312 500
13 03 64 03	Partecipazione dei paesi del vicinato europeo al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (strumento europeo di vicinato, ENI)	4	1 459 650	231 000			1 459 650	231 000
	<i>Articolo 13 03 64 — Subtotale</i>		1 742 457 298	784 842 500		- 257 368 301	1 742 457 298	527 474 199
13 03 65	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa							
13 03 65 01	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa	1,2	74 000 000	69 400 000			74 000 000	69 400 000
13 03 65 02	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	1,2	p.m.	1 028 043			p.m.	1 028 043
	<i>Articolo 13 03 65 — Subtotale</i>		74 000 000	70 428 043			74 000 000	70 428 043
13 03 66	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Azioni innovative nell'ambito dello Sviluppo Urbano Sostenibile							
		1,2	53 090 514	42 472 411			53 090 514	42 472 411
13 03 67	Strategie macro-regionali 2014-2020 — Strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico — Assistenza tecnica							
		1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 68	Strategie macro-regionali 2014-2020 — Strategia dell'Unione europea per la regione Danubiana — Assistenza tecnica							
		1,2	p.m.	500 000			p.m.	500 000
13 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
13 03 77 01	Progetto pilota — Coordinamento a livello paneuropeo dei metodi di integrazione dei rom	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 03	Azione preparatoria — Promozione di un contesto più favorevole al micro-credito in Europa	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 06	Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione su scala globale	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 07	Azione preparatoria — Definizione del modello di governance per la regione danubiana dell'Unione — Coordinamento migliore ed efficace	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 08	Progetto pilota — Verso una comune identità regionale, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana	1,2	p.m.	322 551			p.m.	322 551



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 03 77	(seguito)							
13 03 77 09	Azione preparatoria sul Forum atlantico per la strategia atlantica dell'Unione europea	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 10	Azione preparatoria — Accompagnamento di Mayotte o di qualsiasi altro territorio potenzialmente interessato nel passaggio allo status di regione ultraperiferica	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 12	Azione preparatoria — Verso un'identità regionale comune, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana	1,2	p.m.	1 234 347			p.m.	1 234 347
13 03 77 13	Progetto pilota — Politica di coesione e sinergie con i fondi di ricerca e sviluppo: la «scala di eccellenza»	1,2	p.m.	600 000			p.m.	600 000
13 03 77 14	Azione preparatoria — Una strategia regionale per la regione del Mare del Nord	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 15	Azione preparatoria — Città del mondo: cooperazione tra l'UE e i paesi terzi in merito allo sviluppo urbano	1,2	p.m.	750 000			p.m.	750 000
13 03 77 16	Progetto pilota — Lo stato effettivo e desiderato del potenziale economico nelle regioni diverse dalla capitale greca Atene	1,2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 03 77 17	Azione preparatoria — Cooperazione UE-CELAC in materia di coesione territoriale	1,2	2 000 000	1 700 000			2 000 000	1 700 000
13 03 77 18	Azione preparatoria — Politica di coesione e sinergie con i fondi di ricerca e sviluppo: scala di eccellenza — la via da seguire	1,2	1 500 000	1 000 000			1 500 000	1 000 000
13 03 77 19	Azione preparatoria — Sostegno alla crescita e alla governance nelle regioni che accusano ritardi in termini di sviluppo	1,2	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
13 03 77 20	Azione preparatoria — I vantaggi economici competitivi e le potenzialità di specializzazione intelligente a livello regionale in Romania	1,2	p.m.	1 000 000			p.m.	1 000 000
13 03 77 21	Progetto pilota — Strategia dell'Unione per la regione adriatica e ionica (EUSAIR): realizzazione e preparazione di iniziative e progetti con un autentico valore aggiunto per l'intera regione	1,2	1 300 000	650 000			1 300 000	650 000
13 03 77 22	Azione preparatoria — Strategia macroregionale per il periodo 2014-2020: strategia dell'UE per la regione alpina	1,2	2 000 000	1 000 000			2 000 000	1 000 000
13 03 77 23	Azione preparatoria — Agenda urbana per l'UE	1,2	2 500 000	1 250 000			2 500 000	1 250 000
	Articolo 13 03 77 — Subtotale		10 300 000	10 506 898			10 300 000	10 506 898
	Capitolo 13 03 — Totale		29 218 751 321	19 339 955 381		- 4 700 820 682	29 218 751 321	14 639 134 699



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)*Commento*

L'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale enunciati nell'articolo 174 sia sostenuta dall'azione svolta dall'Unione attraverso i Fondi strutturali, fra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). In conformità dell'articolo 176, il FESR è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali nell'Unione. I compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti in conformità dell'articolo 177.

L'articolo 80 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme precise sulle rettifiche finanziarie applicabili al FESR.

Le eventuali entrate provenienti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritte agli articoli 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 o 6 5 4 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L'articolo 177 del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso del prefinanziamento applicabili al FESR.

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla linea di bilancio 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche


Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175, 176 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Regolamento (CE) n. 1783/1999, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag.1).

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 83, 100 e 102.



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4, l'articolo 80 e l'articolo 177.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

13 03 60 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 775 111 553	12 457 677 000		- 3 441 410 203	18 775 111 553	9 016 266 797


Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni meno sviluppate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Il processo di recupero di tali regioni arretrate dal punto di vista economico e sociale richiede sforzi sostenuti a lungo termine. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media del PIL dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 61 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 719 489 334	2 204 431 000		- 491 788 711	3 719 489 334	1 712 642 289

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nel periodo 2014-2020 in una nuova categoria di regioni, le «regioni in transizione», che sostituisce il sistema del phasing-out e phasing-in, in vigore nel periodo 2007-2013. Questa categoria comprende le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 62 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»


Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 622 273 189	3 043 052 000		- 510 253 467	4 622 273 189	2 532 798 533

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni più sviluppate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Mentre gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione, lo stanziamento è destinato a coprire sfide importanti alle quali tutti gli Stati membri devono rispondere, ad esempio la concorrenza globale nell'economia della conoscenza, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e la polarizzazione sociale esacerbata dal clima economico attuale. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite superiore al 90 % della media dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)**13 03 62** (seguito)

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 64 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020. Esso intende finanziare la cooperazione transfrontaliera tra regioni limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi e la cooperazione interregionale. Esso comprende inoltre il sostegno ad attività di cooperazione alle frontiere esterne dell'Unione, finanziato nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e dello strumento di assistenza preadesione.

Basi giuridiche


Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag.259).

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 64 01 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 731 601 443	783 299 000		- 257 368 301	1 731 601 443	525 930 699



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)**13 03 64** (seguito)

13 03 64 01 (seguito)

Commento


Stanziamiento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020. Esso intende finanziare la cooperazione transfrontaliera tra regioni limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi e la cooperazione interregionale.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag.259).

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).


Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PRAEDESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PRAEDESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE							
13 05 01	Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di progetti precedenti (2000-2006)							
13 05 01 01	Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di altri interventi precedenti (2000-2006)	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 05 01 02	Strumento per le politiche strutturali di preadesione — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 13 05 01 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 05 02	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Completamento della componente di sviluppo regionale (2007-2013)	4	p.m.	172 258 377		- 9 473 967	p.m.	162 784 410
13 05 03	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Completamento della componente di cooperazione transfrontaliera (CBC) (2007-2013)							
13 05 03 01	Completamento della cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla sottorubrica 1b	1,2	p.m.	20 988 371		- 15 422 489	p.m.	5 565 882
13 05 03 02	Completamento della cooperazione transfrontaliera (CBC) e partecipazione dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale dei Fondi strutturali — Contributo dalla rubrica 4	4	p.m.	6 569 630			p.m.	6 569 630
	<i>Articolo 13 05 03 — Subtotale</i>		p.m.	27 558 001		- 15 422 489	p.m.	12 135 512
13 05 60	Sostegno ad Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (¹), Montenegro, Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia							
13 05 60 01	Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 05 60	(seguito)							
13 05 60 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 13 05 60 — Subtotale		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 05 61	Sostegno all'Islanda							
13 05 61 01	Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 05 61 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 13 05 61 — Subtotale		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 05 62	Sostegno alla Turchia							
13 05 62 01	Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 05 62 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 13 05 62 — Subtotale		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
13 05 63	Integrazione regionale e cooperazione territoriale							
13 05 63 01	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b	1,2	57 530 284	32 231 517		- 21 988 054	57 530 284	10 243 463
13 05 63 02	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4	4	57 530 284	32 231 517		- 21 988 054	57 530 284	10 243 463
	Articolo 13 05 63 — Subtotale		115 060 568	64 463 034		- 43 976 108	115 060 568	20 486 926
	Capitolo 13 05 — Totale		115 060 568	264 279 412		- 68 872 564	115 060 568	195 406 848

(¹) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di giustizia internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

13 05 02 Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Completamento della componente di sviluppo regionale (2007-2013)

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	172 258 377		- 9 473 967	p.m.	162 784 410



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE (seguito)**13 05 02** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato al finanziamento di impegni ancora da liquidare relativi a esercizi precedenti.

A norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

13 05 03 **Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Completamento della componente di cooperazione transfrontaliera (CBC) (2007-2013)****13 05 03 01** Completamento della cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla sottorubrica 1b

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	20 988 371		- 15 422 489	p.m.	5 565 882


Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare nell'ambito del contributo 2007-2013 del Fondo europeo di sviluppo regionale per i progetti di cooperazione transfrontaliera e per l'assistenza tecnica offerta fuori della Commissione e richiesta per l'attuazione negli Stati membri.

A norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE (seguito)**13 05 03** (seguito)

13 05 03 01 (seguito)

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

13 05 63 *Integrazione regionale e cooperazione territoriale*

13 05 63 01 Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
57 530 284	32 231 517		- 21 988 054	57 530 284	10 243 463

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno del FESR a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020 per la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dello Strumento di assistenza preadesione (IPA II).


Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259), e in particolare l'articolo 4.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE (seguito)**13 05 63** (seguito)

13 05 63 02 Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
57 530 284	32 231 517		- 21 988 054	57 530 284	10 243 463

Commento


Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire l'obiettivo specifico dell'integrazione regionale e della cooperazione territoriale che coinvolge i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, gli Stati membri e, ove opportuno, i paesi terzi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).



COMMISSIONE

CAPITOLO 13 06 — FONDO DI SOLIDARIETÀ

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 06	FONDO DI SOLIDARIETÀ							
13 06 01	Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia	9	1 287 200 013	1 287 200 013	- 46 000 000	- 46 000 000	1 241 200 013	1 241 200 013
13 06 02	Assistere gli Stati in fase di negoziato di adesione colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia	9	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
Capitolo 13 06 — Totale			1 287 200 013	1 287 200 013	- 46 000 000	- 46 000 000	1 241 200 013	1 241 200 013

13 06 01 *Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia*

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 287 200 013	1 287 200 013	- 46 000 000	- 46 000 000	1 241 200 013	1 241 200 013

Commento


Articolo destinato ad accogliere gli stanziamenti risultanti dalla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in caso di catastrofi gravi o regionali negli Stati membri. Il sostegno dovrebbe essere prestato in caso di catastrofi naturali agli Stati membri interessati, fissando una scadenza per l'impiego del sostegno finanziario concesso e stabilendo che i paesi beneficiari devono motivare l'utilizzo del sostegno di cui beneficiano. Il sostegno ricevuto, successivamente compensato tramite pagamenti a carico di terzi, ad esempio in base al principio «chi inquina paga» o erogato in eccesso rispetto alla valutazione finale dei danni, dovrebbe essere recuperato.

Ad eccezione degli acconti, la destinazione degli stanziamenti sarà effettuata mediante storni di stanziamenti dalla riserva o, in caso di insufficienti stanziamenti iscritti in riserva, mediante un bilancio rettificativo, contemporaneamente alla decisione di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).


Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884), in particolare l'articolo 10.



COMMISSIONE

TITOLO 17
SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI»	104 399 603	104 399 603			104 399 603	104 399 603
17 03	SANITÀ PUBBLICA	203 947 000	202 972 000			203 947 000	202 972 000
17 04	SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE	255 908 000	234 150 000	- 560 000	- 560 000	255 348 000	233 590 000
	Titolo 17 — Totale	564 254 603	541 521 603	- 560 000	- 560 000	563 694 603	540 961 603



COMMISSIONE

TITOLO 17
SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 04	SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE							
17 04 01	<i>Garantire migliore salute e benessere degli animali e un elevato livello di protezione degli animali nell'Unione</i>	3	165 000 000	151 300 000			165 000 000	151 300 000
17 04 02	<i>Garantire l'individuazione tempestiva degli organismi nocivi per le piante e la loro eradicazione</i>	3	15 000 000	10 000 000			15 000 000	10 000 000
17 04 03	<i>Garantire controlli efficaci, efficienti e affidabili</i>	3	53 558 000	49 500 000			53 558 000	49 500 000
17 04 04	<i>Fondo per misure di emergenza relative alla salute degli animali e delle piante</i>	3	20 000 000	16 000 000			20 000 000	16 000 000
17 04 07	<i>Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività relative alla legislazione sui biocidi</i>	2	1 450 000	1 450 000	- 560 000	- 560 000	890 000	890 000
17 04 10	<i>Contributi ad accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nei settori della sicurezza degli alimenti, della salute e del benessere degli animali, nonché della sanità delle piante</i>	4	300 000	300 000			300 000	300 000
17 04 51	<i>Completamento di misure precedenti riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali e la sanità delle piante</i>	3	p.m.	5 000 000			p.m.	5 000 000
17 04 77	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>							
17 04 77 01	Progetto pilota — Rete europea coordinata per il benessere degli animali	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
17 04 77 02	Azione preparatoria — Posti di controllo (aree di sosta) per il trasporto di animali	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
17 04 77 03	Progetto pilota — Sviluppo di prassi ottimali nel trasporto di animali	2	p.m.	300 000			p.m.	300 000
17 04 77 04	Progetto pilota — Rete dei caseifici agricoli e artigianali europei — Progetto di una «Guida europea di buone prassi igieniche»	2	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
17 04 77 05	Progetto pilota — Istituzione di un mercato interno armonizzato per le carni suine provenienti da suini non castrati chirurgicamente	2	600 000	300 000			600 000	300 000
	Articolo 17 04 77 — Subtotale		600 000	600 000			600 000	600 000
	Capitolo 17 04 — Totale		255 908 000	234 150 000	- 560 000	- 560 000	255 348 000	233 590 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE
(seguito)

17 04 07 Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività relative alla legislazione sui biocidi

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 450 000	1 450 000	- 560 000	- 560 000	890 000	890 000

Commento

Stanziamiento a copertura delle spese per il personale e delle spese amministrative e di funzionamento sostenute dall'Agenzia per l'attuazione della legislazione sui biocidi.

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.


Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche è contenuta nell'allegato «Personale».

Il contributo dell'Unione per il 2017 ammonta a un totale di 4 500 000 EUR. Poiché l'importo delle entrate con destinazione specifica relative all'esecuzione del bilancio 2015 ammonta a 1 450 000 EUR, è iscritto a bilancio un importo di 3 050 000 EUR.

Basi giuridiche


Regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 22).



COMMISSIONE

TITOLO 18
MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI»	68 651 959	68 651 959			68 651 959	68 651 959
18 02	SICUREZZA INTERNA	1 272 712 003	1 291 502 822		- 102 150 000	1 272 712 003	1 189 352 822
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	40 000 000	28 000 000	0,—	0,—	40 000 000	p.m.
		1 312 712 003	1 319 502 822		- 102 150 000	1 312 712 003	1 189 352 822
18 03	ASILO E MIGRAZIONE	1 687 565 120	975 634 892		- 157 500 000	1 687 565 120	818 134 892
18 04	PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA	24 071 000	24 000 000			24 071 000	24 000 000
18 05	ORIZZONTE 2020 — RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA	149 923 837	204 953 259			149 923 837	204 953 259
18 06	POLITICHE ANTIDROGA	18 213 600	18 270 320			18 213 600	18 270 320
18 07	STRUMENTO PER IL SOSTEGNO DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELL'UNIONE	198 000 000	217 000 000			198 000 000	217 000 000
	Titolo 18 — Totale	3 419 137 519	2 800 013 252		- 259 650 000	3 419 137 519	2 540 363 252
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	40 000 000	28 000 000	0,—	0,—	40 000 000	p.m.
		3 459 137 519	2 828 013 252		- 259 650 000	3 459 137 519	2 540 363 252



COMMISSIONE

TITOLO 18
MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02	SICUREZZA INTERNA							
18 02 01	Fondo Sicurezza interna							
18 02 01 01	Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi	3	403 680 352	364 282 173		- 84 000 000	403 680 352	280 282 173
18 02 01 02	Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi	3	292 374 838	162 872 986		- 8 700 000	292 374 838	154 172 986
18 02 01 03	Istituzione di un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Riserve (40 02 41)		40 000 000	28 000 000	0,—	0,—	40 000 000	p.m.
			40 000 000	28 000 000	0,—	0,—	40 000 000	p.m.
	Articolo 18 02 01 — Subtotale		696 055 190	527 155 159		- 92 700 000	696 055 190	434 455 159
	Riserve (40 02 41)		40 000 000	28 000 000	0,—	0,—	40 000 000	p.m.
			736 055 190	555 155 159		- 92 700 000	736 055 190	434 455 159
18 02 02	Strumento Schengen per la Croazia	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 02 03	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	3	281 267 000	281 267 000			281 267 000	281 267 000
18 02 04	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)	3	113 726 613	113 726 613			113 726 613	113 726 613
18 02 05	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)	3	8 721 000	8 721 000			8 721 000	8 721 000
18 02 07	Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)	3	153 334 200	153 334 200			153 334 200	153 334 200
18 02 08	Sistema d'informazione Schengen (SIS II)	3	9 804 000	7 544 300			9 804 000	7 544 300



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 09	Sistema di informazione sui visti (VIS)	3	9 804 000	9 262 550			9 804 000	9 262 550
18 02 51	Completamento delle operazioni e del programma in materia di frontiere esterne, sicurezza e tutela delle libertà	3	p.m.	190 000 000		- 9 450 000	p.m.	180 550 000
18 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
18 02 77 01	Progetto pilota — Completamento della lotta contro il terrorismo	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 02 77 02	Progetto pilota — Nuovi meccanismi integrati di cooperazione tra attori pubblici e privati per identificare i rischi legati alle scommesse sportive	3	p.m.	492 000			p.m.	492 000
	<i>Articolo 18 02 77 — Subtotale</i>		p.m.	492 000			p.m.	492 000
	Capitolo 18 02 — Totale		1 272 712 003	1 291 502 822		- 102 150 000	1 272 712 003	1 189 352 822
	Riserve (40 02 41)		40 000 000	28 000 000	0,—	0,—	40 000 000	p.m.
			1 312 712 003	1 319 502 822		- 102 150 000	1 312 712 003	1 189 352 822

18 02 01 Fondo Sicurezza interna

18 02 01 01 Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
403 680 352	364 282 173		- 84 000 000	403 680 352	280 282 173

Commento

Il fondo Sicurezza interna contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- sostenere una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi, fornire un servizio di alta qualità ai richiedenti il visto, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione clandestina,
- sostenere la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo l'ulteriore armonizzazione delle relative misure di gestione delle frontiere in conformità delle norme comuni dell'Unione e attraverso la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri e tra questi e Frontex, in modo da assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di controllo e protezione delle frontiere esterne, anche attraverso la lotta contro l'immigrazione clandestina, e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'*acquis* di Schengen, garantendo nel contempo l'accesso alla protezione internazionale per coloro che ne hanno bisogno, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento, e prestando debita attenzione alle caratteristiche specifiche delle persone interessate e alla prospettiva di genere.



COMMISSIONE


CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)***18 02 01** *(seguito)*18 02 01 01 *(seguito)*

Stanziamiento destinato a finanziare le spese relative ad azioni realizzate negli o dagli Stati membri, in particolare:

- infrastrutture, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera, per prevenire e contrastare l'attraversamento non autorizzato delle frontiere, l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera, nonché al fine di agevolare i flussi di viaggiatori,
- attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro e il rilevamento di persone,
- sistemi informatici e di comunicazione per la gestione efficiente dei flussi migratori transfrontalieri, ivi compresi gli investimenti nei sistemi attuali e per quelli futuri,
- infrastrutture, edifici, sistemi informatici e di comunicazione, attrezzatura operativa necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare, nonché altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto,
- formazione sull'utilizzo di tale attrezzatura e di tali sistemi, nonché promozione di norme di gestione della qualità e formazione delle guardie di frontiera, eventualmente anche nei paesi terzi, riguardante lo svolgimento della sorveglianza, i compiti di consulenza e di controllo rispetto alla legislazione internazionale in materia di diritti umani, prendendo in considerazione un approccio sensibile alla dimensione di genere, compresa l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani e del contrabbando di persone,
- distacco in paesi terzi di funzionari di collegamento sull'immigrazione e di consulenti in materia di documenti, nonché scambi e distacco di guardie di frontiera fra gli Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo,
- studi, attività di formazione, progetti pilota e altre azioni per l'istituzione progressiva del sistema integrato di gestione delle frontiere esterne di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 515/2014, ivi comprese le azioni finalizzate a promuovere la cooperazione interforze all'interno degli Stati membri o tra gli stessi e le azioni connesse all'interoperabilità e all'armonizzazione dei sistemi di gestione delle frontiere,
- studi, progetti pilota e azioni finalizzati ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione.

Stanziamiento destinato a finanziare inoltre le spese relative ad azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

- sistemi di informazione, strumenti o attrezzature per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi,
- azioni inerenti alla cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi, comprese le operazioni congiunte,
- progetti in paesi terzi finalizzati a migliorare i sistemi di sorveglianza per assicurare la cooperazione con Eurosur,



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)***18 02 01** *(seguito)*18 02 01 01 *(seguito)*

- studi, seminari, seminari pratici, conferenze, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi,
- studi, seminari, seminari pratici, conferenze, formazione attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi.

Stanziamiento destinato inoltre a compensare i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l'attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8) e del regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione. Per essere ammissibili al finanziamento, tali azioni devono, in particolare, perseguire i seguenti obiettivi:

- sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne e di visti, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento del Consiglio (UE) n. 1053/2013, del 7 ottobre 2013, per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e il codice frontiere Schengen, in particolare le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco,
- migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri e nei paesi terzi mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche,
- sostenere lo sviluppo di strumenti statistici, ivi compresi strumenti statistici comuni, e metodi nonché di indicatori comuni, con l'ausilio di dati disaggregati per genere,
- sostenere e seguire l'attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, entro il campo di applicazione dello strumento;
- promuovere il lavoro di rete, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione di migliori pratiche e di approcci innovativi tra le varie parti coinvolte a livello europeo,
- promuovere progetti finalizzati all'armonizzazione e all'interoperabilità delle misure connesse alla gestione delle frontiere in conformità delle norme comuni dell'Unione al fine di sviluppare un sistema europeo integrato di gestione delle frontiere,
- sensibilizzare alle politiche e agli obiettivi dell'Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione,



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)***18 02 01** *(seguito)*18 02 01 01 *(seguito)*

- migliorare la capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche e gli obiettivi dell'Unione,
- sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca,
- sostenere azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013,
- promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Stanziamiento destinato inoltre a coprire l'assistenza finanziaria necessaria per far fronte a un fabbisogno specifico urgente in una situazione di emergenza, ossia di sollecitazione urgente ed eccezionale determinata dall'attraversamento o dal previsto attraversamento della frontiera esterna di uno o più Stati membri da parte di un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi.

Lo stanziamento coprirà il rimborso delle spese sostenute dagli esperti della Commissione e degli Stati membri per le visite di valutazione in loco (spese di viaggio e alloggio) relative all'applicazione dell'*acquis* di Schengen. A questi costi vanno aggiunti quelli per le forniture e le attrezzature necessarie per le valutazioni in loco, nonché la loro preparazione e il relativo follow up.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)**18 02 01** (seguito)

18 02 01 01 (seguito)

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 2016, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, e il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2016) 0194 final).

18 02 01 02 Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
292 374 838	162 872 986		- 8 700 000	292 374 838	154 172 986


Commento

Il fondo Sicurezza interna contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- prevenire la criminalità e lottare contro i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le altre autorità nazionali degli Stati membri, ivi compresi Europol o altri organismi competenti dell'Unione, e con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali,
- aumentare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e di prepararsi e di proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche contro attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.

Stanziamiento destinato a finanziare azioni negli Stati membri, in particolare:

- azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, anche con i competenti organismi dell'Unione e tra di loro, in particolare Europol e Eurojust, le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili,
- sviluppo di iniziative in materia di lotta al terrorismo, al fine di garantire una risposta adeguata alle minacce emergenti, tra cui quelle connesse alla radicalizzazione interna e ai combattenti stranieri, sia che si trovino all'estero o che si rechino o facciano ritorno negli Stati membri o nei paesi candidati,
- progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità,
- attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto, basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio,



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)***18 02 01** *(seguito)*18 02 01 02 *(seguito)*

- attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione,
- l'acquisto e la manutenzione dei sistemi informatici nazionali e dell'Unione che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del regolamento (UE) n. 513/2014, e/o il successivo potenziamento dei sistemi informatici e delle attrezzature tecniche, comprese le prove di compatibilità dei sistemi, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti, anche ai fini della cooperazione europea in materia di sicurezza informatica e di criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica,
- lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica e le esercitazioni o i programmi congiunti,
- misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e follow-up dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione.

Stanziamiento destinato a finanziare inoltre azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

- azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili,
- il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità,
- lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 513/2014. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione devono essere coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nelle pertinenti strategie dell'Unione, nei cicli programmatici, nei programmi, nelle valutazioni dei rischi e delle minacce, e sostenere in particolare:

- misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche in materia di cooperazione di polizia, prevenzione e lotta contro la criminalità e gestione delle crisi,
- progetti transnazionali che coinvolgano due o più Stati membri o almeno uno Stato membro e un paese terzo,
- attività di analisi, monitoraggio e valutazione, comprese valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto, basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché progetti intesi a monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri,
- progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e approcci innovativi a livello dell'Unione, programmi di scambio e formazione,



COMMISSIONE


CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)***18 02 01** *(seguito)*18 02 01 02 *(seguito)*

- progetti a sostegno dello sviluppo di strumenti metodologici, in particolare statistici, metodi e indicatori comuni,
- l'acquisto, la manutenzione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, delle competenze, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell'Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica,
- progetti di sensibilizzazione alle politiche e agli obiettivi dell'Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione,
- progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare i risultati di progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione,
- studi e progetti pilota,
- attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Stanziamiento destinato a finanziare inoltre azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

- azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto e, se del caso, le organizzazioni internazionali, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili,
- il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità,
- l'acquisto, la manutenzione e/o il successivo potenziamento di attrezzature tecniche, compresi i sistemi di informazione e comunicazione e i relativi componenti,
- lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica,
- attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione,
- le valutazioni dei rischi e delle minacce e le valutazioni d'impatto,
- studi e progetti pilota.

Stanziamiento destinato inoltre a coprire l'assistenza finanziaria necessaria per far fronte a un fabbisogno specifico urgente in una situazione di emergenza, ossia in caso di incidenti di sicurezza o di nuova minaccia che ha o potrebbe avere un impatto negativo significativo sulla sicurezza delle persone in uno o più Stati membri.



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)**18 02 01** (seguito)

18 02 01 02 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

18 02 01 03 Istituzione di un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 01 03	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
Riserve (40 02 41)	40 000 000	28 000 000	0,—	0,—	40 000 000	p.m.
Totale	40 000 000	28 000 000	0,—	0,—	40 000 000	p.m.

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare la creazione e il funzionamento di sistemi di tecnologia dell'informazione, le relative infrastrutture di comunicazione e le attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario.


Condizioni per sbloccare la riserva

Gli stanziamenti sono stati iscritti alla riserva e saranno sbloccati all'adozione dell'atto legislativo che istituisce un sistema di ingressi/uscite.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)**18 02 01** (seguito)

18 02 01 03 (seguito)

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 2016, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2016) 0194 final).

18 02 51 **Completamento delle operazioni e del programma in materia di frontiere esterne, sicurezza e tutela delle libertà**

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	190 000 000		- 9 450 000	p.m.	180 550 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire pagamenti relativi a impegni ancora da liquidare di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Azione comune 98/245/GAI, del 19 marzo 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che stabilisce un programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata (programma Falcone) (GU L 99 del 31.3.1998, pag. 8).


Decisione 2001/512/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incoraggiamento e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato agli operatori della giustizia (Grotius II — penale) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 1).

Decisione 2001/513/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incoraggiamento e di scambi, di formazione e di cooperazione per le autorità preposte all'applicazione della legge (Oisin II) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 4).

Decisione 2001/514/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (Stop II) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 7).

Decisione 2001/515/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce un programma di incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (Hippokrates) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 11).

Decisione 2002/630/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS) (GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 5).



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)**18 02 51** (seguito)

Decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 1).

Decisione 2007/125/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 7).

Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Compito derivante dalle prerogative a livello istituzionale della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Compito derivante dall'autonomia amministrativa della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento


Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 6 aprile 2005, che istituisce il programma quadro «Sicurezza e tutela delle libertà» per il periodo 2007-2013 [COM(2005) 0124 definitivo].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 maggio 2005, che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 [COM(2005) 0123 definitivo].

Decisione 2007/599/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007-2013 (GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3).

Decisione 2008/456/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1).


Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un Codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 03	ASILO E MIGRAZIONE							
18 03 01	Fondo Asilo, migrazione e integrazione							
18 03 01 01	Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri	3	951 548 126	463 819 432		- 118 000 000	951 548 126	345 819 432
18 03 01 02	Sostenere la migrazione legale nell'Unione, promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci	3	666 210 994	285 783 460		- 8 000 000	666 210 994	277 783 460
	<i>Articolo 18 03 01 — Subtotale</i>		1 617 759 120	749 602 892		- 126 000 000	1 617 759 120	623 602 892
18 03 02	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo — UESA	3	69 206 000	69 206 000			69 206 000	69 206 000
18 03 03	Banca dati europea delle impronte digitali (Eurodac)	3	100 000	100 000			100 000	100 000
18 03 51	Completamento delle operazioni e dei programmi in materia di rimpatri, rifugiati e flussi migratori	3	p.m.	155 000 000		- 31 500 000	p.m.	123 500 000
18 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
18 03 77 03	Azione preparatoria — Completamento dell'integrazione dei cittadini dei paesi terzi	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 03 77 04	Progetto pilota — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 03 77 05	Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture	3	p.m.	298 000			p.m.	298 000
18 03 77 06	Azione preparatoria — Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza	3	p.m.	111 000			p.m.	111 000
18 03 77 07	Progetto pilota — Analisi delle politiche di accoglienza, protezione e integrazione dei minori non accompagnati nell'Unione	3	p.m.	404 000			p.m.	404 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 03 77	(seguito)							
18 03 77 08	Azione preparatoria — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 03 77 09	Azione preparatoria — Finanziamenti per la riabilitazione delle vittime di torture	3	p.m.	663 000			p.m.	663 000
18 03 77 10	Progetto pilota — Completamento dei finanziamenti per le vittime di torture	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 03 77 11	Progetto pilota — Sponsorizzazioni private: migliorare le opportunità di reinsediamento dei rifugiati e garantire la disponibilità di vie sicure e regolari per i rifugiati per arrivare nell'Unione	4	500 000	250 000			500 000	250 000
	<i>Articolo 18 03 77 — Subtotale</i>		500 000	1 726 000			500 000	1 726 000
	Capitolo 18 03 — Totale		1 687 565 120	975 634 892		- 157 500 000	1 687 565 120	818 134 892

18 03 01 Fondo Asilo, migrazione e integrazione

18 03 01 01 Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri


Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
951 548 126	463 819 432		- 118 000 000	951 548 126	345 819 432

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna, nonché a migliorare -anche tramite la cooperazione pratica- la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.

Per quanto riguarda il sistema europeo comune di asilo, lo stanziamento è destinato a finanziare azioni relative ai sistemi di accoglienza e asilo nonché azioni volte a rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le politiche e le procedure di asilo. Occorre prestare particolare attenzione alla specifica situazione delle donne vulnerabili, segnatamente le donne con figli, e delle bambine non accompagnate, nonché alla fondamentale necessità di impedire la violenza di genere nei centri di accoglienza e asilo.

Stanziamiento destinato altresì a finanziare azioni concernenti il reinsediamento, il trasferimento dei richiedenti e dei beneficiari della protezione internazionale e i beneficiari di altre misure di ammissione umanitarie ad hoc.



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)***18 03 01** *(seguito)*18 03 01 01 *(seguito)*

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione. Si tratta in particolare di azioni volte a:

- promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione della sua normativa e nella condivisione delle buone pratiche in materia di asilo, in particolare in materia di centri di accoglienza sensibili alla problematica di genere, reinsediamento e trasferimento di richiedenti e/o beneficiari della protezione internazionale da uno Stato membro all'altro anche attraverso la realizzazione di reti e lo scambio di informazioni, comprese le attività di assistenza e coordinamento all'arrivo per promuovere il reinsediamento nelle comunità locali che devono accogliere i profughi reinsediati,
- sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per stimolare l'innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche,
- sostenere gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione dell'Unione in materia di asilo e la pertinente normativa dell'Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione,
- sostenere lo sviluppo e l'applicazione negli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di asilo, che comprendano dati disaggregati per genere ed età,
- sostenere misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche di asilo,
- sostenere la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell'approccio globale dell'Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell'attuazione dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale,
- promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Lo stanziamento è destinato inoltre a far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Decisione (EU) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (seguito)**18 03 01** (seguito)

18 03 01 01 (seguito)

Decisione (EU) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

Decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 268, dell'1.10.2016, pag. 82).

Atti di riferimento

Raccomandazione della Commissione dell'11 gennaio 2016 per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia (C(2015) 9490 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 4 maggio 2016, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2016) 270 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2016, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016) 468 final).

18 03 01 02 Sostenere la migrazione legale nell'Unione, promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci


Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
666 210 994	285 783 460		- 8 000 000	666 210 994	277 783 460

Commento

Stanziamiento destinato a sostenere la migrazione legale negli Stati membri, in funzione del loro fabbisogno economico e sociale, ad esempio le esigenze del mercato del lavoro, salvaguardando nel contempo l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri, a promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, a rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscono alla lotta contro l'immigrazione clandestina, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito.

Per quanto riguarda la migrazione legale e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, lo stanziamento è destinato a finanziare misure concernenti l'immigrazione e quelle prima della partenza, misure di integrazione, nonché la cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità degli Stati membri.

Per quanto riguarda le strategie di rimpatrio eque ed efficaci, lo stanziamento è destinato a finanziare misure di accompagnamento al rimpatrio, misure di rimpatrio nonché la cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità degli Stati membri.



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)***18 03 01** *(seguito)*18 03 01 02 *(seguito)*


Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione. Si tratta in particolare di azioni volte a:

- promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione della sua legislazione e nella condivisione di buone pratiche in materia di migrazione legale, integrazione dei cittadini di paesi terzi e rimpatrio; è opportuno che tra le buone pratiche figurino esempi di integrazione positiva di cittadine di paesi terzi,
- sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per stimolare l'innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche,
- sostenere gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione dell'Unione in materia di immigrazione, integrazione e rimpatrio e la pertinente normativa dell'Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di immigrazione, integrazione e rimpatrio, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione,
- sostenere lo sviluppo e l'applicazione negli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di migrazione legale, integrazione e rimpatrio, che comprendano dati disaggregati per genere ed età, monitorando altresì la partecipazione di cittadini di paesi terzi nel settore dell'istruzione e nel mercato del lavoro,
- sostenere misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche di immigrazione,
- sostenere la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell'approccio globale dell'Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione e dei partenariati per la mobilità,
- promuovere azioni e campagne di informazione nei paesi terzi volte a sensibilizzare in merito agli idonei canali legali per l'immigrazione e ai rischi di quella illegale,
- promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Lo stanziamento finanzia altresì le attività e lo sviluppo futuro della rete europea sulle migrazioni.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (seguito)**18 03 01** (seguito)

18 03 01 02 (seguito)

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

18 03 51 **Completamento delle operazioni e dei programmi in materia di rimpatri, rifugiati e flussi migratori**

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	155 000 000		- 31 500 000	p.m.	123 500 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire pagamenti relativi a impegni ancora da liquidare di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

Decisione 2002/463/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO) (GU L 161 del 19.6.2002, pag. 11).

Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1).

Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45).

Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18).

Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)***18 03 51** *(seguito)*

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Decisione n 458/2010/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 maggio 2005, che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 [COM(2005) 0123 definitivo].


Decisione 2007/815/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 (GU L 326 del 12.12.2007, pag. 29).

Decisione 2007/837/CE della Commissione, del 30 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 (GU L 330 del 15.12.2007, pag. 48).

Decisione 2008/22/CE della Commissione, del 19 dicembre 2007, recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 7 del 10.1.2008, pag. 1).

Decisione 2008/457/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 69).


Decisione 2008/458/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 135).



COMMISSIONE

TITOLO 22
POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO»	164 498 708	164 498 708			164 498 708	164 498 708
22 02	PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO	1 803 453 832	1 318 866 271		- 236 638 519	1 803 453 832	1 082 227 752
22 04	STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI)	2 540 127 860	2 372 888 530		- 436 649 655	2 540 127 860	1 936 238 875
	Titolo 22 — Totale	4 508 080 400	3 856 253 509		- 673 288 174	4 508 080 400	3 182 965 335




COMMISSIONE

TITOLO 22
POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 02	PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO							
22 02 01	Sostegno ad Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo (1), Montenegro, Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia							
22 02 01 01	Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	276 700 000	131 933 508		- 74 886 680	276 700 000	57 046 828
22 02 01 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	280 658 000	147 317 400		- 27 107 354	280 658 000	120 210 046
	<i>Articolo 22 02 01 — Subtotale</i>		557 358 000	279 250 908		- 101 994 034	557 358 000	177 256 874
22 02 02	Sostegno all'Islanda							
22 02 02 01	Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
22 02 02 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 22 02 02 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
22 02 03	Sostegno alla Turchia							
22 02 03 01	Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	137 200 000	38 547 500		- 25 583 372	137 200 000	12 964 128
22 02 03 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	751 187 000	375 400 000			751 187 000	375 400 000
	<i>Articolo 22 02 03 — Subtotale</i>		888 387 000	413 947 500		- 25 583 372	888 387 000	388 364 128



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 02 04	Integrazione regionale e cooperazione territoriale e sostegno a gruppi di paesi (programmi orizzontali)							
22 02 04 01	Programmi multinazionali, integrazione regionale e cooperazione territoriale	4	320 292 285	224 547 358		- 94 444 080	320 292 285	130 103 278
22 02 04 02	Erasmus + — Contributo dello strumento di assistenza preadesione (IPA)	4	33 061 715	33 087 700			33 061 715	33 087 700
22 02 04 03	Contributo alla Comunità energetica dell'Europa sud-orientale	4	4 354 832	4 354 832			4 354 832	4 354 832
	<i>Articolo 22 02 04 — Subtotale</i>		357 708 832	261 989 890		- 94 444 080	357 708 832	167 545 810
22 02 51	Completamento della precedente assistenza preadesione (precedente al 2014)	4	p.m.	363 275 973		- 14 617 033	p.m.	348 658 940
22 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
22 02 77 01	Progetto pilota — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
22 02 77 02	Azione preparatoria — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti	4	p.m.	402 000			p.m.	402 000
	<i>Articolo 22 02 77 — Subtotale</i>		p.m.	402 000			p.m.	402 000
	Capitolo 22 02 — Totale		1 803 453 832	1 318 866 271		- 236 638 519	1 803 453 832	1 082 227 752

(¹) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di giustizia internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

22 02 01 **Sostegno ad Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo (¹), Montenegro, Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia**

22 02 01 01 Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
276 700 000	131 933 508		- 74 886 680	276 700 000	57 046 828

(¹) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di giustizia internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)

22 02 01 (seguito)

22 02 01 01 (seguito)

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici nei Balcani occidentali:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

22 02 01 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
280 658 000	147 317 400		- 27 107 354	280 658 000	120 210 046

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici nei Balcani occidentali:

- sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, in una prospettiva di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)**22 02 01** (seguito)

22 02 01 02 (seguito)

- rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore dello sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione, inclusa la preparazione alla gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).


22 02 03 **Sostegno alla Turchia**22 02 03 01 Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
137 200 000	38 547 500		- 25 583 372	137 200 000	12 964 128

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Turchia:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione.



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)**22 02 03** (seguito)

22 02 03 01 (seguito)

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

22 02 04 *Integrazione regionale e cooperazione territoriale e sostegno a gruppi di paesi (programmi orizzontali)*

22 02 04 01 Programmi multinazionali, integrazione regionale e cooperazione territoriale

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
320 292 285	224 547 358		- 94 444 080	320 292 285	130 103 278


Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire l'obiettivo specifico dell'integrazione regionale e della cooperazione territoriale che coinvolge i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, gli Stati membri e, ove opportuno, i paesi terzi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 232/2014.

Lo stanziamento è destinato a coprire il finanziamento dei programmi regionali e multibeneficiari preadesione per i beneficiari.

Lo stanziamento è inoltre destinato a finanziare l'assistenza tecnica per i beneficiari in materia di ravvicinamento legislativo per l'intero *acquis* dell'Unione aiutando tutti gli organismi responsabili dell'attuazione e applicazione dell'*acquis*, comprese le organizzazioni non governative, a conseguire i loro obiettivi e a valutare i risultati ottenuti.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)**22 02 04** (seguito)

22 02 04 01 (seguito)

A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95) questo stanziamento copre anche le spese direttamente necessarie per l'attuazione dell'IPA II relative alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione, nonché alle azioni di informazione e comunicazione, compresa l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 02 51 **Completamento della precedente assistenza preadesione (precedente al 2014)**

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	363 275 973		- 14 617 033	p.m.	348 658 940

Commento


Stanziamento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti prima del 2014.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Mansioni risultanti dalle competenze specifiche attribuite direttamente alla Commissione dall'articolo 34 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dall'articolo 31, titolo III, dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 (parte dell'atto relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea).

Compiti derivanti dalle competenze specifiche attribuite direttamente alla Commissione dall'articolo 30 dell'atto relativo all'adesione della Croazia.



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO *(seguito)***22 02 51** *(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11).

Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 764/2000 del Consiglio, del 10 aprile 2000, relativo alla realizzazione di azioni volte a potenziare l'Unione doganale CE-Turchia (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 6).


Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, che abroga il regolamento (CE) n. 1628/96, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 e (CEE) n. 1360/90 e le decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 555/2000 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

Decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).


Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI)


Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 04	STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI)							
22 04 01	Sostenere la cooperazione con i paesi del Mediterraneo							
22 04 01 01	Paesi del Mediterraneo — Diritti umani, buon governo e mobilità	4	173 000 000	68 000 000		- 6 200 513	173 000 000	61 799 487
22 04 01 02	Paesi del Mediterraneo — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	4	613 835 212	333 300 000		- 85 959 584	613 835 212	247 340 416
22 04 01 03	Paesi del Mediterraneo — Rafforzamento della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti	4	332 480 439	134 805 000			332 480 439	134 805 000
22 04 01 04	Sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA)	4	310 100 000	307 661 000		- 56 028 674	310 100 000	251 632 326
	<i>Articolo 22 04 01 — Subtotale</i>		1 429 415 651	843 766 000		- 148 188 771	1 429 415 651	695 577 229
22 04 02	Sostenere la cooperazione con i paesi del partenariato orientale							
22 04 02 01	Partenariato orientale — Diritti umani, buon governo e mobilità	4	214 000 000	97 000 000		- 25 995 110	214 000 000	71 004 890
22 04 02 02	Partenariato orientale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	4	322 125 583	172 135 000		- 103 090 754	322 125 583	69 044 246
22 04 02 03	Partenariato orientale — Costruzione della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti	4	8 000 000	5 000 000			8 000 000	5 000 000
	<i>Articolo 22 04 02 — Subtotale</i>		544 125 583	274 135 000		- 129 085 864	544 125 583	145 049 136
22 04 03	Garantire una cooperazione transfrontaliera (CBC) efficiente e sostenere le altre forme di cooperazione multinazionale							
22 04 03 01	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4	4	86 119 807	35 000 000			86 119 807	35 000 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 04 03	(seguito)							
22 04 03 02	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)	1,2	150 691 819	35 000 000			150 691 819	35 000 000
22 04 03 03	Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Programma ombrello	4	196 500 000	100 000 000		- 58 339 566	196 500 000	41 660 434
22 04 03 04	Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Misure di sostegno	4	30 110 000	8 000 000		- 1 239 476	30 110 000	6 760 524
	Articolo 22 04 03 — Subtotale		463 421 626	178 000 000		- 59 579 042	463 421 626	118 420 958
22 04 20	Erasmus+ — Contributo per lo strumento europeo di vicinato (ENI)	4	102 415 000	96 647 388			102 415 000	96 647 388
22 04 51	Completamento delle azioni nell'area della Politica europea di vicinato e relazioni con la Russia (prima del 2014)	4	p.m.	950 000 000		- 97 282 992	p.m.	852 717 008
22 04 52	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)	1,2	p.m.	29 288 091		- 2 512 986	p.m.	26 775 105
22 04 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
22 04 77 03	Azione preparatoria — Nuova Strategia euromediterranea per la promozione dell'occupazione giovanile	4	p.m.	335 789			p.m.	335 789
22 04 77 04	Progetto pilota — Finanziamento della PEV — Preparazione del personale alle mansioni connesse alla PEV dell'Unione	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
22 04 77 05	Azione preparatoria — Recupero dei beni da parte dei paesi della Primavera araba	4	p.m.	341 262			p.m.	341 262
22 04 77 06	Progetto pilota — Sviluppo di un giornalismo europeo basato sulle conoscenze in relazione ai vicini europei, mediante attività di formazione fornite dal campus di Natolin del Collegio d'Europa.	4	750 000	375 000			750 000	375 000
	Articolo 22 04 77 — Subtotale		750 000	1 052 051			750 000	1 052 051
	Capitolo 22 04 — Totale		2 540 127 860	2 372 888 530		- 436 649 655	2 540 127 860	1 936 238 875



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)**22 04 01 Sostenere la cooperazione con i paesi del Mediterraneo**

22 04 01 01 Paesi del Mediterraneo — Diritti umani, buon governo e mobilità

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
173 000 000	68 000 000		- 6 200 513	173 000 000	61 799 487


Commento

Stanziamiento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- diritti umani e libertà fondamentali,
- Stato di diritto,
- principi di parità,
- instaurazione di una democrazia sostenibile e a tutti gli effetti,
- buon governo,
- sviluppo di una società civile forte, comprese le parti sociali,
- creazione delle condizioni per una mobilità ben gestita delle persone;
- promozione dei contatti interpersonali.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, le entità o le persone fisiche, a favore di determinati progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, e possono essere integrati da contributi dei fondi fiduciari dell'Unione.



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)**22 04 01** (seguito)

22 04 01 01 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).


22 04 01 02 Paesi del Mediterraneo— Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
613 835 212	333 300 000		- 85 959 584	613 835 212	247 340 416

Commento

Stanziamiento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- graduale integrazione nel mercato interno dell'Unione e intensificazione della cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso:
 - il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con l'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti,
 - lo sviluppo istituzionale,
 - gli investimenti,
- lo sviluppo sostenibile e inclusivo in tutti i suoi aspetti,
- la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato,
- la promozione della coesione economica, sociale e territoriale interna,
- lo sviluppo rurale,
- l'azione per il clima,
- la resilienza alle catastrofi.



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)**22 04 01** (seguito)

22 04 01 02 (seguito)

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 01 04 Sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA)


Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
310 100 000	307 661 000		- 56 028 674	310 100 000	251 632 326

Commento

Stanziamento destinato a coprire le operazioni a favore del popolo palestinese e dei territori palestinesi occupati della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, nel contesto del processo di pace in Medio Oriente.

Le operazioni sono volte in particolare a:

- sostenere lo sviluppo dello Stato e delle istituzioni,
- promuovere lo sviluppo economico e sociale,
- attenuare le ripercussioni sulla popolazione palestinese del deterioramento delle condizioni economiche, fiscali e umanitarie mediante la fornitura di servizi fondamentali e altri tipi di aiuto,
- contribuire al processo di ricostruzione a Gaza,
- contribuire al finanziamento delle operazioni dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) e in particolare al finanziamento dei suoi programmi nei settori della salute, dell'istruzione e dei servizi sociali,
- finanziare le azioni preparatorie, sempre nell'ambito del processo di pace, relative alla promozione della cooperazione tra Israele e i paesi limitrofi, in particolare a livello istituzionale, economico, idrico, ambientale ed energetico,
- finanziare le attività volte a rendere l'opinione pubblica favorevole al processo di pace,



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)**22 04 01** (seguito)

22 04 01 04 (seguito)

- finanziare la diffusione di informazioni, anche in arabo e in ebraico, e diffondere informazioni sulla cooperazione israelo-palestinese,
- promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, favorire un maggiore rispetto dei diritti delle minoranze, lottare contro l'antisemitismo e promuovere l'uguaglianza di genere e la non discriminazione,
- promuovere lo sviluppo della società civile, anche per favorire l'integrazione sociale.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 02 *Sostenere la cooperazione con i paesi del partenariato orientale*


22 04 02 01 Partenariato orientale — Diritti umani, buon governo e mobilità

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
214 000 000	97 000 000		- 25 995 110	214 000 000	71 004 890

Commento

Stanziamento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- diritti umani e libertà fondamentali,
- Stato di diritto,
- principi di parità,
- instaurazione di una democrazia sostenibile e a tutti gli effetti,



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)**22 04 02** (seguito)

22 04 02 01 (seguito)

- buon governo,
- sviluppo di una società civile forte, comprese le parti sociali,
- creazione delle condizioni per una mobilità ben gestita delle persone;
- promozione dei contatti interpersonali.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 02 02 Partenariato orientale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
322 125 583	172 135 000		- 103 090 754	322 125 583	69 044 246

Commento

Stanziamiento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- graduale integrazione nel mercato interno dell'Unione e intensificazione della cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso:
 - il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con l'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti,
 - lo sviluppo istituzionale,
 - gli investimenti,
- lo sviluppo sostenibile e inclusivo in tutti i suoi aspetti,



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)**22 04 02** (seguito)

22 04 02 02 (seguito)

- la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato,
- la promozione della coesione economica, sociale e territoriale interna,
- lo sviluppo rurale,
- l'azione per il clima,
- la resilienza alle catastrofi.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche a favore di progetti di aiuti esterni o programmi finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in loro nome, possono dare luogo all'iscrizione di ulteriori stanziamenti. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).


22 04 03 **Garantire una cooperazione transfrontaliera (CBC) efficiente e sostenere le altre forme di cooperazione multinazionale**

22 04 03 03 Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Programma ombrello

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
196 500 000	100 000 000		- 58 339 566	196 500 000	41 660 434

Commento

Questo stanziamento è destinato principalmente al finanziamento dei programmi «ombrello» multinazionali che andranno ad integrare le dotazioni finanziarie per paese. Lo scopo delle programmi «ombrello» multinazionali — come stabilito dal regolamento (UE) n. 232/2014 — è facilitare l'attuazione dell'approccio basato sugli incentivi.



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)**22 04 03** (seguito)

22 04 03 03 (seguito)

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 03 04 Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Misure di sostegno

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30 110 000	8 000 000		- 1 239 476	30 110 000	6 760 524

Commento

Questo stanziamento è destinato a finanziare azioni volte a:

- fornire un sostegno generale al funzionamento dell'Unione per il Mediterraneo,
- fornire un sostegno generale al funzionamento del partenariato orientale,
- fornire un sostegno generale al funzionamento delle altre reti di cooperazione regionale, come ad esempio la dimensione settentrionale e la sinergia del Mar Nero.

Esso è altresì destinato a finanziare azioni volte a migliorare il livello e la capacità di attuazione dell'assistenza fornita dall'Unione e le azioni volte a informare i cittadini e i potenziali beneficiari dell'assistenza e ad aumentare la visibilità di quest'ultima.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)

22 04 51 **Completamento delle azioni nell'area della Politica europea di vicinato e relazioni con la Russia (prima del 2014)**

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	950 000 000		- 97 282 992	p.m.	852 717 008

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Esso coprirà altresì il completamento dei protocolli finanziari con i paesi mediterranei, compreso il sostegno al meccanismo di investimento euromediterraneo nell'ambito della Banca europea per gli investimenti, e la fornitura degli aiuti non BEL previsti dalla terza e quarta generazione di protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale. I protocolli coprono il periodo dal 1° novembre 1986 al 31 ottobre 1991, per quanto riguarda la terza generazione, e il periodo dal 1° novembre 1991 al 31 ottobre 1996 per quanto riguarda la quarta generazione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi dei paesi dell'EFTA, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.


Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2210/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU L 263 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2211/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU L 264 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2212/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 265 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2213/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 266 del 27.9.1978, pag. 1).



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)**22 04 51** (seguito)

Regolamento (CEE) n. 2214/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 267 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2215/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU L 268 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2216/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 269 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3177/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3178/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 8).

Regolamento (CEE) n. 3179/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3181/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 29).

Regolamento (CEE) n. 3182/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 36).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

Decisione 88/30/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 1).

Decisione 88/31/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 9).



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)**22 04 51** (seguito)

Decisione 88/32/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 17).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

Decisione 92/206/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 13).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 37).


Regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 1).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria con la Cisgiordania e la striscia di Gaza (GU L 182 del 16.7.1994, pag. 4).



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)**22 04 51** (seguito)

Regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo all'attuazione dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato ai paesi dell'America latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica (GU L 28 del 6.2.1996, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

22 04 52 Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	29 288 091		- 2 512 986	p.m.	26 775 105

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni rimanenti relativi al contributo 2007-2013 del Fondo europeo di sviluppo alla cooperazione transfrontaliera nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).


Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).



COMMISSIONE

TITOLO 40**RISERVE**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 01	RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE	5 769 253	5 769 253			5 769 253	5 769 253
40 02	RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI	588 889 522	372 326 522	- 11 166 522	- 38 361 522	577 723 000	333 965 000
40 03	RISERVA NEGATIVA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titolo 40 — Totale	594 658 775	378 095 775	- 11 166 522	- 38 361 522	583 492 253	339 734 253



COMMISSIONE

TITOLO 40

RISERVE

CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 02	RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI							
40 02 40	<i>Stanziamanti non dissociati</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
40 02 41	<i>Stanziamanti dissociati</i>		82 165 522	57 326 522	- 11 166 522	- 38 361 522	70 999 000	18 965 000
40 02 42	<i>Riserva per aiuti d'urgenza</i>	9	337 800 000	315 000 000			337 800 000	315 000 000
40 02 43	<i>Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione</i>	9	168 924 000	p.m.			168 924 000	p.m.
40 02 44	<i>Riserva per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea</i>	9	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
Capitolo 40 02 — Totale			588 889 522	372 326 522	- 11 166 522	- 38 361 522	577 723 000	333 965 000

40 02 41 *Stanziamanti dissociati*

Bilancio 2018		Bilancio rettificativo n. 6/2018		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
82 165 522	57 326 522	- 11 166 522	- 38 361 522	70 999 000	18 965 000

Commento

Gli stanziamenti iscritti al titolo «Riserve» riguardano unicamente due situazioni: a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio; e b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate. Gli stanziamenti iscritti a questo articolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento finanziario.

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue (stanziamenti di impegno, stanziamenti di pagamento):

1.	Articolo	11 03 01	Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi	3 643 000	4 448 000
2.	Articolo	12 02 03	Principi nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile	3 356 000	2 517 000
3.	Articolo	12 02 08	Rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali nell'elaborazione delle politiche dell'Unione relative ai servizi finanziari	1 500 000	750 000
4.	Articolo	13 08 01	Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) — Assistenza tecnica operativa trasferita da H1b (FSE, FESR e FC)	17 442 912	8 721 500
5.	Articolo	13 08 02	Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) — Assistenza tecnica operativa trasferita da H2 (FEASR)	5 057 088	2 528 500
6.	Voce	18 02 01 03	Istituzione di un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea	40 000 000	p.m.
Totale				70 999 000	18 965 000



COMMISSIONE


CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI *(seguito)*

40 02 41 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

18CE0635



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/92 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso di inflazione degli importi delle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,


considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, le entrate dell'Agenzia sono composte da un contributo dell'Unione e da tariffe pagate dalle imprese per ottenere e conservare autorizzazioni dell'Unione all'immissione in commercio, nonché per altri servizi offerti dall'Agenzia o dal gruppo di coordinamento per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti previsti dagli articoli 107 *quater*, 107 *sexies*, 107 *octies*, 107 *duodecies* e 107 *octodecies* della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Il tasso d'inflazione nell'Unione, pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea, era pari allo 0,2 % nel 2015 e all'1,2 % nel 2016. In considerazione del tasso d'inflazione molto basso registrato nel 2015, non è stato ritenuto giustificato adeguare, in conformità all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 658/2014, gli importi delle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano. Visto il tasso d'inflazione registrato nell'Unione nel 2016, si ritiene giustificato adeguare tali importi. È opportuno applicare un adeguamento cumulativo, tenendo conto dei tassi d'inflazione del 2015 e del 2016.
- (3) A fini di semplificazione, gli importi adeguati dovrebbero essere arrotondati alla decina di euro più vicina, ad eccezione della tariffa annuale per i sistemi di tecnologia dell'informazione e il monitoraggio delle pubblicazioni, per la quale il livello adeguato dovrebbe essere arrotondato all'euro più vicino.
- (4) Le tariffe fissate nel regolamento (UE) n. 658/2014 sono dovute alla data di inizio della rispettiva procedura o, nel caso della tariffa annuale per i sistemi di tecnologia dell'informazione e il monitoraggio della letteratura, il 1° luglio di ogni anno. Di conseguenza l'importo applicabile sarà determinato entro la data alla quale va pagata la tariffa e non vi è alcuna necessità di stabilire disposizioni transitorie specifiche per le procedure in corso.
- (5) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 658/2014, laddove un atto delegato che adegua gli importi delle tariffe di cui alle parti da I a IV dell'allegato di tale regolamento entri in vigore anteriormente al 1° luglio, tali adeguamenti hanno effetto a decorrere dal 1° luglio, mentre laddove entri in vigore successivamente al 30 giugno, gli adeguamenti hanno effetto a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto delegato.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) n. 658/2014,

⁽¹⁾ GUL 189 del 27.6.2014, pag. 112.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GUL 136 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GUL 311 del 28.11.2001, pag. 67).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 658/2014 è così modificato:

- 1) nella parte I, il punto 1 è così modificato:
 - a) «19 500 EUR» è sostituito da «19 770 EUR»;
 - b) «13 100 EUR» è sostituito da «13 290 EUR»;
- 2) nella parte II, il punto 1 è così modificato:
 - a) nella frase introduttiva, «43 000 EUR» è sostituito da «43 600 EUR»;
 - b) la lettera a) è così modificata:
 - i) «17 200 EUR» è sostituito da «17 440 EUR»;
 - ii) «7 280 EUR» è sostituito da «7 380 EUR»;
 - c) la lettera b) è così modificata:
 - i) «25 800 EUR» è sostituito da «26 160 EUR»;
 - ii) «10 920 EUR» è sostituito da «11 070 EUR»;
- 3) nella parte III, il punto 1 è così modificato:
 - a) il primo comma è così modificato:
 - i) «179 000 EUR» è sostituito da «181 510 EUR»;
 - ii) «38 800 EUR» è sostituito da «39 350 EUR»;
 - iii) «295 400 EUR» è sostituito da «299 560 EUR»;
 - b) il secondo comma è così modificato:
 - i) alla lettera a), «119 333 EUR» è sostituito da «121 000 EUR»;
 - ii) alla lettera b), «145 200 EUR» è sostituito da «147 240 EUR»;
 - iii) alla lettera c), «171 066 EUR» è sostituito da «173 470 EUR»;
 - iv) alla lettera d), «196 933 EUR» è sostituito da «199 700 EUR»;
 - c) al quarto comma, la lettera b) è così modificata:
 - i) «1 000 EUR» è sostituito da «1 010 EUR»;
 - ii) «2 000 EUR» è sostituito da «2 020 EUR»;
 - iii) «3 000 EUR» è sostituito da «3 050 EUR»;
- 4) nella parte IV, punto 1, «67 EUR» è sostituito da «68 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal 12 febbraio 2018.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0636



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/93 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2017

sull'aumento della percentuale delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Sono rispettate le condizioni per un aumento di un massimo del 10 % della percentuale delle risorse di bilancio destinate a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento LIFE, dato che il totale dei fondi richiesti nei due anni consecutivi, mediante proposte che rientrano nel settore prioritario Natura e biodiversità e soddisfano i requisiti minimi di qualità, superavano di oltre il 20 % l'importo corrispondente calcolato per i due anni precedenti a tale periodo,
- (2) Alla luce delle conclusioni del controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla tutela della natura⁽²⁾ in merito alla necessità di aumentare la disponibilità di finanziamenti per migliorare l'attuazione delle direttive e dell'azione 8 del piano d'azione della Commissione per la natura, i cittadini e l'economia⁽³⁾, la Commissione ha deciso di procedere a un aumento pari al 55 % delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente che rientrano nel settore prioritario Natura e biodiversità;
- (3) L'aumento della percentuale delle risorse di bilancio destinate al settore prioritario Natura e biodiversità non dovrebbe ridurre le risorse destinate ai progetti finanziati nell'ambito degli altri settori prioritari del sottoprogramma Ambiente, dato l'aumento previsto della dotazione finanziaria annuale per l'attuazione del programma LIFE nel periodo 2018-2020 e il calo dal 60 % al 55 % del tasso di cofinanziamento dell'UE nella maggior parte delle sovvenzioni per azioni nell'ambito degli altri settori prioritari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento LIFE è sostituito dal seguente testo: «Almeno il 60,5 % delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente è riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.»


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 185 (di seguito «il regolamento LIFE»).

⁽²⁾ SWD(2016) 472 final (Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Controllo dell'adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di natura (direttive Uccelli e Habitat)).

⁽³⁾ COM(2017) 198 final e SWD(2017) 139 final (piano d'azione dell'UE per la natura, i cittadini e l'economia).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0637



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/94 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2017

che fissa una riduzione forfettaria del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente da paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 185,

considerando quanto segue:

- (1) In base agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽²⁾, l'Unione si è impegnata a consentire l'importazione in Spagna di un quantitativo annuale di sorgo pari a 300 000 tonnellate.
- (2) Tra il 1° gennaio 2017 e il 7 agosto 2017 sono state importate in Spagna 103 967 tonnellate di sorgo. Durante lo stesso periodo il dazio all'importazione per il sorgo è stato fissato a 0 EUR/t in conformità del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione ⁽³⁾. Dall'8 agosto 2017, e in seguito alla reintroduzione di un dazio all'importazione superiore a zero per il sorgo conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010, sono state importate in Spagna 26 250 tonnellate di sorgo.
- (3) Per garantire che i contingenti all'importazione siano interamente utilizzati, l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce che è possibile applicare una riduzione del dazio all'importazione stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010.
- (4) Tenuto conto delle condizioni del mercato del sorgo, in particolare del fatto che il suo prezzo sul mercato mondiale è superiore a quello del granturco, è opportuno applicare una riduzione forfettaria pari al 100 % del dazio all'importazione stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010 per quanto riguarda le quantità di sorgo da importare in Spagna nell'ambito del contingente aperto il 1° gennaio 2017 conformemente al regolamento (CE) n. 1296/2008.
- (5) Tenendo conto dei vincoli temporali relativi all'adozione di un atto delegato e della necessità di consentire il pieno utilizzo del contingente, è opportuno stabilire l'applicazione della riduzione forfettaria per un periodo che va oltre l'anno contingente 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una riduzione forfettaria del dazio all'importazione di sorgo di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1296/2008 è fissata al 100 % del dazio all'importazione per il sorgo stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010. Tale riduzione si applica al saldo disponibile dei quantitativi di sorgo da importare in Spagna nell'ambito del contingente aperto il 1° gennaio 2017 conformemente al regolamento (CE) n. 1296/2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso cessa di produrre effetti il 28 febbraio 2018.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GUL 336 del 23.12.1994, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GUL 187 del 21.7.2010, pag. 5).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (GUL 340 del 19.12.2008, pag. 57).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0638



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2018

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Slavonski med» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Slavonski med» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Slavonski med» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Slavonski med» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2018.

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 292 del 2.9.2017, pag. 7.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/96 DELLA COMMISSIONE
del 9 gennaio 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Oignon doux des Cévennes» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Oignon doux des Cévennes», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 723/2008 della Commissione ⁽²⁾ modificato dal regolamento (UE) n. 686/2013 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Oignon doux des Cévennes» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN


Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 723/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Afuegàl Pitu (DOP), Mazapán de Toledo (IGP), Agneau de Lozère (IGP), Oignon doux des Cévennes (DOP), Butelo de Vinhais o Bucho de Vinhais o Chouriço de Ossos de Vinhais (IGP), Chouriça Doce de Vinhais (IGP)] (GUL 198 del 26.7.2008, pag. 28).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2013 della Commissione, del 16 luglio 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oignon doux des Cévennes (DOP)] (GUL 196 del 19.7.2013, pag. 4).

⁽⁴⁾ GUC 294 del 5.9.2017, pag. 8.



REGOLAMENTO (UE) 2018/97 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2018

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli edulcoranti nei prodotti da forno fini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione ha concluso che l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe essere modificato per quanto riguarda l'uso di E 950 acesulfame K, E 951 aspartame, E 952 acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca, E 954 saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 959 neoesperidina DC, E 961 neotame, E 962 sale di aspartame-acesulfame ed E 969 advantame nei «prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali».
- (4) L'uso di edulcoranti nei «prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali» è stato autorizzato dalla direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e dal Consiglio ⁽³⁾. Il gruppo di alimenti «prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali» comprendeva gli «alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete)», disciplinati dalla direttiva 89/398/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾. Tale direttiva stabiliva una definizione comune per i «prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare» e prevedeva la possibilità di adottare disposizioni specifiche per quanto riguarda gli «alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete)», una categoria di alimenti che rientrava nella definizione dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
- (5) Dalle conclusioni della relazione della Commissione ⁽⁵⁾ sugli alimenti destinati alle persone che soffrono di diabete è tuttavia emerso che non vi erano le basi scientifiche per la definizione di specifici requisiti di composizione per tali alimenti. Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ ha inoltre soppresso la nozione di «prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare», ivi compresa quella di «alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete)».
- (6) Di conseguenza l'autorizzazione di tali edulcoranti nei «prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali» conformemente all'articolo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1333/2008 non è più giustificata e tali prodotti non dovrebbero continuare ad essere commercializzati.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.


⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GUL 237 del 10.9.1994, pag. 3).

⁽⁴⁾ Direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GUL 186 del 30.6.1989, pag. 27).

⁽⁵⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli alimenti destinati alle persone che soffrono di metabolismo glucidico perturbato (diabete) [1.7.2008, COM(2008) 392 def.].

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GUL 181 del 29.6.2013, pag. 35).



- (7) L'applicazione uniforme delle condizioni di autorizzazione all'uso degli edulcoranti garantirebbe inoltre chiarezza e il corretto funzionamento del mercato interno.
- (8) Nella categoria alimentare «07.2 Prodotti da forno fini» dovrebbero quindi essere sopresse le voci relative agli additivi alimentari E 950 acesulfame K, E 951 aspartame, E 952 acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca, E 954 saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 959 neoesperidina DC, E 961 neotame, E 962 sale di aspartame-acesulfame ed E 969 advantame che si riferiscono all'uso «solo [nei] prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali».
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (10) Al fine di consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove norme, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale i prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali contenenti uno qualsiasi di tali edulcoranti possano continuare ad essere commercializzati.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali contenenti E 950 acesulfame K, E 951 aspartame, E 952 acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca, E 954 saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 959 neoesperidina DC, E 961 neotame, E 962 sale di aspartame-acesulfame ed E 969 advantame che sono stati immessi legalmente sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1. Alla categoria alimentare 07.2 «Prodotti da forno fini» sono soppresse le voci relative agli additivi alimentari E 950 acesulfame K, E 951 aspartame, E 952 acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca, E 954 saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 959 neoesperidina DC, E 961 neotame, E 962 sale di aspartame-acesulfame ed E 969 advantame per quanto riguarda l'uso «solo[nei] prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali».

18CE0641



REGOLAMENTO (UE) 2018/98 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2018

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il sorbato di calcio (E 203)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e le condizioni del loro uso.
- (3) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (4) Il sorbato di calcio (E 203) è una sostanza autorizzata come conservante in una varietà di alimenti nonché in preparazioni di coloranti alimentari e aromi alimentari in conformità agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (5) L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 dispone che tutti gli additivi alimentari già autorizzati nell'Unione anteriormente al 20 gennaio 2009 siano sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
- (6) A tal fine, il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione ⁽³⁾ istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari. A norma del regolamento (UE) n. 257/2010 la nuova valutazione dei conservanti doveva essere completata entro il 31 dicembre 2015.
- (7) Il 30 giugno 2015 l'Autorità ha formulato un parere scientifico sulla nuova valutazione dell'acido sorbico (E 200), del sorbato di potassio (E 202) e del sorbato di calcio (E 203) come additivi alimentari ⁽⁴⁾. Nel parere è stata constatata una mancanza di dati sulla genotossicità del sorbato di calcio. Di conseguenza l'Autorità non è stata in grado di confermare la sicurezza del sorbato di calcio come additivo alimentare e ha concluso che esso dovrebbe essere escluso dalla dose giornaliera ammissibile (DGA) di gruppo, definita per l'acido sorbico (E 200) e il sorbato di potassio (E 202). Secondo il parere, è necessario effettuare studi sulla genotossicità del sorbato di calcio per esaminare l'inclusione del sorbato di calcio in tale DGA di gruppo.
- (8) Il 10 giugno 2016 la Commissione ha indetto un bando di gara per la raccolta di dati scientifici e tecnologici sull'acido sorbico (E 200), sul sorbato di potassio (E 202) e sul sorbato di calcio (E 203) ⁽⁵⁾, inteso a soddisfare le esigenze di dati rilevate nel parere scientifico sulla nuova valutazione di tali sostanze come additivi alimentari. Tuttavia, nessun operatore commerciale si è impegnato a fornire i dati richiesti sulla genotossicità del sorbato di calcio (E 203). In mancanza di tali dati l'Autorità non può completare la nuova valutazione sulla sicurezza del sorbato di calcio come additivo alimentare e di conseguenza non è possibile stabilire se tale sostanza soddisfi ancora le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 per l'inclusione nell'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati.


⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 83 del 22.3.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GUL 80 del 26.3.2010, pag. 19).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2015;13(6):4144.

⁽⁵⁾ http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en



- (9) È pertanto opportuno sopprimere il sorbato di calcio (E 203) dall'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati.
- (10) L'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce che l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati venga modificato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (11) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 prevede che l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari possa essere aggiornato su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (12) È pertanto opportuno modificare gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, sopprimendo il sorbato di calcio (E 203) dall'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati in quanto, vista la mancanza di dati adeguati sulla genotossicità, la sua inclusione nell'elenco non è più giustificabile.
- (13) Al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni o trovare soluzioni alternative al sorbato di calcio (E 203), il presente regolamento dovrebbe applicarsi sei mesi dopo la sua entrata in vigore.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 la voce relativa all'additivo alimentare E 203 sorbato di calcio è soppressa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).



ALLEGATO

1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

- a) nella parte B, tabella 3 (Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti), la voce relativa all'additivo alimentare E 203 Sorbato di calcio è soppressa;
- b) nella parte C, la tabella 5 (Altri additivi che potrebbero essere regolamentati in combinazione) è così modificata:

i) la lettera a) «E 200 – 203: acido sorbico - sorbati (SA)» è sostituita dalla seguente:

«a) E 200 – 202: acido sorbico – sorbato di potassio (SA)

Numero E	Denominazione
E 200	Acido sorbico
E 202	Sorbato di potassio»

ii) alla lettera c) «E 200 – 213: acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati (SA + BA)», la voce relativa all'additivo alimentare E 203 sorbato di calcio è soppressa;

iii) alla lettera d) «E 200 – 219: acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati (SA + BA + PHB)», la voce relativa all'additivo alimentare E 203 sorbato di calcio è soppressa;

iv) la lettera e) «E 200 – 203: 214 – 219: acido sorbico – sorbati; p-idrossibenzoati (SA + PHB)» è sostituita dalla seguente:

«e) E 200 – 202; 214 – 219: acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati (SA + PHB)

Numero E	Denominazione
E 200	Acido sorbico
E 202	Sorbato di potassio
E 214	p-Idrossibenzoato d'etile
E 215	Etil-p-idrossibenzoato di sodio
E 218	p-Idrossibenzoato di metile
E 219	Metil-p-idrossibenzoato di sodio»


c) la parte E è così modificata:

1) nella categoria 01.3 (Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo latte cagliato»
--------------	-------------------------------------	-------	---------	----------------------

2) nella categoria 01.4 (Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	300	(1) (2)	Solo dessert a base di latte e derivati non trattati termicamente»
--------------	--	-----	---------	--



- 3) nella categoria 01.7.1 (Formaggio non stagionato, tranne i prodotti della categoria 16) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)»	
--------------	-------------------------------------	-------	----------	--

- 4) nella categoria 01.7.2 (Formaggio stagionato) le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo formaggio preconfezionato, affettato e tagliato; formaggio a strati e con aggiunta di prodotti alimentari
E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	<i>quantum satis</i>		Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati»

- 5) nella categoria 01.7.4 (Formaggio ottenuto dal siero di latte) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo formaggio preconfezionato, affettato; formaggio a strati e formaggio con aggiunta di prodotti alimentari»
--------------	-------------------------------------	-------	---------	--

- 6) nella categoria 01.7.5 (Formaggio fuso) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)»	
--------------	-------------------------------------	-------	----------	--

- 7) nella categoria 01.7.6 [Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)] le voci relative agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo prodotti non stagionati; prodotti stagionati, preconfezionati, affettati; prodotti stagionati a strati e prodotti stagionati con aggiunta di prodotti alimentari
E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	<i>quantum satis</i>		Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati»

- 8) nella categoria 01.8 (Prodotti analoghi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande) le voci relative agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	Solo prodotti analoghi al formaggio a base di proteine
E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	<i>quantum satis</i>	(1) (2)	Solo prodotti analoghi al formaggio (solo trattamento superficiale)»



- 9) nella categoria 02.2.2 [Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide] le voci relative agli additivi E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo emulsioni di grassi (tranne il burro) con un tenore di grassi uguale o superiore al 60 %
E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	Solo emulsioni di grassi con un tenore di grassi inferiore al 60 %»

- 10) nella categoria 04.1.1 (Ortofrutticoli freschi interi) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	20		Solo trattamento superficiale di agrumi freschi non sbucciati»
--------------	-------------------------------------	----	--	--

- 11) nella categoria 04.2.1 (Ortofrutticoli essiccati) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo frutta secca»
--------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------

- 12) la categoria 04.2.2 (Ortofrutticoli sottaceto, sott'olio o in salamoia) è così modificata:

- i) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	2 000	(1) (2)	Solo ortaggi (tranne le olive)»
--------------	--	-------	---------	---------------------------------

- ii) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo olive e preparazioni a base di olive»
--------------	-------------------------------------	-------	---------	--


- iii) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)	Solo olive e preparazioni a base di olive»
--------------	--	-------	---------	--

- 13) la categoria 04.2.4.1 (Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta) è così modificata:

- i) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo preparazioni a base di frutta e ortaggi tra cui preparazioni a base di alghe, salse a base di frutta, aspic, tranne purea, mousse, composta, insalate e prodotti analoghi, in scatola o in barattolo»
--------------	-------------------------------------	-------	---------	--



- ii) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)	Solo preparazioni a base di olive»
--------------	--	-------	---------	------------------------------------

- 14) nella categoria 04.2.5.1 (Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)	Solo prodotti a basso tenore di zuccheri e prodotti analoghi a basso contenuto calorico o senza zucchero, <i>mermeladas</i> »
--------------	--	-------	---------	---

- 15) nella categoria 04.2.5.2 (Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)	Solo prodotti da spalmare a basso tenore di zuccheri e prodotti analoghi a basso contenuto calorico o senza zucchero, <i>mermeladas</i> »
--------------	--	-------	---------	---

- 16) nella categoria 04.2.5.3 (Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) sono sostituite dalle seguenti:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)	Altri prodotti da spalmare a base di frutta, <i>mermeladas</i>
E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 500	(1) (2)	Solo <i>marmelada</i> »


- 17) nella categoria 04.2.6 (Prodotti trasformati a base di patate) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	Solo pasta di patate e patate a fette prefritte»
--------------	-------------------------------------	-------	---------	--

- 18) la categoria 05.2 (Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito) è così modificata:

- i) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 219 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 219	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati	1 500	(1) (2) (5)	Tranne ortofruccicoli canditi, cristallizzati o glassati»
--------------	---	-------	----------------	---



ii) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)	Solo ortofruccicoli canditi, cristallizzati o glassati»
--------------	--	-------	---------	---

19) nella categoria 05.3 [Gomme da masticare (*chewing-gum*)] la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 500	(1) (2)»	
--------------	--	-------	----------	--

20) la categoria 05.4 (Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4) è così modificata:

i) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo decorazioni (sciroppi per <i>pancake</i> , sciroppi aromatizzati per <i>milkshake</i> e gelati; prodotti analoghi)»
--------------	-------------------------------------	-------	---------	--

ii) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 219 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 219	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati	1 500	(1) (2) (5)»	
--------------	---	-------	--------------	--

21) nella categoria 06.4.4 (Gnocchi di patate) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1)»	
--------------	-------------------------------------	-------	------	--

22) nella categoria 06.4.5 [Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi)] la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)»	
--------------	-------------------------------------	-------	----------	--

23) nella categoria 06.6 (Pastelle) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)»	
--------------	-------------------------------------	-------	----------	--

24) nella categoria 06.7 (Cereali precotti o trasformati) le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)	Solo polenta
E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	solo <i>Semmelknödelteig</i> »



25) nella categoria 07.1 (Pane e panini) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	Solo pane a fette preconfezionato e pane di segale, parzialmente cotto, prodotti da forno preconfezionati destinati alla vendita al dettaglio e pane a ridotto apporto energetico destinato alla vendita al dettaglio»
--------------	-------------------------------------	-------	---------	--

26) nella categoria 07.2 (Prodotti da forno fini) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	Solo con un'attività dell'acqua superiore a 0,65»
--------------	-------------------------------------	-------	---------	---

27) nella categoria 08.3.1 (Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 219 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 219	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati	<i>quantum satis</i>	(1) (2)	Solo trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccata»
--------------	---	----------------------	---------	--

28) la categoria 08.3.2 (Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico) è così modificata:

i) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203; 214 – 219 (Acido sorbico — sorbati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202; 214 – 219	Acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati	1 000	(1) (2)	Solo pâté»
----------------------------	--	-------	---------	------------

ii) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo <i>aspic</i> »
--------------	-------------------------------------	-------	---------	---------------------


iii) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 219 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 219	Acido sorbico – sorbato di potassio, acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati	<i>quantum satis</i>	(1) (2)	Solo trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccata»
--------------	---	----------------------	---------	--

29) la categoria 08.3.3 (Involucri e rivestimenti e decorazioni per carni) è così modificata:

i) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	<i>quantum satis</i>		Solo involucro a base di collagene con un'attività dell'acqua superiore a 0,6»
--------------	-------------------------------------	----------------------	--	--



- ii) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203; 214 – 219 (Acido sorbico — sorbati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202; 214 – 219	Acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati	1 000	(1) (2)	Solo ricopertura gelatinosa di prodotti a base di carne (sottoposta a cottura, salatura o essiccazione)»
----------------------------	--	-------	---------	--

- 30) la categoria 09.2. (Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei) è così modificata:

- i) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Aspic»
--------------	-------------------------------------	-------	---------	--------

- ii) le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) sono sostituite dalle seguenti:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	200	(1) (2)	Solo pesce salato ed essiccato
E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	2 000	(1) (2)	Solo semiconserva di pesce e prodotti della pesca, compresi crostacei, molluschi, surimi e pasta di pesce/crostacei; crostacei e molluschi cotti
E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	6 000	(1) (2)	Solo <i>Crangon crangon</i> e <i>Crangon vulgaris</i> cotti»

- 31) nella categoria 09.3 (Uova di pesce), la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	2 000	(1) (2)	Solo semiconserva di prodotti a base di pesce compresi i prodotti a base di uova di pesce»
--------------	--	-------	---------	--


- 32) la categoria 10.2 (Uova e ovoprodotti trasformati) è così modificata:

- i) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo ovoprodotti disidratati, concentrati, congelati e surgelati»
--------------	-------------------------------------	-------	---------	---

- ii) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	5 000	(1) (2)	Solo uova liquide (albume, tuorlo o uovo intero)»
--------------	--	-------	---------	---



- 33) nella categoria 11.4.1 (Edulcoranti da tavola in forma liquida) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 219 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 219	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati	500	(1) (2)	Solo se il tenore d'acqua è superiore al 75 %»
--------------	---	-----	---------	--

- 34) nella categoria 12.2.2 (Condimenti) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)»	
--------------	--	-------	----------	--

- 35) nella categoria 12.4 (Senape) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)»	
--------------	--	-------	----------	--

- 36) nella categoria 12.5 (Zuppe, minestre e brodi) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	500	(1) (2)	Solo zuppe, minestre e brodi liquidi (tranne quelli in scatola)»
--------------	--	-----	---------	--


- 37) la categoria 12.6 (Salse) è così modificata:

- i) le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo salse emulsionate con un tenore di grassi di almeno il 60 %
E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	Solo salse emulsionate con un tenore di grassi inferiore al 60 %»

- ii) le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) sono sostituite dalle seguenti:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)	Solo salse emulsionate con un tenore di grassi di almeno il 60 %; salse non emulsionate
E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	2 000	(1) (2)	Solo salse emulsionate con un tenore di grassi inferiore al 60 %»



- 38) nella categoria 12.7 (Insalate e pasta da spalmare a base di aromi) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 500	(1) (2)»	
--------------	--	-------	----------	--

- 39) nella categoria 12.9 (Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti di cui alla categoria 1.8) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	Solo surrogati di carne, pesce, crostacei e cefalopodi e formaggio a base di proteine»
--------------	-------------------------------------	-------	---------	--

- 40) nella categoria 13.2 [Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)] la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico — sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 500	(1) (2)»	
--------------	--	-------	----------	--

- 41) nella categoria 13.3 [Alimenti dietetici contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa)] la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico — sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 500	(1) (2)»	
--------------	--	-------	----------	--

- 42) la categoria 14.1.2 (Succhi di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e succhi di ortaggi) è così modificata:

- i) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:


«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	500	(1) (2)	Solo <i>sød....saft</i> e <i>sødet....saft</i> »
--------------	-------------------------------------	-----	---------	--

- ii) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	2 000	(1) (2)	Solo succo d'uva non fermentato, per uso sacramentale»
--------------	--	-------	---------	--

- 43) nella categoria 14.1.3 (Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi), le voci relative agli additivi E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	250	(1) (2)	Solo sciroppi di frutta svedesi tradizionali, il valore massimo si applica se sono stati utilizzati anche E 210-213, acido benzoico - benzoati
E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	300	(1) (2)	Solo sciroppi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi»



- 44) nella categoria 14.1.4 (Bevande aromatizzate) le voci relative agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	250	(1) (2)	Il valore massimo si applica se sono stati utilizzati anche 210 – 213, acido benzoico - benzoati
E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	300	(1) (2)	Tranne bevande a base di latte e derivati»

- 45) nella categoria 14.1.5.2 (Altro) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	600	(1) (2)	Solo concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe»
--------------	--	-----	---------	---

- 46) nella categoria 14.2.1 (Birra e bevande a base di malto) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)	Solo birra in fusto contenente oltre lo 0,5 % di zuccheri fermentescibili aggiunti e/o succhi o concentrati di frutta»
--------------	-------------------------------------	-----	---------	--

- 47) nella categoria 14.2.2 [Vino e altri prodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1234/2007, e bevande analoghe analcoliche] la voce relativa agli additivi E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)	Solo prodotti analcolici»
--------------	-------------------------------------	-----	---------	---------------------------

- 48) nella categoria 14.2.3 (Sidro e sidro di pere) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)»	
--------------	-------------------------------------	-----	----------	--

- 49) nella categoria 14.2.4 (Vino di frutta e *made wine*) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:


«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)»	
--------------	-------------------------------------	-----	----------	--

- 50) Nella categoria 14.2.5 (Idromele) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)»	
--------------	-------------------------------------	-----	----------	--

- 51) nella categoria 14.2.7.1 (Vini aromatizzati) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)»	
--------------	-------------------------------------	-----	----------	--



- 52) nella categoria 14.2.7.2 (Bevande aromatizzate a base di vino) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)»	
--------------	-------------------------------------	-----	----------	--

- 53) nella categoria 14.2.7.3 (Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)»	
--------------	-------------------------------------	-----	----------	--

- 54) nella categoria 14.2.8 (Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico — sorbati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	200	(1) (2)	Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % e <i>nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe</i> »
--------------	-------------------------------------	-----	---------	--

- 55) nella categoria 15.1 (Snack a base di patate, cereali, farina o amido) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203; 214 – 219 (Acido sorbico — sorbati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202; 214 – 219	Acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati	1 000	(1) (2) (5)»	
-------------------------	--	-------	--------------	--


- 56) nella categoria 15.2 (Frutta a guscio trasformata) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203; 214 – 219 (Acido sorbico – sorbati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 202; 214 – 219	Acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati	1 000	(1) (2) (5)	Solo frutta a guscio ricoperta»
-------------------------	--	-------	-------------	---------------------------------

- 57) la categoria 16 (Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4) è così modificata:

- i) le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	1 000	(1) (2)	Solo <i>frugtgrød, rote Grütze e pasha</i>
E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio	2 000	(1) (2)	Solo <i>ostkaka</i> »



- ii) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	300	(1) (2)	Solo dessert a base di latte e derivati non trattati termicamente»
--------------	--	-----	---------	--

- 58) nella categoria 17.1 (Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	1 000	(1) (2)	Solo se in forma essiccata contenenti preparati di vitamina A e combinazioni di vitamina A e D»
--------------	--	-------	---------	---

- 59) nella categoria 17.2 (Integratori alimentari in forma liquida) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

«E 200 – 213	Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati	2 000	(1) (2)»	
--------------	--	-------	----------	--


- 2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

- a) nella parte 2 (Additivi alimentari diversi dai supporti negli additivi alimentari) le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 203, E 210, E 211 ed E 212 sono sostituite dalle seguenti:

«E 200 – 202	Acido sorbico – sorbato di potassio (tabella 2 della parte 6)	1 500 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione 15 mg/kg nel prodotto finale espressi come acido libero	Preparazioni di coloranti»
E 210	Acido benzoico		
E 211	Benzoato di sodio		
E 212	Benzoato di potassio		

- b) nella parte 4 (Additivi alimentari, compresi i supporti, negli aromi alimentari) le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 203, E 210, E 211, E 212 ed E 213 sono sostituite dalle seguenti:

«E 200 – 202	Acido sorbico e sorbato di potassio (tabella 2 della parte 6)	Tutti gli aromi	1 500 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero) negli aromi»
E 210	Acido benzoico		
E 211	Benzoato di sodio		
E 212	Benzoato di potassio		
E 213	Benzoato di calcio		




- c) nella parte 6 (Denominazione dei gruppi di additivi alimentari ai fini delle parti da 1 a 5), la tabella 2 (Tabella 2, Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

Acido sorbico – sorbato di potassio

Numero E	Denominazione
E 200	Acido sorbico
E 202	Sorbato di potassio»

18CE0642



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/99 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni e l'elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE prevede una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione.
- (2) L'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE stabilisce un elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione di tale direttiva.
- (3) L'elenco non comprende i dati statistici riguardanti lo scambio obbligatorio di informazioni di cui all'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE, in quanto tali dati saranno raccolti dalla Commissione dal registro centrale istituito a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione ⁽²⁾.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato:

- 1) Sono inseriti i seguenti articoli 2 *quater* e 2 *quinquies*:

«Articolo 2 *quater*


Forma e modalità di comunicazione della valutazione annuale

1. Il formulario per la comunicazione della valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni e dei risultati pratici ottenuti a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato VIII del presente regolamento.

2. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione la valutazione annuale utilizzando il formulario di cui al paragrafo 1. La valutazione copre il periodo dell'anno civile precedente.

⁽¹⁾ GUL 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione, del 15 dicembre 2015, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 (GUL 332 del 18.12.2015, pag. 19).



Articolo 2 quinquies

Elenco dei dati statistici

1. L'elenco dei dati statistici richiesti per tutte le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato IX del presente regolamento.

L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato X del presente regolamento.

L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XI del presente regolamento.

L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XII del presente regolamento.

2. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione i dati statistici relativi a tutte le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni per l'anno civile precedente in conformità all'elenco di cui all'allegato IX.

3. Anteriormente al 1° novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione i dati statistici relativi allo scambio automatico obbligatorio di informazioni in conformità all'elenco di cui agli allegati X, XI e XII.»

2) Gli allegati VIII, IX, X, XI e XII sono aggiunti conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

I seguenti allegati sono aggiunti al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378:

«ALLEGATO VIII

Formulario di cui all'articolo 2 quater

Il formulario per la comunicazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE comprende le seguenti informazioni:


- identificazione dello Stato membro che risponde al questionario,
- disponibilità delle informazioni nello Stato membro,
- verifica dell'invio dei riscontri annuali bilaterali a norma dell'articolo 14, paragrafo 2,
- efficacia dello scambio automatico di informazioni:
 - trattamento delle informazioni ricevute e principali problemi tecnici (informatici) generali riscontrati,
 - qualità delle informazioni ricevute, compresa l'identificazione dei percipienti/delle parti; problemi inerenti al contenuto delle informazioni ricevute e relativi suggerimenti,
 - utilizzo ed efficacia delle informazioni a fini di conformità, compresa l'utilità, in linea di principio, delle informazioni; utilizzo attuale e futuro delle informazioni; utilizzo delle informazioni per settore fiscale; cooperazione amministrativa incoraggiata dall'utilizzo delle informazioni ricevute,
 - risultati pratici ottenuti, con menzione del risultato complessivo (compresi i progetti speciali); risultato specifico di progetti speciali; costi amministrativi e altri costi pertinenti per lo sviluppo e l'attuazione dello scambio automatico di informazioni; costi amministrativi per le operazioni ricorrenti di scambio automatico di informazioni; altri costi pertinenti per le operazioni inerenti al rispetto della normativa fiscale; esperienze positive e negative; aspetti principali che generano contenziosi e procedimenti giudiziari,
 - tasso di successo con riguardo all'obbligo di trasmettere le rendicontazioni paese per paese agli Stati membri interessati (numero di rendicontazioni paese per paese ricevute dalle autorità fiscali di altri Stati membri/numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere ricevute dalle autorità fiscali di altri Stati membri),
 - tasso di adempimento delle Entità tenute alla rendicontazione per quanto riguarda l'obbligo di fornire le rendicontazioni paese per paese (numero di rendicontazioni paese per paese ricevute/numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere ricevute),
 - elenco delle giurisdizioni in cui sono residenti le Controllanti capogruppo di Entità tenute alla rendicontazione con sede nell'Unione, ma in cui non sono state presentate o non sono state scambiate rendicontazioni paese per paese complete.

ALLEGATO IX

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE comprendono le seguenti informazioni:

- identificazione dello Stato membro,
- anno,
- parte A: statistiche per Stato membro sullo scambio di informazioni
 - sullo scambio di informazioni su richiesta (articoli 5, 6 e 7 della direttiva 2011/16/UE),
 - numero di richieste inviate,
 - numero di risposte ricevute,
 - numero di risposte complete ricevute entro sei mesi,
 - numero di risposte per le quali le informazioni (in parte o tutte) sono pervenute entro due mesi,




- numero di richieste ricevute,
- numero di risposte inviate,
- numero di rifiuti sulla base dell'articolo 17 della direttiva 2011/16/UE,
- sullo scambio spontaneo di informazioni (articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE)
 - numero di scambi spontanei inviati,
 - numero di scambi spontanei ricevuti,
 - numero di ruling transfrontalieri inviati,
 - numero di ruling transfrontalieri ricevuti,
 - numero di accordi preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento inviati,
 - numero di accordi preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento ricevuti,
- parte B: statistiche sulle altre forme di cooperazione amministrativa
 - sulla presenza negli uffici amministrativi e sulla partecipazione alle indagini amministrative (articolo 11 della direttiva 2011/16/UE)
 - numero di presenze negli uffici amministrativi e di partecipazioni alle indagini amministrative,
 - sui controlli simultanei (articolo 12 della direttiva 2011/16/UE)
 - numero di controlli simultanei avviati dallo Stato membro,
 - numero di controlli simultanei cui lo Stato membro ha partecipato,
 - sulle richieste di notifica (articolo 13 della direttiva 2011/16/UE)
 - numero di richieste di notifica inviate,
 - numero di richieste di notifica ricevute,
 - sul riscontro (articolo 14 della direttiva 2011/16/UE)
 - numero di richieste di riscontro inviate,
 - numero di riscontri ricevuti,
 - numero di richieste di riscontro ricevute,
 - numero di riscontri inviati,
- parte C: statistiche sulla stima delle entrate supplementari o dell'aumento delle imposte accertate grazie alla cooperazione amministrativa. Le informazioni di questa parte sono facoltative
 - risultanti dallo scambio di informazioni su richiesta,
 - risultanti dallo scambio spontaneo di informazioni,
 - a seguito di un controllo simultaneo,
 - cifra globale e numero di casi.

ALLEGATO X

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE concernente le categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva comprendono le seguenti informazioni:

- per tutte le categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE: statistiche sul messaggio e sul contribuente,
- nel caso di redditi da lavoro e compensi per dirigenti: statistiche su messaggio e percipiente, messaggio e pagatore, percipiente e rapporto di lavoro, pagatore e rapporto di lavoro, percipiente e reddito,



- nel caso di pensioni: statistiche su messaggio e percipiente, messaggio e pagatore, percipiente, pagatore, regime, reddito,
- nel caso di prodotti di assicurazione sulla vita: statistiche su messaggio e polizza, polizza globale, evento,
- nel caso di proprietà e redditi immobiliari: statistiche su messaggio e parti, insieme delle parti, quantità e valore della proprietà, quantità e valore delle operazioni, quantità e valore dei prestiti, quantità e valore del reddito derivante da diritti,
- nel caso di messaggi sullo status: statistiche sui messaggi relativi allo status e sugli errori di tali messaggi,
- nel caso di messaggi non contenenti alcun dato: statistiche sui messaggi non contenenti alcun dato.

ALLEGATO XI

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE in conformità dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva comprendono le seguenti informazioni:

- per messaggio, statistiche sul paese di origine e sul paese di destinazione, numero totale di registrazioni, importi totali dei pagamenti,
- per paese di origine, statistiche sul numero totale di istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, importi totali dei pagamenti,
- per singolo conto, statistiche sul numero di titolari di conto, categoria di pagamento, importo per categoria di pagamento,
- per conto, statistiche sul tipo di titolare di conto, codice di identificazione fiscale, o equivalente funzionale, del titolare di conto, paese di residenza del titolare di conto, persona fisica titolare di conto, conto chiuso, conto dormiente,
- per titolare di conto, statistiche sul tipo di persona che esercita il controllo, codice di identificazione fiscale, o equivalente funzionale, della persona che esercita il controllo, paese di residenza della persona che esercita il controllo, persona fisica come persona che esercita il controllo.


ALLEGATO XII

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE in conformità all'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva comprendono le seguenti informazioni:

- numero di rendicontazioni paese per paese ricevute dalle Entità tenute alla rendicontazione,
- numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere trasmesse dalle Entità tenute alla rendicontazione ma che non sono state ricevute o sono state fornite solo parzialmente, ripartite per giurisdizione delle Controllanti capogruppo,
- numero di rendicontazioni paese per paese ricevute dagli altri Stati membri,
- numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere comunicate, ma che non sono state ricevute dagli altri Stati membri,
- numero di rendicontazioni paese per paese inviate agli altri Stati membri.»

18CE0643



DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/100 DELLA COMMISSIONE**del 22 gennaio 2018**

recante modifica delle direttive della 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive della Commissione 2003/90/CE ⁽³⁾ e 2003/91/CE ⁽⁴⁾ sono state adottate per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà, nella misura in cui siano stati stabiliti tali protocolli. Per le specie non contemplate dai protocolli dell'UCVV tali direttive prevedono l'applicazione delle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).
- (2) Successivamente all'ultima modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE apportata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione ⁽⁵⁾, l'UCVV e l'UPOV hanno stabilito ulteriori protocolli e linee direttrici e hanno aggiornato quelli esistenti.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo figurante nella parte A dell'allegato della presente direttiva.


⁽¹⁾ GUL 193 del 20.7.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 193 del 20.7.2002, pag. 33.

⁽³⁾ Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GUL 254 dell'8.10.2003, pag. 7).

⁽⁴⁾ Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (GUL 254 dell'8.10.2003, pag. 11).

⁽⁵⁾ Direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GUL 296 dell'1.11.2016, pag. 7).



Articolo 2

Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo figurante nella parte B dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 3

Per gli esami iniziati prima del 1° settembre 2018 gli Stati membri possono applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 agosto 2018 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5


La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

PARTE A

«ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'UCVV ⁽¹⁾

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Festuca arundinacea	TP 39/1 dell'1.10.2015.
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Festuca a foglie capillari	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca ovina</i> L.	Festuca ovina	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Festuca dei prati	TP 39/1 dell'1.10.2015.
<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca rossa	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina	Festuca indurita	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Loglio italico	TP 4/1 del 23.6.2011.
<i>Lolium perenne</i> L.	Loglio perenne	TP 4/1 del 23.6.2011.
<i>Lolium × hybridum</i> Hausskn.	Loglio ibrido	TP 4/1 del 23.6.2011.
<i>Pisum sativum</i> L.	Pisello da foraggio	TP 7/2 rev. 2 del 15.3.2017.
<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati	TP 33/1 del 15.3.2017.
<i>Vicia sativa</i> L.	Veccia comune	TP 32/1 del 19.4.2016.
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	Navone	TP 89/1 dell'11.3.2015.
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Rafano oleifero	TP 178/1 del 15.3.2017.
<i>Brassica napus</i> L.	Colza	TP 36/2 del 16.11.2011.
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa	TP 276/1 del 28.11.2012.
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Semi di soia	TP 80/1 del 15.3.2017.
<i>Gossypium</i> spp.	Cotone	TP 88/1 del 19.4.2016.
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole	TP 81/1 del 31.10.2002.
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino	TP 57/2 del 19.3.2014.
<i>Sinapis alba</i> L.	Senape bianca	TP 179/1 del 15.3.2017.
<i>Avena nuda</i> L.	Avena nuda	TP 20/2 dell'1.10.2015.
<i>Avena sativa</i> L. (compresa <i>A. byzantina</i> K. Koch)	Avena comune e avena bizantina	TP 20/2 dell'1.10.2015.
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orzo	TP 19/4 dell'1.10.2015.
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso	TP 16/3 dell'1.10.2015.
<i>Secale cereale</i> L.	Segale	TP 58/1 del 31.10.2002.
<i>×Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i>	TP 121/2 rev. 1 del 16.2.2011.
<i>Triticum aestivum</i> L.	Fumento	TP 3/4 rev. 2 del 16.2.2011.
<i>Triticum durum</i> Desf.	Fumento (grano) duro	TP 120/3 del 19.3.2014.
<i>Zea mays</i> L.	Granturco	TP 2/3 dell'11.3.2010.
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Patata	TP 23/3 del 15.3.2017.

(¹) Il testo di tali protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).




ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici dell'UPOV ⁽¹⁾

Nome scientifico	Nome comune	Linee direttrici dell'UPOV
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola da foraggio	TG/150/3 del 4.11.1994.
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide canina	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis gigantea</i> Roth.	Agrostide gigantea	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifera	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide tenue	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Bromo	TG/180/3 del 4.4.2001.
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Bromo dell'Alaska	TG/180/3 del 4.4.2001.
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactilis (pannocchia)	TG/31/8 del 17.4.2002.
<i>xFestulolium</i> Asch. et Graebn.	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Festuca</i> e una specie del genere <i>Lolium</i>	TG/243/1 del 9.4.2008.
<i>Phleum nodosum</i> L.	Codolina comune	TG/34/6 del 7.11.1984.
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo	TG/34/6 del 7.11.1984.
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Ginestrino	TG 193/1 del 9.4.2008.
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupino bianco	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupino selvatico	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupino giallo	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Erba medica aculeata	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	Erba medica italiana	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.	Erba medica litorale	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago lupulina</i> L.	Erba medica lupulina	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago murex</i> Willd.	Erba medica pungente	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Erba medica polimorfa	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Erba medica rugosa	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica	TG/6/5 del 6.4.2005.
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.	Erba medica scudata	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Erba medica troncata	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago</i> × <i>varia</i> T. Martyn	Erba medica ibrida	TG/6/5 del 6.4.2005.
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio violetto	TG/5/7 del 4.4.2001.
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco	TG/38/7 del 9.4.2003.
<i>Vicia faba</i> L.	Favino	TG/8/6 del 17.4.2002.
<i>Arachis hypogaea</i> L.	Arachide	TG/93/4 del 9.4.2014.
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Ravizzone	TG/185/3 del 17.4.2002.
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Cartamo	TG/134/3 del 12.10.1990.
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papavero domestico	TG/166/4 del 9.4.2014.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Sorgo	TG/122/4 del 25.3.2015.
<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf.	Erba sudanese	TG 122/4 del 25.3.2015.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench × <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf	Ibridi risultanti dall'incrocio di <i>Sorghum bicolor</i> e <i>Sorghum sudanense</i>	TG/122/4 del 25.3.2015»

(¹) Il testo di tali linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).




PARTE B

«ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli di esame dell'UCVV ⁽¹⁾

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Allium cepa</i> L. (varietà Cepa)	Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	TP 46/2 dell'1.4.2009.
<i>Allium cepa</i> L. (varietà Aggregatum)	Scalogno	TP 46/2 dell'1.4.2009.
<i>Allium fistulosum</i> L.	Cipolletta	TP 161/1 dell'11.3.2010.
<i>Allium porrum</i> L.	Porro	TP 85/2 dell'1.4.2009.
<i>Allium sativum</i> L.	Aglione	TP 162/1 del 25.3.2004.
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Erba cipollina	TP 198/2 dell'11.3.2015.
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano	TP 82/1 del 13.3.2008.
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedani-rapa	TP 74/1 del 13.3.2008.
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparagi	TP 130/2 del 16.2.2011.
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham	TP 60/1 dell'1.4.2009.
<i>Beta vulgaris</i> L.	Bietola da costa	TP 106/1 dell'11.3.2015.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo laciniato	TP 90/1 del 16.2.2011.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolfiore	TP 45/2 rev. del 15.3.2017.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Broccoli asparagi o a getto	TP 151/2 rev. del 15.3.2017.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavoletti di Bruxelles	TP 54/2 rev. del 15.3.2017.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavoli rapa	TP 65/1 rev. del 15.3.2017.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso	TP 48/3 rev. del 15.3.2017.
<i>Brassica rapa</i> L.	Cavolo cinese	TP 105/1 del 13.3.2008.
<i>Capsicum annuum</i> L.	Peperoncino e peperone	TP 76/2 rev. del 15.3.2017.
<i>Cichorium endivia</i> L.	Indivia riccia e indivia scarola	TP 118/3 del 19.3.2014.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria industriale	TP 172/2 dell'1.12.2005.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria Witloof	TP 173/1 del 25.3.2004.
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Anguria o cocomero	TP 142/2 del 19.3.2014.
<i>Cucumis melo</i> L.	Melone	TP 104/2 del 21.3.2007.
<i>Cucumis sativus</i> L.	Cetriolo e cetriolino	TP 61/2 del 13.3.2008.
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Zucca	TP 155/1 dell'11.3.2015.
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Zucchino	TP 119/1 rev. del 19.3.2014.
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Carciofo e cardo	TP 184/2 del 27.2.2013.
<i>Daucus carota</i> L.	Carota commestibile e carota da foraggio	TP 49/3 del 13.3.2008.
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Finocchi	TP 183/1 del 25.3.2004.
<i>Lactuca sativa</i> L.	Lattuga	TP 13/5 rev. 2 del 15.3.2017.
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Pomodoro	TP 44/4 rev. 2 del 19.4.2016.
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Prezzemolo	TP 136/1 del 21.3.2007.
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Fagiolo di Spagna	TP 9/1 del 21.3.2007.

(¹) Il testo di tali protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).



Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCIV
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo nano e fagiolo rampicante	TP 12/4 del 27.2.2013.
<i>Pisum sativum</i> L. (Partim)	Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce	TP 7/2 rev. 2 del 15.3.2017.
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ravanello, ramolaccio	TP 64/2 rev. dell'11.3.2015.
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rabarbaro	TP 62/1 del 19.4.2016.
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorzonera	TP 116/1 dell'11.3.2015.
<i>Solanum melongena</i> L.	Melanzana	TP 117/1 del 13.3.2008.
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spinaci	TP 55/5 rev. 2 del 15.3.2017.
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Valerianella o lattughella	TP 75/2 del 21.3.2007.
<i>Vicia faba</i> L. (Partim)	Fava	TP Broadbean/1 del 25.3.2004.
<i>Zea mays</i> L. (Partim)	Granturco dolce e pop corn	TP 2/3 dell'11.3.2010.
<i>Solanum lycopersicum</i> L. × <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. × <i>Solanum peruvianum</i> (L.) Mill.; <i>Solanum lycopersicum</i> L. × <i>Solanum cheesmaniae</i> (L. Ridley) Fosberg	Pomodoro portainnesto	TP 294/1 rev. 2 del 15.3.2017.
<i>Cucurbita maxima</i> × <i>Cucurbita moschata</i>	Ibridi interspecifici di <i>Cucurbita maxima</i> Duch. e <i>Cucurbita moschata</i> Duch. da usare come portainnesto	TP 311/1 del 15.3.2017.

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici dell'UPOV ⁽¹⁾

Nome scientifico	Nome comune	Linee direttrici dell'UPOV
<i>Brassica rapa</i> L.	Rapa	TG/37/10 del 4.4.2001.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria a foglia larga o cicoria italiana	TG/154/4 del 5.4.2017»

(¹) Il testo di tali linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).



DECISIONE (PESC) 2018/101 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2018

relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,


considerando quando segue:

- (1) La strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, delinea cinque sfide fondamentali cui deve far fronte l'Unione: il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali, il fallimento dello Stato e la criminalità organizzata. Le conseguenze della circolazione incontrollata di armi convenzionali sono cruciali per quattro di queste cinque sfide. Detta strategia sottolinea l'importanza dei controlli delle esportazioni volti a contenere la proliferazione di armi. La nuova strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione intitolata «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte», che è stata presentata dall'alto rappresentante il 28 giugno 2016, conferma l'appoggio dell'Unione all'universalizzazione, alla piena attuazione e applicazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.
- (2) Il 5 giugno 1998 l'Unione ha adottato un codice di condotta per le esportazioni di armi, politicamente vincolante, che stabilisce criteri comuni per regolare il commercio legale di armi convenzionali.
- (3) La strategia dell'Unione volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, adottata dal Consiglio europeo il 15 e 16 dicembre 2005, dispone che l'Unione, a livello regionale e internazionale, sostenga il rafforzamento dei controlli delle esportazioni e la promozione dei criteri del codice di condotta per le esportazioni di armi, fra l'altro aiutando i paesi terzi ad elaborare la pertinente legislazione nazionale e a promuovere misure atte ad aumentare la trasparenza.
- (4) L'8 dicembre 2008 il codice di condotta per le esportazioni di armi è stato sostituito dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, che stabilisce otto criteri di valutazione delle domande di esportazione di armi convenzionali. Essa include altresì un meccanismo di notifica e di consultazione per i casi di rifiuto di esportazione delle armi e misure di trasparenza quali la pubblicazione delle relazioni annuali dell'UE sulle esportazioni di armi. Un certo numero di paesi terzi si è allineato alla posizione comune 2008/944/PESC.
- (5) L'articolo 11 della posizione comune 2008/944/PESC dispone che gli Stati membri devono adoperarsi al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di tecnologia o attrezzature militari ad applicare i criteri contenuti in detta posizione comune.
- (6) Il trattato sul commercio delle armi (ATT) è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'aprile 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Il trattato mira a rafforzare la trasparenza e la responsabilità nel commercio delle armi. Come con la posizione comune 2008/944/PESC, l'ATT stabilisce una serie di criteri di valutazione dei rischi in base ai quali devono essere valutate le esportazioni di armi. L'Unione sostiene concretamente l'effettiva attuazione e universalizzazione dell'ATT tramite gli appositi programmi adottati ai sensi delle decisioni 2013/768/PESC ⁽²⁾ e (PESC) 2017/915 del Consiglio ⁽³⁾. Tali programmi aiutano una serie di paesi terzi, su loro richiesta, a rafforzare i rispettivi sistemi di controllo dei trasferimenti di armi conformemente ai requisiti del trattato.

⁽¹⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

⁽²⁾ Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38).



- (7) È quindi importante garantire la complementarità tra le attività di sensibilizzazione e di assistenza previste dalla presente decisione e quelle previste dalla decisione (PESC) 2017/915.
- (8) Le attività dell'Unione volte a promuovere un sistema efficace e trasparente di controlli delle esportazioni di armi si sono sviluppate sin dal 2008 con l'azione comune 2008/230/PESC⁽¹⁾ e le decisioni 2009/1012/PESC⁽²⁾, 2012/711/PESC⁽³⁾ e (PESC) 2015/2309⁽⁴⁾ del Consiglio. Le attività svolte hanno in particolare sostenuto l'approfondimento della cooperazione regionale nonché l'incremento della trasparenza e della responsabilità in linea con i principi della posizione comune 2008/944/PESC e i criteri di valutazione dei rischi ivi sanciti. Le attività in questione si sono tradizionalmente indirizzate a paesi terzi del vicinato orientale e meridionale dell'Unione.
- (9) Negli ultimi anni l'Unione ha altresì fornito assistenza per il miglioramento dei controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso nei paesi terzi ed è opportuno garantire un efficace coordinamento tra le attività attinenti ai controlli delle esportazioni di armi ai sensi della presente decisione e le attività attinenti ai controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso.
- (10) Il Consiglio ha affidato l'esecuzione tecnica delle decisioni 2009/1012/PESC, 2012/711/PESC e (PESC) 2015/2309 all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni («BAFA»). Il BAFA è anche un'agenzia esecutiva dei progetti a sostegno dell'efficace attuazione dell'ATT ai sensi delle decisioni 2013/768/PESC e (PESC) 2017/915. Il BAFA è l'agenzia competente per il controllo delle armi di uno Stato membro dell'UE; essa ha sviluppato un ampio corpus di conoscenze e competenze in materia di attività di sensibilizzazione e condivide inoltre le proprie competenze essenziali con altri Stati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di promuovere la pace e la sicurezza e conformemente alla strategia europea in materia di sicurezza, l'Unione persegue gli obiettivi seguenti:

- a) promuovere l'efficacia dei controlli delle esportazioni di armi da parte di paesi terzi, conformemente ai principi fissati nella posizione comune 2008/944/PESC e nell'ATT, e ricercare, ove opportuno, complementarità e sinergie con i progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso;
- b) sostenere gli sforzi compiuti dai paesi terzi a livello nazionale e regionale per rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali e per attenuare il rischio di diversione delle armi verso utilizzatori non autorizzati.

2. L'Unione persegue gli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante le seguenti attività di progetto:


- a) promuovere ulteriormente tra i paesi terzi i criteri e i principi di cui alla posizione comune 2008/944/PESC e all'ATT basandosi sui risultati raggiunti mediante l'attuazione della decisione (PESC) 2015/2309, delle decisioni 2012/711/PESC e 2009/1012/PESC e dell'azione comune 2008/230/PESC;
- b) assistere i paesi terzi nella redazione, nell'aggiornamento e nell'attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative che mirano a porre in essere un efficace sistema di controllo delle esportazioni di armi convenzionali;
- c) assistere i paesi beneficiari nella formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione per assicurare un'attuazione e un'esecuzione adeguate dei controlli delle esportazioni di armi;
- d) assistere i paesi beneficiari nelle attività di sensibilizzazione rivolte alla loro industria nazionale della difesa per garantire il rispetto dei regolamenti in materia di controllo delle esportazioni;
- e) promuovere la trasparenza e la responsabilità nel commercio internazionale di armi, anche mediante il sostegno a misure nazionali e regionali che incentivino la trasparenza e l'adeguata supervisione delle esportazioni di armi convenzionali;

⁽¹⁾ Azione comune 2008/230/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 81).

⁽²⁾ Decisione 2009/1012/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 16).

⁽³⁾ Decisione 2012/711/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2012, relativa al sostegno alle attività dell'Unione volte a promuovere tra i paesi terzi il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 62).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2015/2309 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 56).



- f) incoraggiare i paesi beneficiari che non hanno compiuto passi in direzione dell'adesione all'ATT a partecipare a tale trattato e incoraggiare i firmatari dell'ATT a ratificarlo;
- g) promuovere l'ulteriore esame del rischio di diversione delle armi e della relativa attenuazione, dal punto di vista sia dell'importazione sia dell'esportazione.

In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni («BAFA»). La scelta del BAFA è giustificata dall'esperienza di cui ha dato prova, dalle sue qualifiche e dalla sua necessaria conoscenza specialistica dell'intera gamma di attività svolte dall'Unione nel settore del controllo delle esportazioni di armi.
3. Il BAFA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 304 107,28 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con il BAFA. L'accordo di finanziamento prevede che il BAFA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di tale processo e sulla data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche preparate dal BAFA. Tali relazioni costituiscono la base per la valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell'attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.


Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi trenta mesi dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione, nel caso in cui non sia concluso alcun accordo di finanziamento entro tale periodo.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018.

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI



ALLEGATO

ATTIVITÀ DI PROGETTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2**1. Obiettivi**

La presente decisione ha come obiettivi la promozione del miglioramento dei controlli sui trasferimenti di armi da parte dei paesi terzi e il sostegno agli sforzi compiuti dai paesi terzi, a livello nazionale e regionale, al fine di rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali e di attenuare il rischio di diversione delle armi a utilizzatori non autorizzati. Tali obiettivi dovrebbero includere, se del caso, la promozione dei principi e dei criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC e nell'ATT e dovrebbero essere perseguiti ricercando, ove opportuno, complementarità e sinergie con i progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso.

Per raggiungere i suddetti obiettivi, l'Unione dovrebbe continuare a promuovere le norme contenute nella posizione comune 2008/944/PESC basandosi sui risultati raggiunti mediante l'attuazione della decisione (PESC) 2015/2309, delle decisioni 2012/711/PESC e 2009/1012/PESC e dell'azione comune 2008/230/PESC. A tal fine dovrebbe essere fornita assistenza ai paesi terzi beneficiari per la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative a sostegno di un efficace sistema di controlli sui trasferimenti di armi convenzionali. Un supporto dovrebbe essere altresì fornito per quanto riguarda la valutazione e l'attenuazione del rischio di diversione delle armi.

Si dovrebbe altresì dare sostegno sia alla formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione, responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione dei controlli sui trasferimenti di armi, sia alle misure nazionali e regionali che promuovono la trasparenza e l'adeguato controllo delle esportazioni di armi convenzionali. È inoltre opportuno promuovere i contatti con il settore privato e la conformità alle pertinenti disposizioni giuridiche e amministrative nazionali che disciplinano il trasferimento di armi.

2. Scelta dell'agenzia esecutiva

L'attuazione della presente decisione del Consiglio è affidata al BAFA. Il BAFA opererà, se del caso, in partenariato con le agenzie degli Stati membri preposte al controllo delle esportazioni, le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, i gruppi di riflessione, gli istituti di ricerca e le ONG.

Nella prestazione di attività di assistenza e sensibilizzazione per il controllo delle esportazioni il BAFA vanta un'esperienza di primo piano, acquisita in tutti i pertinenti settori del controllo delle esportazioni strategiche trattando questioni relative al settore CBRN, ai prodotti a duplice uso e alle armi. Attraverso tali programmi e attività, il BAFA ha acquisito un'approfondita conoscenza dei sistemi di controllo delle esportazioni della maggior parte dei paesi contemplati dalla presente decisione.

Riguardo all'assistenza e alla sensibilizzazione per il controllo delle esportazioni di armi, il BAFA ha completato con successo l'attuazione delle decisioni 2009/1012/PESC e 2012/711/PESC e (PESC) 2015/2309. Il BAFA è anche responsabile dell'attuazione tecnica del programma di sostegno all'attuazione dell'ATT, istituito dalle decisioni 2013/768/PESC e (PESC) 2017/915.

Nel complesso, il BAFA si trova quindi in una posizione unica per individuare i punti di forza e di debolezza dei sistemi di controllo delle esportazioni dei paesi che saranno i beneficiari delle attività previste dalla presente decisione. È quindi il soggetto più idoneo per facilitare le sinergie tra i diversi programmi di assistenza e sensibilizzazione in materia di controllo delle esportazioni di armi e per evitare duplicazioni.

3. Coordinamento con altri progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli delle esportazioni

Sulla base dell'esperienza di precedenti attività di sensibilizzazione dell'Unione nel settore dei controlli delle esportazioni sia di prodotti a duplice uso che di armi convenzionali, si dovrebbero ricercare sinergia e complementarità. A tal fine, le attività di cui ai punti da 5.2.1 a 5.2.3 e 5.2.5 dovrebbero essere svolte, se del caso, insieme ad altre attività finanziate tramite il bilancio PESC, in particolare quelle previste dalla decisione (PESC) 2017/915, o ad altre attività relative ai controlli delle esportazioni di beni a duplice uso, finanziate tramite strumenti finanziari dell'Unione diversi dal bilancio PESC. Andrebbe in particolare esplorata la possibilità di organizzare eventi in parallelo. Quanto sopra dovrebbe essere posto in essere nel pieno rispetto dei limiti giuridici e finanziari stabiliti per l'utilizzo dei pertinenti strumenti finanziari dell'Unione.



4. Coordinamento con altri progetti di assistenza dei donatori nel settore dei controlli delle esportazioni

Se opportuno, si dovrebbero anche ricercare sinergia e complementarità con altri progetti di assistenza dei donatori nel settore dei controlli delle esportazioni. Come già precisato al punto 3, occorre effettuare un coordinamento con gli altri donatori specialmente per le attività citate ai punti da 5.2.1 a 5.2.3 e 5.2.5. Resta valido il riferimento di cui al punto 3 rispetto all'organizzazione di eventi in parallelo.

5. Descrizione delle attività di progetto

5.1. Obiettivi del progetto

L'obiettivo principale è quello di fornire assistenza tecnica a una serie di paesi beneficiari che hanno dimostrato di voler sviluppare le loro norme e prassi in materia di controllo delle esportazioni di armi. A tal fine, le attività da intraprendere prenderanno in considerazione lo status dei paesi beneficiari, in particolare per quanto riguarda:

- l'eventuale adesione o domanda di adesione a regimi internazionali di controllo delle esportazioni riguardanti il trasferimento di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso,
- le candidature all'adesione all'Unione e il fatto se i paesi beneficiari siano candidati ufficiali o potenziali,
- la posizione relativa all'ATT.

Nel caso in cui i paesi beneficiari destinatari siano unicamente firmatari dell'ATT, le attività dovrebbero - ove possibile - cercare di accertare meglio gli ostacoli alla ratifica dell'ATT, in particolare quando tali ostacoli sono di natura giuridica o regolamentare e legati a carenze o esigenze nell'ambito delle capacità di attuazione. Se del caso, dovrebbe essere promosso l'eventuale sostegno dell'Unione ai sensi della decisione (PESC) 2017/915. Qualora i paesi destinatari non abbiano compiuto passi in direzione del trattato (assenza di firma, ratifica, adesione), le attività dovrebbero promuovere l'adesione all'ATT, eventualmente con il sostegno di altri paesi beneficiari che hanno ratificato l'ATT.

Un altro obiettivo complementare consiste nel sensibilizzare un certo numero di paesi terzi alla valutazione del rischio di diversione delle armi e alla limitazione della diversione, dal punto di vista sia dell'importazione sia dell'esportazione.

5.2. Descrizione del progetto

5.2.1. Laboratori regionali

Il progetto consisterà di un massimo di otto laboratori della durata di due giorni e fornirà una formazione nei pertinenti settori dei controlli delle esportazioni di armi convenzionali.


I partecipanti al laboratorio (trentacinque al massimo) comprenderanno funzionari governativi dei paesi beneficiari previsti. Potranno anche essere invitati, secondo opportunità, rappresentanti dei parlamenti nazionali e rappresentanti dell'industria e della società civile.

La formazione sarà fornita da esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri, anche ex funzionari, rappresentanti di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC, e rappresentanti del settore privato e della società civile.

I laboratori possono svolgersi in un paese beneficiario o in un altro luogo che sarà stabilito dall'alto rappresentante, in consultazione con il gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» (COARM) del Consiglio.

I laboratori regionali saranno organizzati come segue:

- a) fino a due laboratori per i paesi dell'Europa sudorientale; i paesi dell'Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato e la Turchia saranno invitati ad almeno uno dei laboratori;
- b) fino a due laboratori per i paesi dell'Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato; i paesi dell'Europa sudorientale e la Turchia saranno invitati ad almeno uno di tali laboratori;
- c) fino a due laboratori per i paesi mediterranei nordafricani interessati dalla politica europea di vicinato; i paesi del vicinato meridionale interessati dalla politica europea di vicinato saranno invitati ad almeno uno di tali laboratori;
- d) fino a due laboratori per l'Asia centrale; i paesi dell'Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato saranno invitati ad almeno uno di tali laboratori.



Tale ripartizione regionale di due laboratori per regione potrebbe non essere realizzata se le circostanze non sono favorevoli (per esempio se il numero di partecipanti è inaspettatamente troppo basso, se non vi è alcuna offerta seria di ospitare il laboratorio da parte di un paese beneficiario della regione o se vi sono doppioni con altre attività di sensibilizzazione prestate da altri soggetti). In caso di mancata attuazione di uno o più laboratori, il numero di laboratori per l'altra regione summenzionata (le altre regioni) potrebbe essere aumentato di conseguenza nell'ambito del massimale globale di otto laboratori.

5.2.2. Visite di studio

Il progetto consisterà di un massimo di quattro visite di studio della durata di due giorni per funzionari governativi presso le pertinenti autorità degli Stati membri.

Le visite di studio dovrebbero contemplare da due a quattro paesi beneficiari. Non è necessario che i paesi beneficiari delle visite di studio provengano dalla stessa regione.

Il progetto consisterà anche di un massimo di tre visite di studio della durata di due giorni per funzionari governativi nonché funzionari delle dogane e/o incaricati del rilascio di licenze dei paesi beneficiari alle pertinenti autorità di altri paesi beneficiari.

5.2.3. Assistenza individuale ai paesi beneficiari

Il progetto consisterà di laboratori di durata massima totale di dieci giorni per singoli paesi beneficiari che lo richiedano, a cui parteciperanno funzionari pubblici dei paesi beneficiari, compresi funzionari governativi, funzionari incaricati del rilascio di licenze e dell'esecuzione. Detti eventi si svolgeranno preferibilmente nei paesi beneficiari. In funzione delle precise esigenze e della disponibilità dei paesi beneficiari e degli esperti degli Stati membri dell'UE, i dieci giorni complessivi disponibili saranno ripartiti in periodi di al minimo due giorni.

Condivideranno la loro conoscenza specialistica esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri (anche ex funzionari), rappresentanti di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC, e rappresentanti del settore privato e della società civile.

Detti laboratori di assistenza individuale si terranno principalmente su richiesta dei paesi beneficiari. Essi sono intesi ad affrontare una questione particolare o una necessità specifica sollevata dal paese beneficiario, per esempio a margine di un laboratorio regionale o in occasione di contatti periodici con esperti dell'UE e con il BAFA.

5.2.4. Riunioni di esperti

Il progetto consisterà in una riunione di esperti a Bruxelles della durata di un giorno e rivolta a funzionari pubblici, compresi funzionari governativi, funzionari incaricati del rilascio di licenze e dell'esecuzione dei paesi beneficiari appartenenti alla regione dell'Europa sudorientale. Si terrà a margine delle riunioni del COARM.

5.2.5. Incontri di valutazione

Al fine di fornire una valutazione a medio termine e finale delle attività di cui alla presente decisione, saranno organizzati a Bruxelles due incontri di questo tipo, preferibilmente in concomitanza con una riunione periodica del COARM.

La valutazione a medio termine consisterà di un massimo di un laboratorio con la partecipazione degli Stati membri dell'UE, che potrà durare fino a una giornata.

La valutazione finale consisterà di un incontro della durata di due giorni a Bruxelles con la partecipazione dei paesi beneficiari e degli Stati membri dell'UE.


A tale incontro saranno invitati un massimo di due rappresentanti (funzionari governativi idonei) di ciascun paese beneficiario.

6. Beneficiari

6.1. Paesi beneficiari delle attività previste dalla presente decisione del Consiglio

- i) paesi dell'Europa sudorientale [Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo (quale definito dalla risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ⁽¹⁾)];
- ii) paesi mediterranei nordafricani interessati dalla politica europea di vicinato (Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia);

⁽¹⁾ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



- iii) paesi dell'Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina);
- iv) paesi dell'Asia centrale (Kazakhstan, Tagikistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Turkmenistan);
- v) paesi del vicinato meridionale interessati dalla politica europea di vicinato (Giordania e Libano);
- vi) Turchia.

6.2. Modifica della gamma dei paesi beneficiari

Su proposta dell'alto rappresentante, il gruppo COARM può decidere di modificare l'elenco dei paesi beneficiari ove esista un'opportuna giustificazione. Le modifiche dovrebbero essere comunicate in modo formale tra il BAFA e l'UE.

7. Risultati dei progetti e indicatori di esecuzione

Oltre all'incontro di valutazione finale di cui al punto 5.2.5, la valutazione dei risultati del progetto prenderà in considerazione i seguenti elementi:

7.1. Valutazione individuale dei paesi beneficiari

Dopo il completamento delle attività previste, il BAFA fornirà al SEAE e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti da ciascuno dei paesi beneficiari di cui al punto 6.1. Tale relazione sarà predisposta di concerto con le delegazioni dell'UE nei paesi interessati e recapiterà le attività svoltesi nel paese beneficiario nel corso della durata della decisione. La relazione valuterà inoltre le capacità del paese beneficiario in materia di controlli sui trasferimenti di armi. Nel caso in cui il paese beneficiario sia parte contraente dell'ATT, la valutazione esaminerà in che modo le capacità esistenti consentano al paese in questione di attuare l'ATT.

7.2. Valutazione d'impatto e indicatori di attuazione

L'impatto delle attività previste dalla presente decisione per i paesi beneficiari dovrebbe essere valutato al loro completamento. L'alto rappresentante effettuerà la valutazione d'impatto, in cooperazione con il COARM e, se del caso, con la delegazione dell'UE nei paesi beneficiari, nonché con altri soggetti interessati.

A tal fine, saranno utilizzati i seguenti indicatori:


- se siano in vigore le pertinenti regolamentazioni nazionali in materia di controlli dei trasferimenti di armi e se/in quale misura esse siano conformi alle disposizioni della posizione comune 2008/944/CFSP (per quanto riguarda, tra l'altro, l'applicazione dei criteri di valutazione, l'attuazione dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, la rendicontazione);
- se disponibili, informazioni sui casi di intervento;
- se i paesi beneficiari siano in grado di segnalare le esportazioni e/o importazioni di armi (ad esempio registro delle Nazioni Unite, relazione annuale dell'ATT, intesa di Wassenaar, OSCE, relazioni nazionali);
- se il paese beneficiario si sia conformato alla posizione comune 2008/944/PESC, o abbia intenzione di conformarvisi ufficialmente.

Le relazioni di valutazione individuale di cui al punto 7.1. dovrebbero fare riferimento a tali indicatori di attuazione, secondo opportunità.

8. Promuovere l'uso del portale web di sensibilizzazione dell'UE ⁽¹⁾

Il portale web P2P dell'Unione previsto dalla decisione 2012/711/PESC del Consiglio è stato sviluppato come risorsa di proprietà dell'Unione. Esso opera come piattaforma comune per tutti i programmi di sensibilizzazione dell'Unione (duplice uso, armi). Le attività di cui ai punti da 5.2.1 a 5.2.5. devono rafforzare la consapevolezza del portale web di sensibilizzazione dell'Unione e promuoverne l'uso e la consultazione. I partecipanti alle attività di sensibilizzazione dovrebbero essere informati in merito alla sezione privata del portale web, che offre un accesso permanente a risorse, documenti e contatti. Analogamente, si dovrebbe promuovere l'uso del portale web da parte di altri funzionari che non possono partecipare direttamente alle attività di assistenza e sensibilizzazione. Inoltre, le attività dovrebbero essere promosse tramite il bollettino informativo P2P dell'UE.

(1) <https://export-control.jrc.ec.europa.eu/>



9. Visibilità dell'UE

Il BAFA adotterà tutte le opportune misure per pubblicizzare il fatto che l'azione è finanziata dall'Unione europea. Tali misure saranno attuate conformemente al manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione pubblicato dalla Commissione europea. Il BAFA garantirà pertanto la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla decisione stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente ai pertinenti orientamenti dell'Unione stessa, compreso il logo «EU P2P export control programme» (programma P2P dell'UE di controllo delle esportazioni). Le delegazioni dell'Unione dovrebbero essere coinvolte negli eventi realizzati nei paesi terzi per migliorare il seguito politico e la visibilità.

Dato che le attività pianificate variano notevolmente per portata e natura, si ricorrerà ad una gamma di strumenti promozionali tra cui media tradizionali, siti web, media sociali, materiali informativi e promozionali (compresi infografica, opuscoli, bollettini informativi, comunicati stampa e altri materiali, secondo opportunità). Pubblicazioni ed eventi pubblici commissionati nell'ambito del progetto recheranno un apposito marchio.

10. Durata

La durata totale stimata del progetto è di ventiquattro mesi.


11. Presentazione di relazioni

Il BAFA predispose relazioni semestrali, anche dopo il completamento di ciascuna delle attività. Le relazioni sono presentate all'alto rappresentante non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.

12. Stima del costo totale del progetto e del contributo finanziario dell'Unione

Il costo totale stimato del progetto è di 1 451 597,28 EUR, con il cofinanziamento del governo della Repubblica federale di Germania. Il costo totale stimato del progetto finanziato dall'UE è di 1 304 107,28 EUR.

18CE0645



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/102 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2018

che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento delle Comunità autonome spagnole di Aragona e Catalogna come regioni ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*)

[notificata con il numero C(2018) 159]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, capitolo 1, rubrica II,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare nell'Unione negli scambi di ovini e caprini. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*).
- (2) La decisione 93/52/CEE della Commissione ⁽²⁾ elenca, nell'allegato II, le regioni degli Stati membri riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) conformemente alla direttiva 91/68/CEE.
- (3) La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione comprovante che le Comunità autonome di Aragona e Catalogna soddisfano le condizioni previste dalla direttiva 91/68/CEE per la qualifica di regioni ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda gli allevamenti di ovini e caprini.
- (4) In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna è opportuno riconoscere le Comunità autonome di Aragona e Catalogna come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) per quanto riguarda gli allevamenti di ovini e caprini.
- (5) È opportuno pertanto modificare la voce relativa alla Spagna nell'allegato II della decisione 93/52/CEE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2


Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2018.

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽²⁾ Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GUL 13 del 21.1.1993, pag. 14).




ALLEGATO

Nell'allegato II della decisione 93/52/CEE la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

- Comunità autonoma di Aragona,
- Comunità autonoma delle Asturie,
- Comunità autonoma delle Isole Baleari,
- Comunità autonoma delle Isole Canarie,
- Comunità autonoma di Cantabria,
- Comunità autonoma di Castilla-La Mancha: province di Albacete, Cuenca e Guadalajara,
- Comunità autonoma di Castilla y León,
- Comunità autonoma di Catalogna,
- Comunità autonoma di Estremadura,
- Comunità autonoma di Galizia,
- Comunità autonoma di La Rioja,
- Comunità autonoma di Navarra,
- Comunità autonoma dei Paesi Baschi,
- Comunità autonoma di Valencia.».

18CE0646



RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/103 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2017****relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alle raccomandazioni (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 e (UE) 2017/1520**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:


- (1) Il 27 luglio 2016 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa allo Stato di diritto in Polonia ⁽¹⁾, nella quale esprimeva le proprie preoccupazioni per la situazione del Tribunale costituzionale e formulava raccomandazioni su come affrontare i problemi che le avevano suscitate. Il 21 dicembre 2016 e il 26 luglio 2017 la Commissione ha adottato raccomandazioni complementari relative allo Stato di diritto in Polonia ⁽²⁾.
- (2) Le raccomandazioni della Commissione sono state adottate ai sensi del quadro sullo Stato di diritto ⁽³⁾. Il quadro sullo Stato di diritto illustra come la Commissione reagirà qualora emergessero chiare indicazioni di una minaccia allo Stato di diritto in uno Stato membro dell'Unione e spiega i principi che informano lo Stato di diritto. Il quadro sullo Stato di diritto fornisce orientamenti per un dialogo tra la Commissione e lo Stato membro interessato, al fine di prevenire l'insorgere di una minaccia sistemica allo Stato di diritto tale da poter evolvere in un «evidente rischio di violazione grave», che potrebbe innescare il ricorso alla «procedura di cui all'articolo 7 TUE». Laddove vi siano chiare indicazioni di una minaccia sistemica allo Stato di diritto in uno Stato membro, la Commissione può avviare un dialogo con lo Stato membro in applicazione del quadro sullo Stato di diritto.
- (3) L'Unione europea si fonda sui valori comuni enunciati nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea («TUE»), fra cui è compreso il rispetto dello Stato di diritto. Oltre ad avere il compito di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione, la Commissione è responsabile, insieme al Parlamento europeo, agli Stati membri e al Consiglio, di garantire il rispetto dei valori comuni dell'Unione.
- (4) La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo e i documenti redatti dal Consiglio d'Europa forniscono, soprattutto basandosi sull'esperienza della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto («*Commissione di Venezia*»), un elenco non esaustivo dei principi informativi dello Stato di diritto, valore comune dell'Unione ai sensi dell'articolo 2 TUE, e ne definiscono il significato essenziale. Si tratta dei principi di: legalità (secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico); certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; indipendenza e imparzialità del giudice; controllo giurisdizionale effettivo, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali; uguaglianza davanti alla legge ⁽⁴⁾. Oltre a difendere tali principi e valori, le istituzioni dello Stato hanno anche il dovere di cooperare lealmente.
- (5) Nella raccomandazione del 27 luglio 2016 la Commissione precisava le circostanze in cui aveva deciso, in data 13 gennaio 2016, di esaminare la situazione in base al quadro sullo Stato di diritto e in cui aveva adottato, in data 1° giugno 2016, il parere sullo Stato di diritto in Polonia. La raccomandazione spiegava che gli scambi tra la Commissione e il governo polacco non erano riusciti a dissipare le preoccupazioni della Commissione.
- (6) Nella raccomandazione la Commissione constatava l'esistenza di una minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia e raccomandava alle autorità polacche di adottare misure adeguate per affrontare questa minaccia con la massima urgenza.

⁽¹⁾ Raccomandazione (UE) 2016/1374 della Commissione, del 27 luglio 2016, relativa allo Stato di diritto in Polonia (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 53).

⁽²⁾ Raccomandazione (UE) 2017/146 della Commissione, del 21 dicembre 2016, relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alla raccomandazione (UE) 2017/146 (GU L 22 del 27.1.2017, pag. 65); e raccomandazione (UE) 2017/1520 della Commissione, del 26 luglio 2017, relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alle raccomandazioni (UE) 2016/1374 e (UE) 2017/146 (GU L 228 del 2.9.2017, pag. 19).


⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, dell'11 marzo 2014, *Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto*, COM(2014) 158 final.

⁽⁴⁾ Cfr. COM(2014) 158 final, parte 2, allegato I.



- (7) Nella raccomandazione del 21 dicembre 2016 la Commissione ha tenuto conto degli ultimi sviluppi della situazione in Polonia, sopraggiunti dopo la raccomandazione del 27 luglio 2016. A giudizio della Commissione, nonostante lo scioglimento di alcuni dei nodi indicati nell'ultima raccomandazione, altre questioni importanti restavano irrisolte ed erano nel frattempo sorte preoccupazioni nuove. La Commissione riteneva che la procedura che aveva portato alla nomina della nuova presidente del Tribunale costituzionale desse adito a gravi preoccupazioni sotto il profilo dello Stato di diritto. La Commissione ha concluso che permaneva una minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia e ha invitato il governo polacco a risolvere i problemi individuati urgentemente, entro due mesi, e a informarla delle misure adottate in tal senso. La Commissione ha sottolineato di essere pronta a proseguire il dialogo costruttivo con il governo polacco sulla base della raccomandazione.
- (8) Il 26 luglio 2017 la Commissione ha adottato una terza raccomandazione relativa allo Stato di diritto in Polonia, complementare alle raccomandazioni del 27 luglio 2016 e del 21 dicembre 2016, nella quale ha tenuto conto degli sviluppi della situazione in Polonia sopraggiunti dopo la raccomandazione del 21 dicembre 2016. Le preoccupazioni della Commissione riguardano l'assenza di un controllo di costituzionalità indipendente e legittimo e l'adozione da parte del parlamento polacco di nuove norme sul sistema giudiziario polacco che destano grave preoccupazione per quanto concerne l'indipendenza del sistema giudiziario e aumentano sensibilmente la minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia. Nella raccomandazione la Commissione considera che la situazione di minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia, illustrata nelle raccomandazioni del 27 luglio 2016 e del 21 dicembre 2016, si sia notevolmente aggravata.
- (9) La raccomandazione sottolinea, in particolare, che la legge sul Consiglio nazionale della magistratura del 15 luglio 2017 e la legge sulla Corte suprema del 22 luglio 2017, qualora entrassero in vigore, comprometterebbero in maniera strutturale l'indipendenza della magistratura in Polonia e avrebbero un impatto immediato e concreto sul funzionamento indipendente del sistema giudiziario nel suo complesso. Dal momento che l'indipendenza della magistratura è un elemento fondamentale dello Stato di diritto, queste nuove leggi aumentano sensibilmente la minaccia sistemica allo Stato di diritto individuata nelle precedenti raccomandazioni. La raccomandazione sottolinea che la destituzione dei giudici della Corte suprema, la loro eventuale rinomina e altre misure contenute nella legge sulla Corte suprema aggraverebbero considerevolmente la minaccia sistemica allo Stato di diritto. La Commissione raccomanda, tra l'altro, che le autorità polacche garantiscano che le due leggi sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura non entrino in vigore e che qualsiasi riforma della giustizia rispetti lo Stato di diritto, sia conforme al diritto dell'UE e alle norme europee sull'indipendenza della magistratura e sia elaborata in stretta cooperazione con i magistrati e tutte le parti interessate. La Commissione esorta le autorità polacche a non adottare alcuna misura ai fini della destituzione o del pensionamento forzato dei giudici della Corte suprema, poiché tali misure aggraverebbero pesantemente la minaccia sistemica allo Stato di diritto. La Commissione ha dichiarato di essere pronta ad attivare immediatamente l'articolo 7, paragrafo 1, TUE qualora le autorità polacche adottino una qualsiasi misura di questo tipo.
- (10) La Commissione ha invitato il governo polacco a risolvere i problemi individuati nella raccomandazione entro un mese dalla ricezione della stessa.
- (11) Il 31 luglio 2017 il *Sejm* è stato informato ufficialmente della decisione del presidente della Repubblica di porre il veto sulla legge di modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e della legge sulla Corte suprema.
- (12) Il 4 e il 16 agosto 2017 il governo polacco ha inviato alla Commissione richieste di chiarimenti in merito alla raccomandazione del 26 luglio 2017, cui la Commissione ha risposto con lettere, rispettivamente, dell'8 e del 21 agosto 2017.
- (13) Il 28 agosto 2017 il governo polacco ha inviato la risposta alla raccomandazione del 26 luglio 2017, contestando tutti i punti sollevati nella raccomandazione e senza annunciare alcuna nuova azione volta a dissipare le preoccupazioni della Commissione.
- (14) Il 30 agosto 2017 il parere dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha concluso che la legge sospesa sulla Corte suprema non è conforme alle norme internazionali sull'indipendenza della magistratura ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, 30 agosto 2017, *Parere su talune disposizioni del progetto di legge sulla Corte suprema della Polonia*.




- (15) L'11 settembre 2017 il governo polacco ha avviato la campagna «Organi giurisdizionali equi», volta a ottenere sostegno sociale per la riforma giudiziaria in corso. Il Consiglio nazionale della magistratura e i tribunali ordinari hanno pubblicato diverse dichiarazioni intese a respingere le accuse mosse agli organi giurisdizionali, ai giudici e al Consiglio stesso durante la campagna.
- (16) L'11 settembre 2017 un collegio di cinque giudici del Tribunale costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni del codice di procedura civile che consentivano ai tribunali ordinari e alla Corte suprema di statuire sulla legittimità della nomina del presidente e del vicepresidente del Tribunale stesso ⁽¹⁾.
- (17) Il 13 settembre 2017 il ministro della Giustizia ha iniziato a esercitare il potere di destituire i presidenti e i vicepresidenti di tribunale conferitogli dalla nuova legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari.
- (18) Il 15 settembre e il 18 ottobre 2017 il Consiglio nazionale della magistratura ha criticato le decisioni del ministro della Giustizia di destituire alcuni presidenti di tribunale, ritenendo che detto potere arbitrario del ministro della Giustizia violi il principio costituzionale di indipendenza degli organi giurisdizionali e possa compromettere l'imparzialità dei giudici.
- (19) Il 15 settembre 2017 il *Sejm* ha nominato una persona a un posto del Tribunale costituzionale già occupato e il 18 settembre 2017 il presidente della Repubblica ne ha accettato il giuramento.
- (20) Il 15 settembre 2017 il *Sejm* ha adottato la legge sull'Istituto nazionale per la libertà — Centro per lo sviluppo della società civile, che centralizza la distribuzione di fondi, anche per le organizzazioni della società civile.
- (21) Il 22 settembre 2017 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha discusso le relazioni sulla Polonia, presentate nell'ambito del terzo riesame periodico, che contengono raccomandazioni relative all'indipendenza della magistratura e allo Stato di diritto.
- (22) Il 25 settembre 2017 la Commissione ha informato il Consiglio della situazione dello Stato di diritto in Polonia. Si è registrato un ampio consenso sul fatto che lo Stato di diritto è un interesse comune e una responsabilità comune e che la Polonia e la Commissione devono avviare un dialogo al fine di trovare una soluzione.
- (23) Il 26 settembre 2017 il presidente della Repubblica ha trasmesso al *Sejm* due nuovi progetti di legge sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura.
- (24) Il 3 ottobre 2017 il *Sejm* ha inviato per consultazione i due progetti di legge presidenziali sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura ai relativi portatori di interessi, compresi il difensore civico, la Corte suprema e il Consiglio nazionale della magistratura.
- (25) Il 6 e il 25 ottobre 2017 la Corte suprema ha pubblicato i pareri sui due nuovi progetti di legge sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura. Secondo i pareri il progetto di legge sulla Corte suprema limiterebbe sostanzialmente l'indipendenza di quest'organo e il progetto di legge sul Consiglio nazionale della magistratura non è compatibile con il concetto di uno Stato democratico retto dallo Stato di diritto.
- (26) L'11 ottobre 2017 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) ha adottato una risoluzione sulle nuove minacce allo Stato di diritto negli Stati membri del Consiglio d'Europa, in cui ha espresso preoccupazione anche in merito agli sviluppi della situazione in Polonia, ritenendo che mettano a rischio il rispetto dello Stato di diritto e, in particolare, l'indipendenza della magistratura e il principio di separazione dei poteri ⁽²⁾.
- (27) Il 13 ottobre 2017 la rete europea dei Consigli di giustizia (ENCJ) ha emesso un parere ⁽³⁾ in merito al nuovo progetto di legge sul Consiglio nazionale della magistratura, sottolineandone l'incompatibilità con le normative europee relative ai Consigli della magistratura.
- (28) Il 23 ottobre 2017, a seguito del terzo ciclo del riesame periodico universale della Polonia, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha invitato le autorità polacche ad accettare le raccomandazioni delle Nazioni Unite sul rispetto dell'indipendenza della magistratura.

⁽¹⁾ K 10/17.

⁽²⁾ APCE, 11 ottobre 2017, risoluzione 2188 (2017), Nuove minacce allo Stato di diritto negli Stati membri del Consiglio d'Europa: esempi selezionati.

⁽³⁾ ENCJ, 13 ottobre 2017, Parere del Comitato esecutivo dell'ENCJ sulla richiesta del Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura) della Polonia.



- (29) Il 24 ottobre 2017 un collegio del Tribunale costituzionale, comprendente due giudici nominati illegittimamente, ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della legge sulla Corte suprema, in base a cui, tra l'altro, era stato nominato l'attuale primo presidente della Corte stessa.
- (30) Il 24 ottobre 2017 un collegio del Tribunale costituzionale comprendente due giudici nominati illegittimamente ha dichiarato incostituzionali le disposizioni delle tre leggi sul Tribunale costituzionale di dicembre 2016, incluse le disposizioni che avevano consentito ai due giudici nominati illegittimamente che si occupavano del caso di sedere al Tribunale costituzionale. Il difensore civico polacco aveva presentato mozione di ricsuzione dei due giudici in questione, ma il Tribunale costituzionale l'aveva respinta.
- (31) Il 27 ottobre 2017 Diego García-Sayán, relatore speciale delle Nazioni Unite per l'indipendenza dei giudici e degli avvocati, ha presentato osservazioni preliminari ⁽¹⁾ sostenendo che i due progetti di legge sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura destano varie preoccupazioni per quanto concerne l'indipendenza della magistratura.
- (32) Il 31 ottobre 2017 il Consiglio nazionale della magistratura ha adottato un parere sul nuovo progetto di legge sul Consiglio nazionale della magistratura presentato dal presidente della Repubblica, rilevandone la sostanziale incompatibilità con la Costituzione polacca, in quanto conferisce al *Sejm* il potere di nominare i giudici membri del Consiglio e di porre fine anticipatamente al mandato tutelato dalla Costituzione degli attuali giudici membri del Consiglio.
- (33) Il 10 novembre 2017 il Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) ha adottato una dichiarazione in cui esprime preoccupazione per l'indipendenza del sistema giudiziario in Polonia ⁽²⁾.
- (34) L'11 novembre 2017 il difensore civico ha trasmesso al presidente della Repubblica una lettera contenente una valutazione dei due nuovi progetti di legge sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura, raccomandando di non adottarli: a suo parere, essi non garantirebbero infatti al potere giudiziario di rimanere indipendente dal potere esecutivo e ai cittadini di poter esercitare il diritto costituzionale di avere accesso a un giudice indipendente.
- (35) Il 13 novembre 2017 l'ODIHR dell'OSCE ha adottato un parere sul nuovo progetto di legge sulla Corte suprema, affermando che le disposizioni rivedute sono incompatibili con le norme internazionali sull'indipendenza del sistema giudiziario ⁽³⁾.
- (36) Il 15 novembre 2017 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia, esprimendo sostegno per le raccomandazioni sullo Stato di diritto formulate dalla Commissione e per la procedura di infrazione ed esprimendo il parere che l'attuale situazione in Polonia rappresenti un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE ⁽⁴⁾.
- (37) Il 24 novembre 2017 il Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE) ha invitato le autorità polacche a non adottare i due progetti di legge sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura, in quanto potrebbero compromettere la separazione dei poteri garantita dalla Costituzione polacca ⁽⁵⁾. Il 29 novembre 2017 l'organizzazione dei giudici polacchi «Iustitia», la Fondazione di Helsinki per i diritti umani e *Amnesty International* hanno formulato una dichiarazione congiunta in cui criticano la procedura legislativa dei due progetti di legge presidenziali.
- (38) Il 5 dicembre 2017 la Rete europea dei Consigli di giustizia (ENCJ) ha emesso un parere ⁽⁶⁾ in cui critica il progetto di legge sul Consiglio nazionale della magistratura in quanto non conforme alle norme dell'ENCJ stessa.

⁽¹⁾ Relatore speciale delle Nazioni Unite per l'indipendenza dei giudici e degli avvocati, 27 ottobre 2017, Osservazioni preliminari sulla visita ufficiale in Polonia (23-27 ottobre 2017).


⁽²⁾ CCJE(2017)9, 10 novembre 2017, Dichiarazione in merito alla situazione dell'indipendenza del sistema giudiziario in Polonia.

⁽³⁾ ODIHR dell'OSCE, 13 novembre 2017, Parere su talune disposizioni del progetto di legge sulla Corte Suprema della Polonia (al 26 settembre 2017).

⁽⁴⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia (2017/2931(RSP)).

⁽⁵⁾ CCBE, 24 novembre 2017, Risoluzione della sessione plenaria del Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE).

⁽⁶⁾ ENCJ, 5 dicembre 2017, Parere del Consiglio esecutivo dell'ENCJ sull'adozione delle modifiche alla legge sul Consiglio nazionale della magistratura.



- (39) L'8 dicembre 2017 la commissione di Venezia, su richiesta dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha adottato un parere in merito al progetto di legge sul Consiglio nazionale della magistratura, al progetto di legge sulla Corte suprema e alla legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari, nonché un parere sulla legge sull'ufficio della Procura ⁽¹⁾. La commissione di Venezia è giunta alla conclusione che la legge e i progetti di legge, soprattutto se considerati nel loro insieme e visti nel contesto della legge sull'ufficio della Procura del 2016, consentono al potere legislativo e a quello esecutivo di esercitare un'ingerenza grave ed estesa nell'amministrazione della giustizia, rappresentando quindi una grave minaccia per l'indipendenza del sistema giudiziario quale elemento chiave dello Stato di diritto. La commissione di Venezia invita quindi il presidente della Repubblica a ritirare le proposte e ad avviare un dialogo prima del proseguimento dell'iter legislativo ed esorta il parlamento polacco a riesaminare le recenti modifiche apportate alla legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari.
- (40) L'8 dicembre 2017 il commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha formulato una dichiarazione in cui esprime rammarico per l'adozione da parte del *Sejm* delle leggi sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura, che a suo giudizio comprometterebbero ulteriormente l'indipendenza del sistema giudiziario.
- (41) L'8 dicembre 2017 i due progetti di legge sono stati adottati dal *Sejm*. Il 15 dicembre 2017 le due leggi sono state approvate dal Senato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. La Repubblica di Polonia è invitata a tenere debitamente conto dell'analisi della Commissione esposta di seguito e ad adottare le misure che figurano nella sezione 4 della presente raccomandazione, in modo da affrontare i problemi individuati entro il termine stabilito.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVO DELLA RACCOMANDAZIONE

2. La presente raccomandazione integra le raccomandazioni del 27 luglio 2016, del 21 dicembre 2016 e del 26 luglio 2017. Oltre alle preoccupazioni espresse in tali raccomandazioni, essa espone le nuove preoccupazioni della Commissione sullo Stato di diritto in Polonia che sono emerse nel frattempo. Le preoccupazioni si riferiscono ai seguenti punti:
 - a) la legge sulla Corte suprema, adottata dal *Sejm* l'8 dicembre 2017;
 - b) la legge che modifica la legge sul Consiglio nazionale della magistratura e alcune altre leggi («legge sul Consiglio nazionale della magistratura»), adottata dal *Sejm* l'8 dicembre 2017.
3. Le preoccupazioni e le azioni raccomandate di cui alla raccomandazione del 26 luglio 2017 per quanto riguarda il Tribunale costituzionale, la legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari e la legge sulla Scuola nazionale della magistratura ⁽²⁾ rimangono valide.

2. LE MINACCE ALL'INDIPENDENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO

4. La legge sulla Corte suprema e la legge sul Consiglio nazionale della magistratura contengono una serie di disposizioni che destano serie preoccupazioni per quanto concerne i principi di indipendenza della magistratura e separazione dei poteri.

2.1. La Corte suprema

2.1.1. Destituzione e pensionamento forzato degli attuali giudici della Corte suprema


5. La legge sulla Corte suprema riduce l'età pensionabile obbligatoria dei giudici della Corte da 70 a 65 anni ⁽³⁾. La misura si applica a tutti i giudici attualmente in carica. È previsto infatti che i giudici che hanno compiuto i 65 anni d'età, o che li raggiungeranno nei 3 mesi successivi all'entrata in vigore della legge, siano collocati in pensione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Parere 904/2017 CDL(2017)035 della commissione di Venezia in merito al progetto di legge di modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura, al progetto di legge di modifica della legge sulla Corte suprema, proposti dal presidente della Polonia, e alla legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari («CDL(2017)035») e parere 892/2017 CDL(2017)037 della commissione di Venezia in merito alla legge sull'ufficio della Procura come modificata («CDL(2017)037»).

⁽²⁾ Legge che modifica la legge sulla Scuola nazionale di magistratura, la legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari e alcune altre leggi («legge sulla Scuola nazionale di magistratura»).

⁽³⁾ Articolo 37, comma 1, della legge sulla Corte suprema. La disposizione si applica anche ai giudici della Corte suprema amministrativa, poiché l'articolo 49 della legge del 25 luglio 2002 sull'organizzazione degli organi giurisdizionali amministrativi stabilisce che le questioni relative alla Corte suprema amministrativa che non sono disciplinate dalla legge (come il regime di pensionamento) sono regolate *mutatis mutandis* dalla legge sulla Corte suprema.

⁽⁴⁾ Articolo 111, comma 1, della legge sulla Corte suprema. Inoltre, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, della medesima legge, tutti i giudici della sezione militare (indipendentemente dall'età) saranno destituiti e collocati in pensione senza la possibilità di chiedere al presidente della Repubblica la proroga del mandato attivo.



6. Abbassando l'età pensionabile obbligatoria e applicando la disposizione agli attuali giudici della Corte suprema, la legge pone fine al mandato di un numero consistente di giudici al momento in carica, collocandoli potenzialmente in pensione: 31 giudici su 83 (37 %) secondo la Corte suprema. L'applicazione dell'abbassamento dell'età pensionabile obbligatoria agli attuali giudici della Corte suprema ha un effetto particolarmente negativo su questo specifico organo giurisdizionale, che è composto di giudici che, per loro natura, sono a fine carriera. Il pensionamento forzato di un numero consistente degli attuali giudici consente una ricomposizione profonda e immediata della Corte suprema. Tale possibilità desta particolare preoccupazione per quanto concerne la separazione dei poteri, in particolare se considerata in combinazione con la riforma concomitante del Consiglio nazionale della magistratura. Infatti: a causa dell'abbassamento dell'età pensionabile obbligatoria, tutti i nuovi giudici saranno nominati dal presidente della Repubblica su raccomandazione del Consiglio nazionale della magistratura nella sua nuova composizione e quest'ultimo sarà dominato in larga misura dai membri di nomina politica. Il pensionamento forzato degli attuali giudici della Corte suprema desta inoltre preoccupazione per quanto riguarda il principio dell'inamovibilità dei giudici, principio che costituisce un elemento fondamentale della loro indipendenza come sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo ⁽¹⁾ e dalla normativa europea ⁽²⁾. Nel parere sul progetto di legge sulla Corte suprema, la commissione di Venezia ha sottolineato che il pensionamento anticipato dei giudici attuali compromette sia la garanzia del principio di inamovibilità sia l'indipendenza della Corte in generale ⁽³⁾.
7. I giudici dovrebbero essere tutelati dalla destituzione mediante efficaci meccanismi di salvaguardia da pressioni o interventi indebiti di altre autorità dello Stato ⁽⁴⁾. L'indipendenza della magistratura richiede garanzie idonee a tutelare la persona che svolge la funzione giurisdizionale in una controversia ⁽⁵⁾. L'inamovibilità dei giudici nel corso del mandato è una conseguenza della loro indipendenza e pertanto rientra tra le garanzie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ⁽⁶⁾. Di conseguenza, i giudici possono essere destituiti solo individualmente, qualora ciò sia giustificato, sulla base di una procedura disciplinare relativa all'attività svolta individualmente che offra tutte le garanzie di difesa in una società democratica. I giudici non possono essere destituiti collettivamente; i giudici non possono essere destituiti per ragioni generiche non connesse a comportamenti individuali. Tali garanzie e meccanismi di salvaguardia mancano nel caso di specie e le disposizioni in questione costituiscono una flagrante violazione dell'indipendenza dei giudici della Corte suprema e della separazione dei poteri ⁽⁷⁾ e, di conseguenza, dello Stato di diritto.
8. Al mandato di sei anni dell'attuale primo presidente, stabilito dalla Costituzione, sarà posta fine anticipatamente (secondo la Costituzione dovrebbe terminare alla fine del 2020). Se il mandato del primo presidente è interrotto, il presidente della Repubblica nomina un «primo presidente ad interim» al di fuori della procedura ordinaria ⁽⁸⁾: la Costituzione prevede che il primo presidente sia nominato dal presidente della Repubblica tra i candidati proposti dall'assemblea generale della Corte suprema ⁽⁹⁾. La conclusione anticipata di un mandato previsto dalla Costituzione costituisce una grave violazione del principio di inamovibilità e della relativa garanzia. La nomina di

⁽¹⁾ Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause: *Campbell e Fell contro Regno Unito*, 28 giugno 1984, punto 80; *Henryk Urban e Ryszard Urban contro Polonia*, 30 novembre 2011 (definitiva), punto 45; *Fruni contro Slovacchia*, 21 giugno 2011 (definitiva), punto 145; *Brudnicka e altri contro Polonia*, 3 marzo 2005 (definitiva), punto 41.

⁽²⁾ Punti 49 e 50 della raccomandazione CM/Rec(2010)12 del Comitato dei ministri agli Stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità («raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2010»).

⁽³⁾ CDL(2017)035, punto 48.

⁽⁴⁾ Sentenza del 31 maggio 2005, Causa C-53/03 *Syfait e altri*, ECLI:EU:C:2005:333, punto 31; sentenza del 4 febbraio 1999, causa C-103/97 *Köllensperger e Atzwanger*, ECLI:EU:C:1999:52, punto 20.


⁽⁵⁾ Sentenza del 9 ottobre 2014, Causa C-222/13 *TDC*, ECLI:EU:C:2014:2265, punti 29-32; sentenza del 19 settembre 2006, causa C-506/04 *Wilson*, ECLI:EU:C:2006:587, punto 53; sentenza del 4 febbraio 1999, causa C-103/97 *Köllensperger e Atzwanger*, ECLI:EU:C:1999:52, punti 20-23; sentenza del 17 settembre 1997, causa C-54/96 *Dorsch Consult*, ECLI:EU:C:1997:413, punto 36; sentenza del 29 novembre 2001, causa C-17/00 *De Coster*, ECLI:EU:C:2001:651, punti 18-21; sentenza del 13 dicembre 2017, causa C-403/16 *Wilson*, ECLI:EU:C:2017:960, punto 40; causa della Corte europea dei diritti dell'uomo, *Baka contro Ungheria*, 20261/12, 23 giugno 2016, punto 121.

⁽⁶⁾ Causa della Corte europea dei diritti dell'uomo, *Campbell e Fell contro Regno Unito*, A80 (1984), 28 giugno 1984, punto 80.

⁽⁷⁾ Le nuove norme sono in contrasto con il principio di inamovibilità dei giudici, elemento fondamentale dell'indipendenza della magistratura enunciato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2010 (punto 49). Pertanto, ai giudici della Corte suprema dovrebbe essere garantita l'inamovibilità e al loro mandato non dovrebbe essere messa fine anticipatamente. Inoltre le decisioni relative alla selezione e alla carriera dei giudici devono fondarsi su criteri obiettivi prestabiliti dalla legge o dalle autorità competenti e, nei casi in cui il governo o il potere legislativo prendono decisioni al riguardo, un'autorità competente indipendente, composta in parte consistente da membri della magistratura, deve essere autorizzata a formulare raccomandazioni o a esprimere pareri, che l'autorità di nomina è tenuta a seguire nella pratica (punti 44-48).

⁽⁸⁾ Secondo l'articolo 111, comma 4, della legge sulla Corte suprema, il presidente della Repubblica affida la guida della Corte suprema a un giudice della stessa di sua scelta. Il «primo presidente ad interim» così nominato esercita le funzioni fino a quando l'assemblea generale dei giudici non presenta 5 candidati alla carica di primo presidente della Corte suprema (articolo 12). L'assemblea generale dei giudici della Corte suprema non potrà presentare i candidati fino a quando non saranno stati nominati almeno 110 suoi giudici.

⁽⁹⁾ L'articolo 183, comma 3, della Costituzione polacca stabilisce che il primo presidente della Corte suprema sia nominato dal presidente della Repubblica tra i candidati presentati dall'assemblea generale dei giudici della Corte suprema e resti in carica 6 anni.



un primo presidente *ad interim* seguendo una procedura *ad hoc* che non prevede il coinvolgimento della magistratura desta viva preoccupazione per quanto concerne il principio di separazione dei poteri.

9. Secondo la relazione esplicativa della legge, è indispensabile cambiare la composizione della Corte suprema a causa del modo in cui, dopo il 1989, questa ha trattato i casi di «decomunizzazione» e in quanto in essa siedono ancora giudici che hanno lavorato o esercitato la funzione per il precedente regime ⁽¹⁾. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottolineato chiaramente che il processo di lustrazione deve essere condotto su base individuale (ad esempio operando distinzioni tra i diversi livelli di coinvolgimento con il precedente regime) e ritiene che le misure in tal senso prese molto tempo dopo la fine del regime comunista siano meno giustificate, tenuto conto della diminuzione dei rischi per le nuove democrazie ⁽²⁾. Esistono altre misure proporzionate che lo Stato può adottare nei confronti dei singoli giudici con un passato comunista (che comprendono procedure trasparenti applicate nei singoli casi dinanzi a organi imparziali che agiscono sulla base di criteri prestabiliti dalla legge) ⁽³⁾.
10. Nel parere in merito al progetto di legge sulla Corte suprema la commissione di Venezia sostiene che i motivi per cui una persona che è stata ritenuta idonea a svolgere incarichi ufficiali ancora per diversi anni non sia più improvvisamente considerata tale sono difficilmente comprensibili. La relazione esplicativa della legge può essere intesa nel senso di disporre, a seguito della riforma, il pensionamento dei magistrati più anziani, molti dei quali hanno prestato servizio sotto il regime precedente. Se questa è l'interpretazione voluta, la logica è inaccettabile: se dubitano della lealtà di singoli giudici, le autorità dovrebbero applicare le vigenti procedure disciplinari o di lustrazione e non modificare l'età pensionabile obbligatoria.
11. La commissione di Venezia conclude che la destituzione anticipata di numerosi giudici della Corte suprema (incluso il primo presidente) mediante applicazione con effetto immediato di un abbassamento dell'età pensionabile obbligatoria viola i diritti individuali di tali giudici e mette a repentaglio l'indipendenza della magistratura nel suo complesso; a tali giudici dovrebbe essere consentito di prestare servizio fino all'età pensionabile obbligatoria attualmente in vigore ⁽⁴⁾. La commissione di Venezia sottolinea in particolare che il pensionamento anticipato dei giudici attuali compromette sia la garanzia del principio di inamovibilità sia l'indipendenza della Corte in generale ⁽⁵⁾.
12. Le disposizioni in questione fanno infine sorgere dubbi di costituzionalità. Come osservato dalla Corte suprema e dal difensore civico, la destituzione e il pensionamento forzato degli attuali giudici della Corte suprema violano il principio di indipendenza del sistema giudiziario e ledono direttamente il diritto a un organo giurisdizionale indipendente. Il difensore civico osserva che la nomina di un primo presidente *ad interim* della Corte suprema costituisce una violazione dello Stato di diritto, perché è in contrasto con il principio di non assunzione delle competenze dei poteri di Stato, con il principio di separazione e di equilibrio dei poteri e con il principio di indipendenza del sistema giudiziario.

2.1.2. Potere di prorogare il mandato dei giudici della Corte suprema

13. Secondo la legge i giudici della Corte suprema interessati dall'abbassamento dell'età pensionabile obbligatoria che desiderano prorogare il mandato attivo possono farne richiesta al presidente della Repubblica ⁽⁶⁾.
14. Per quanto riguarda il potere del presidente della Repubblica di decidere di prorogare il mandato attivo dei giudici della Corte suprema, la legge non fissa criteri, termini o controlli giurisdizionali relativamente alla decisione. Il giudice che abbia presentato domanda di proroga è «alla mercé» della decisione del presidente della Repubblica. Quest'ultimo può inoltre esprimersi *due volte* in merito (ogni volta su una proroga di 3 anni). Questi elementi compromettono la garanzia del principio di inamovibilità e consentono al presidente della Repubblica di esercitare la propria influenza sui giudici attivi della Corte suprema. Il sistema è in contrasto con la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2010, che prevede che le decisioni relative alla selezione e alla carriera dei giudici debbano fondarsi su criteri obiettivi prestabiliti dalla legge e che occorra prevedere un'autorità competente

⁽¹⁾ Pagina 2 della relazione.


⁽²⁾ Causa della Corte europea dei diritti dell'uomo *Sõro contro Estonia*, 3 settembre 2015, punti 60-62.

⁽³⁾ Punti 44-47 e punto 50 della raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2010.

⁽⁴⁾ Parere CDL(2017)035, punto 130.

⁽⁵⁾ Parere CDL(2017)035, punto 48.

⁽⁶⁾ La richiesta è presentata attraverso il primo presidente della Corte suprema che esprime un parere in merito. Per la proroga del mandato del primo presidente, questi deve fornire al presidente della Repubblica il parere del collegio della Corte suprema. Nel corso della procedura decisionale il presidente della Repubblica può chiedere il parere non vincolante del Consiglio superiore della magistratura (cfr. articolo 37, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 111, comma 1, della legge sulla Corte suprema). Va osservato che la Corte suprema rileva nel proprio parere che, a norma dell'articolo 144, commi 1 e 2, della Costituzione polacca, tale decisione del presidente della Repubblica richiederebbe la controfirma del primo ministro.



indipendente, composta in parte consistente da membri della magistratura, autorizzata a formulare raccomandazioni o esprimere pareri, che l'autorità di nomina sia tenuta a seguire nella pratica ⁽¹⁾. È previsto inoltre che i giudici interessati abbiano il diritto di impugnare la decisione relativa alla loro carriera ⁽²⁾.

15. Il nuovo regime pensionistico si ripercuote negativamente sull'indipendenza dei giudici ⁽³⁾. Le nuove norme creano un ulteriore strumento mediante il quale il presidente della Repubblica può esercitare influenza sui singoli giudici. In particolare, la mancanza di criteri per la proroga dei mandati permette un'indebita discrezionalità, compromettendo il principio di inamovibilità dei giudici. Pur abbassando l'età pensionabile obbligatoria, la legge consente ai giudici di ottenere dal presidente della Repubblica una proroga del mandato fino a un massimo di 6 anni. Inoltre, non vi è alcun termine entro il quale il presidente della Repubblica debba prendere una decisione sulla proroga del mandato, il che gli consente di mantenere l'influenza sui giudici in questione per la restante durata del loro mandato. Anche prima dell'età pensionabile obbligatoria, la semplice prospettiva di dover chiedere al presidente della Repubblica tale proroga potrebbe configurarsi come una pressione sui giudici interessati.
16. Nel parere in merito al progetto di legge sulla Corte suprema, la commissione di Venezia sottolinea che detto potere conferisce al presidente della Repubblica un'influenza eccessiva sui giudici della Corte suprema che si avvicinano all'età pensionabile obbligatoria. Per questo motivo la commissione di Venezia conclude che il presidente della Repubblica, in quanto politico eletto, non dovrebbe disporre della discrezionalità di prorogare il mandato dei giudici della Corte suprema oltre l'età pensionabile obbligatoria ⁽⁴⁾.
17. Le nuove norme fanno sorgere dubbi di costituzionalità. Secondo la Corte suprema e i pareri del difensore civico, il nuovo meccanismo di proroga dei mandati dei magistrati non rispetta i principi di legalità e di separazione dei poteri.

2.1.3. Ricorso straordinario

18. La legge introduce una nuova forma di controllo giurisdizionale delle sentenze passate in giudicato: il ricorso straordinario ⁽⁵⁾. Entro tre anni dall'entrata in vigore della legge ⁽⁶⁾, la Corte suprema potrà ribaltare ⁽⁷⁾, completamente o in parte ⁽⁸⁾, qualsiasi sentenza definitiva emessa da un organo giurisdizionale polacco negli ultimi 20 anni, comprese le sentenze pronunciate dalla Corte suprema, fatte salve alcune eccezioni ⁽⁹⁾. Il potere di proporre ricorso è attribuito, tra gli altri, al procuratore generale e al difensore civico ⁽¹⁰⁾. I motivi per presentare ricorso sono di ampio respiro: il ricorso straordinario può essere proposto se è necessario garantire lo Stato di diritto e la giustizia sociale e la sentenza non può essere cassata o modificata con altri rimedi straordinari e 1) viola i principi o i diritti e le libertà delle persone e dei cittadini sanciti dalla Costituzione o 2) è in flagrante violazione della legge sui motivi di erronca interpretazione o non corretta applicazione o 3) sussiste una palese contraddizione tra quanto accertato dall'organo giurisdizionale e le prove raccolte ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ Punti 46 e 47. Il sistema solleverebbe inoltre preoccupazioni alla luce del piano d'azione del Consiglio d'Europa «Rafforzare l'imparzialità e l'indipendenza giudiziaria» CM(2016)36 final (lettera C, punto ii; «piano d'azione del Consiglio d'Europa del 2016») e dei valori di riferimento del CCJE (parere n. 1 sugli standard relativi all'indipendenza della magistratura e all'inamovibilità dei giudici, punto 25).

⁽²⁾ Punto 48 della raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2010.

⁽³⁾ Punto 49 della raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2010.

⁽⁴⁾ Cfr. parere CDL(2017)035, punti 51 e 130.

⁽⁵⁾ Articolo 89, comma 1, della legge sulla Corte suprema.

⁽⁶⁾ Articolo 115 della legge sulla Corte suprema. Dopo detto termine di tre anni il ricorso dovrebbe essere proposto entro cinque anni dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato e entro un anno se è stato proposto ricorso per Cassazione, a meno che non sia presentato ricorso straordinario avverso il convenuto, nel qual caso il ricorso deve essere proposto entro un anno dal momento in cui la sentenza diviene definitiva (o, se è stato presentato ricorso per Cassazione, entro sei mesi dall'esame da parte della Cassazione - cfr. articolo 89, comma 4, della legge sulla Corte suprema).


⁽⁷⁾ Se sono trascorsi cinque anni da quando la sentenza impugnata è passata in giudicato e ha avuto effetti giuridici irreversibili, ovvero se giustificato alla luce dei principi o dei diritti e libertà delle persone e dei cittadini sanciti dalla Costituzione, la Corte suprema può limitarsi a confermare che la sentenza impugnata viola la legge e indicare le condizioni che l'hanno indotta a emettere tale decisione (cfr. articolo 89, comma 4, e articolo 115, comma 2, della legge sulla Corte suprema).

⁽⁸⁾ Articolo 91, comma 1, della legge sulla Corte suprema.

⁽⁹⁾ Per le cause penali è possibile proporre ricorso straordinario avverso l'accusato solo entro un anno dal momento in cui la sentenza diventa definitiva (o, se è stato presentato ricorso per Cassazione, entro sei mesi dall'esame da parte della Cassazione); non è possibile proporre ricorso contro le sentenze di nullità o di annullamento del matrimonio o le sentenze di divorzio (soltanto nella misura in cui una parte o entrambe le parti hanno contratto nuovamente matrimonio dopo che la sentenza è divenuta definitiva) o contro una decisione di adozione. Il ricorso straordinario non può riguardare reati minori, anche di natura tributaria; cfr. articolo 89, comma 3, e articolo 90, commi 3 e 4, della legge sulla Corte suprema.

⁽¹⁰⁾ Articolo 89, comma 2, della legge sulla Corte suprema.

⁽¹¹⁾ Articolo 89, comma 1, punti da 1 a 3, della legge sulla Corte suprema.



19. La nuova procedura di ricorso straordinario desta preoccupazione per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, elemento fondamentale dello Stato di diritto⁽¹⁾. Come osservato dalla Corte di giustizia, occorre ricordare l'importanza, a livello sia dell'ordinamento giuridico europeo sia dei sistemi giuridici nazionali, del principio della cosa giudicata: «infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione»⁽²⁾. Come osservato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, un ricorso straordinario non dovrebbe essere un'«impugnazione sotto mentite spoglie» e «la semplice possibilità che ci siano due pareri su una questione non è motivo di riesame»⁽³⁾.
20. Nel parere in merito al progetto di legge sulla Corte suprema, la commissione di Venezia ha sottolineato che la procedura di ricorso straordinario rappresenta un pericolo per la stabilità dell'ordinamento giuridico polacco. Il parere rileva che sarà possibile riaprire qualsiasi caso deciso nel paese negli ultimi 20 anni, praticamente per qualsiasi motivo, e che il sistema potrebbe portare a una situazione in cui nessuna sentenza diverrebbe mai definitiva⁽⁴⁾.
21. Il nuovo ricorso straordinario dà adito a preoccupazioni di costituzionalità. Secondo la Corte suprema e il difensore civico, la legge compromette il principio di stabilità della giurisprudenza e di definitività delle sentenze⁽⁵⁾, il principio di tutela della fiducia nello Stato di diritto e del diritto a una durata ragionevole del procedimento⁽⁶⁾.

2.1.4. Altre disposizioni

22. Come sottolineato dalla commissione di Venezia e da altri⁽⁷⁾, varie altre disposizioni della legge sulla Corte suprema destano preoccupazione per quanto concerne i principi di indipendenza del sistema giudiziario e di separazione dei poteri.
23. La nuova legge introduce un nuovo sistema disciplinare per i giudici della Corte suprema. Sono previsti due tipi di responsabili dell'azione disciplinare: il *responsabile dell'azione disciplinare della Corte suprema* nominato dal collegio della Corte suprema per un mandato di quattro anni⁽⁸⁾ e il *responsabile straordinario dell'azione disciplinare nominato caso per caso dal presidente della Repubblica* tra i giudici della Corte suprema, i giudici ordinari, i giudici degli organi giurisdizionali militari e i pubblici ministeri⁽⁹⁾. Il diritto polacco prevede che soltanto i responsabili dell'azione disciplinare possano decidere di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dei giudici. La nomina di un responsabile straordinario da parte del presidente della Repubblica avviene senza il coinvolgimento della magistratura ed equivale alla richiesta di avvio di un'indagine preliminare. La nomina di un responsabile straordinario dell'azione disciplinare per un procedimento disciplinare in corso esclude dal procedimento il responsabile dell'azione disciplinare della Corte suprema⁽¹⁰⁾. Il fatto che il presidente della Repubblica (e in alcuni casi il ministro della Giustizia⁽¹¹⁾) abbia il potere di influire sui procedimenti disciplinari aperti nei confronti dei

(1) Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause: *Brumărescu contro Romania*, 28 ottobre 1999, punto 61; *Ryabykh contro Russia*, 3 marzo 2003, punti 54 e 57; *Miragall Escolano e altri contro Spagna*, 25 gennaio 2000, punto 33; anche *Phinikaridou contro Cipro*, 20 dicembre 2007, punto 52.

(2) Sentenza del 30 settembre 2003, Causa C-224/01 *Köbler*, ECLI:EU:C:2003:513, punto 38.

(3) Causa *Moreira Ferreira contro Portogallo* (n. 2), 11 luglio 2017 (definitiva), punto 62.

(4) Parere CDL(2017)035, punti 58, 63 e 130.

(5) Entrambi i principi sono stati considerati parte integrante dello Stato di diritto dal Tribunale costituzionale - cfr. sentenze del Tribunale costituzionale SK 7/06 del 24 ottobre 2007 e SK 77/06 del 1° aprile 2008.

(6) Sentenza SK 19/05 del 28 novembre 2006; sentenza SK 16/05 del 14 novembre 2007.


(7) Cfr. in particolare i pareri della Corte suprema del 6 e del 23 ottobre e del 30 novembre 2017, il parere del difensore civico dell'11 novembre 2017 e il parere dell'ODIHR dell'OSCE del 13 novembre 2017.

(8) Articolo 74 della legge sulla Corte suprema.

(9) Articolo 76, comma 8, della legge sulla Corte suprema; il presidente della Repubblica può nominare il responsabile straordinario dell'azione disciplinare tra i pubblici ministeri proposti dalla Procura di Stato se un procedimento disciplinare riguarda una condotta disciplinare che integra la fattispecie di reato doloso per cui vige l'obbligatorietà dell'azione penale o di reato tributario doloso.

(10) Articolo 76, comma 8, della legge sulla Corte suprema.

(11) A norma dell'articolo 76, comma 9, della legge sulla Corte suprema, il ministro della Giustizia può informare il presidente della Repubblica della necessità di nominare un responsabile straordinario dell'azione penale in presenza di una condotta disciplinare che integra la fattispecie di reato doloso per cui vige l'obbligatorietà dell'azione penale o di reato tributario doloso. Ne risulta che il ministro della Giustizia e il presidente della Repubblica possono decidere autonomamente se un caso integra tali fattispecie, in quanto le loro decisioni sulla nomina del responsabile straordinario dell'azione disciplinare non possono essere impugnate.



giudici della Corte suprema nominando un responsabile dell'azione disciplinare che condurrà le indagini sul caso («responsabile dell'azione disciplinare»), ed escludendo così da un procedimento in corso il responsabile dell'azione disciplinare della Corte suprema, desta preoccupazione per quanto concerne il principio di separazione dei poteri e può compromettere l'indipendenza del sistema giudiziario. Preoccupazioni in questo senso sono emerse anche nei pareri dell'ODIHR dell'OSCE e della Corte suprema ⁽¹⁾.

24. La legge elimina una serie di garanzie procedurali nei procedimenti disciplinari condotti contro i giudici ordinari ⁽²⁾ e i giudici della Corte suprema ⁽³⁾: contro un giudice potrebbero essere usate prove raccolte in violazione della legge ⁽⁴⁾; in talune situazioni le prove presentate dal giudice interessato potrebbero non essere considerate ⁽⁵⁾; la decorrenza dei termini di prescrizione per l'azione disciplinare sarebbe sospesa per il periodo del procedimento disciplinare, il che significa che un giudice potrebbe rimanere sottoposto a procedimento per un periodo indeterminato ⁽⁶⁾; infine il procedimento disciplinare potrebbe proseguire anche in assenza del giudice interessato (compresi i casi di assenza giustificata) ⁽⁷⁾. Il nuovo sistema disciplinare desta preoccupazione anche per quanto riguarda il rispetto dei requisiti dell'equo processo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che si applicano al procedimento disciplinare nei confronti dei giudici ⁽⁸⁾.
25. La legge modifica la struttura interna della Corte suprema, aggiungendo due nuove sezioni. Una nuova sezione per il controllo straordinario e gli affari pubblici valuterà le cause promosse nell'ambito della nuova procedura di ricorso straordinario ⁽⁹⁾. Questa nuova sezione sarà composta maggioritariamente di giudici nuovi ⁽¹⁰⁾, che accerteranno la validità delle elezioni politiche e amministrative ed esamineranno le controversie elettorali, comprese quelle relative alle elezioni del Parlamento europeo ⁽¹¹⁾. Una nuova sezione disciplinare autonoma ⁽¹²⁾, composta esclusivamente di giudici nuovi ⁽¹³⁾, avrà il compito di riesaminare in primo e secondo grado i procedimenti disciplinari condotti nei confronti di giudici della Corte suprema ⁽¹⁴⁾. Le due nuove sezioni, ampiamente autonome e composte di giudici nuovi, destano preoccupazione per quanto riguarda la separazione dei poteri. Come osservato dalla commissione di Venezia, le due sezioni, pur essendo parte della Corte suprema, sono in pratica al di sopra di tutte le altre, comportando il rischio che l'intero sistema giudiziario sia dominato da queste due sezioni composte di giudici nuovi, eletti con un'influenza determinante della maggioranza di governo ⁽¹⁵⁾. La commissione di Venezia sottolinea inoltre che la legge renderà il controllo giudiziario delle controversie elettorali particolarmente vulnerabile alle influenze politiche, comportando un grave rischio per il funzionamento della democrazia polacca ⁽¹⁶⁾.
26. La legge introduce la figura dei giudici onorari, nominati dal Senato della Repubblica ⁽¹⁷⁾, per i procedimenti dinanzi alla Corte suprema relativi ai ricorsi straordinari e alle azioni disciplinari esaminati dalla Corte. Come osservato dalla commissione di Venezia, l'introduzione di queste figure nelle due nuove sezioni della Corte suprema mette in pericolo l'efficienza e la qualità della giustizia ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁾ Parere dell'ODIHR dell'OSCE del 13 novembre 2017, punti 119-121; parere della Corte suprema del 6 ottobre, pagina 34.

⁽²⁾ A norma dell'articolo 108, commi 17-19, della legge sulla Corte suprema, il ministro della Giustizia ha il potere di stabilire il numero dei giudici disciplinari per i giudici ordinari e di nominarli senza consultare la magistratura. Inoltre il ministro della Giustizia sarebbe in grado di controllare personalmente le azioni disciplinari condotte nei confronti dei giudici ordinari attraverso i responsabili dell'azione disciplinare e un responsabile straordinario dell'azione disciplinare del ministro della Giustizia da lui stesso nominato (attingendo anche, a talune condizioni, ai ranghi dei pubblici ministeri). Su richiesta del ministro della Giustizia i responsabili dell'azione disciplinare nominati dal ministro della Giustizia potrebbero riaprire le indagini chiuse.

⁽³⁾ La legge prevede che le disposizioni contenute nella legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari, comprese quelle relative agli aspetti procedurali del procedimento disciplinare, si applichino *mutatis mutandis* ai giudici della Corte suprema; cfr. articolo 72, comma 2, e articolo 108 in combinato disposto con l'articolo 10, comma 1, della legge sulla Corte suprema. L'articolo 108 della legge sulla Corte suprema modifica la legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari.

⁽⁴⁾ L'articolo 108, comma 23, della legge sulla Corte suprema in virtù dell'articolo 115 *quater* aggiunto alla legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari.

⁽⁵⁾ Se la prova è stata presentata dopo il termine stabilito, cfr. articolo 108, comma 22, della legge sulla Corte suprema.

⁽⁶⁾ Articolo 108, comma 13, lettera b, della legge sulla Corte suprema.

⁽⁷⁾ Articolo 108, comma 23, della legge sulla Corte suprema.

⁽⁸⁾ Causa della Corte europea dei diritti dell'uomo *Vilho Eskelinen e altri contro Finlandia*, 19 aprile 2007, punto 62; causa *Olujic contro Croazia*, 5 febbraio 2009, punti 34-43; *Harabin contro Slovacchia*, 20 novembre 2012, punti 118-124; *Baka contro Ungheria*, 23 giugno 2016, punti 100-119.

⁽⁹⁾ Articolo 26 e articolo 94 della legge sulla Corte suprema.

⁽¹⁰⁾ Articolo 134 della legge sulla Corte suprema; l'ex sezione per il lavoro, la sicurezza sociale e gli affari pubblici è ora suddivisa in due sezioni: la sezione per il lavoro e la sicurezza sociale e la nuova sezione per il controllo straordinario e gli affari pubblici, che sarà composta di giudici nuovi, in quanto quelli attuali saranno trasferiti tutti alla sezione per il lavoro e la sicurezza sociale; gli attuali giudici della Corte suprema possono comunque chiedere il trasferimento a questa nuova sezione.

⁽¹¹⁾ L'elenco completo dei compiti della sezione figura all'articolo 26.

⁽¹²⁾ Il presidente della sezione disciplinare è autonomo nei confronti del primo presidente della Corte suprema e il bilancio della sezione può essere aumentato considerevolmente rispetto al bilancio complessivo della Corte suprema (cfr. articolo 7, commi 2 e 4, e articolo 20 della legge sulla Corte suprema).

⁽¹³⁾ Secondo l'articolo 131 della legge sulla Corte suprema, i posti nella sezione disciplinare non potranno essere ricoperti da altri giudici della Corte suprema finché tutti i giudici di questa sezione non siano stati nominati.

⁽¹⁴⁾ L'elenco completo dei compiti della sezione disciplinare figura all'articolo 27 della legge sulla Corte suprema.

⁽¹⁵⁾ Parere CDL(2017)035, punto 92.

⁽¹⁶⁾ Parere CDL(2017)035, punto 43.

⁽¹⁷⁾ Articolo 61, comma 2, della legge sulla Corte suprema.

⁽¹⁸⁾ Parere CDL(2017)035, punto 67.



2.2. Il Consiglio nazionale della magistratura

27. Conformemente alla Costituzione polacca, l'indipendenza dei giudici è salvaguardata dal Consiglio nazionale della magistratura ⁽¹⁾, il cui ruolo ha un impatto diretto sull'indipendenza dei giudici, in particolare per quanto riguarda promozione, trasferimento, procedure disciplinari, destituzione e pensionamento anticipato. Ad esempio, la promozione di un giudice (ad esempio, da un tribunale di distretto a un tribunale regionale) richiede che sia il presidente della Repubblica a nominare nuovamente il giudice e pertanto, anche in questo caso, dovrà essere seguita la procedura di valutazione giudiziaria e di nomina cui partecipa il Consiglio nazionale della magistratura. Anche i giudici assistenti che svolgono già le mansioni di giudice devono essere valutati dal Consiglio nazionale della magistratura prima di essere nominati giudici dal presidente della Repubblica.
28. Per questo motivo, negli Stati membri in cui è stato istituito un Consiglio della magistratura, la sua indipendenza è particolarmente importante per evitare indebite ingerenze del governo o del parlamento nell'indipendenza dei giudici ⁽²⁾.
29. La legge sul Consiglio nazionale della magistratura aggrava le preoccupazioni relative all'indipendenza generale del sistema giudiziario, in quanto dispone la conclusione anticipata del mandato di tutti i giudici membri di tale Consiglio e istituisce per la nomina dei giudici membri un sistema completamente nuovo che lascia ampio spazio all'ingerenza politica.
30. L'articolo 6 della legge sul Consiglio nazionale della magistratura pone fine anticipatamente al mandato di tutti gli attuali giudici membri del Consiglio nazionale della magistratura. La conclusione dei mandati stabilita dal potere legislativo desta preoccupazione per quanto concerne l'indipendenza del Consiglio e la separazione dei poteri. Il Parlamento acquisirà un'influenza determinante sulla composizione del Consiglio, a scapito dell'influenza degli stessi giudici. La ricomposizione del Consiglio nazionale della magistratura potrebbe già avvenire entro un mese e mezzo dalla pubblicazione della legge ⁽³⁾. La conclusione anticipata dei mandati fa inoltre sorgere dubbi di costituzionalità, come sottolineato nei pareri del Consiglio nazionale della magistratura, della Corte suprema e del difensore civico.
31. Il nuovo sistema di nomina dei giudici membri del Consiglio nazionale della magistratura desta viva preoccupazione. Norme europee consolidate, in particolare la raccomandazione del 2010 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, stabiliscono che «almeno metà dei membri dei [Consigli della magistratura] dovrebbe essere costituita da giudici scelti dai loro pari fra tutti i livelli della magistratura e nel rispetto del pluralismo all'interno del sistema giudiziario» ⁽⁴⁾. Spetta agli Stati membri organizzare il rispettivo sistema giudiziario, decidendo anche se istituire un Consiglio superiore della magistratura. Quando tale Consiglio è stato istituito, come nel caso della Polonia, la sua indipendenza deve tuttavia essere garantita conformemente alle norme europee.
32. Fino all'adozione della legge sul Consiglio nazionale della magistratura il sistema polacco era pienamente in linea con dette norme, dal momento che il Consiglio nazionale della magistratura era composto maggioritariamente di giudici scelti da giudici. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 7 della legge che modifica la legge sul Consiglio nazionale della magistratura cambierebbero radicalmente tale sistema in quanto prevedono che i

⁽¹⁾ Articolo 186, paragrafo 1, della Costituzione polacca: «Il Consiglio nazionale della magistratura vigila sull'indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici».

⁽²⁾ Ad esempio, nel contesto dei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici condotti dal Consiglio, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sollevato la questione del livello di influenza delle autorità legislative o esecutive, dato che il Consiglio era composto maggioritariamente di membri nominati direttamente da tali autorità - Corte europea dei diritti dell'uomo, causa *Ramos Nunes de Carvalho E Sá contro Portogallo*, 55391/13, 57728/13 e 74041/13, 21 giugno 2016, punto 77.

⁽³⁾ Il mandato degli attuali giudici scadrebbe il giorno precedente l'inizio di un mandato collettivo dei nuovi giudici membri del Consiglio, ma non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della legge. Il calendario previsto è come segue. Entro tre giorni dalla pubblicazione della legge il presidente del *Sejm* annuncia l'avvio della procedura di nomina. Entro 21 giorni dall'annuncio i soggetti autorizzati (gruppi di almeno 25 giudici o 2 000 cittadini) presentano al presidente del *Sejm* i candidati ai posti di giudici membri del Consiglio. Allo scadere del periodo di 21 giorni il presidente del *Sejm* trasmette l'elenco dei candidati ai gruppi parlamentari, che hanno sette giorni per proporre un massimo di nove candidati selezionati dall'elenco. Successivamente la procedura di nomina si svolge secondo le disposizioni ordinarie (cfr. sotto) - cfr. articoli 6 e 7 della legge di modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e articolo 1, commi 1 e 3, in virtù degli articoli aggiunti 11 bis e 11 *quinquies* della legge di modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura.

⁽⁴⁾ Punto 27; cfr. anche lettera C, punto ii), del piano d'azione del Consiglio d'Europa del 2016, punto 27 del parere n. 10 del CCJE sul Consiglio della magistratura al servizio della società e punto 2.3 delle norme dell'ENCJ nella relazione «Consigli della magistratura» del 2010-2011.



15 giudici membri del Consiglio nazionale della magistratura siano nominati dal *Sejm* e possano essere da questo rinominati⁽¹⁾. Non vi è alcuna garanzia che con la nuova legge il *Sejm* nominerà giudici membri del Consiglio che sono appoggiati dalla magistratura, in quanto i candidati a tali posti possono essere presentati non soltanto da gruppi di 25 giudici ma anche da gruppi di almeno 2 000 cittadini⁽²⁾. Inoltre l'elenco definitivo dei candidati che dovrà essere approvato in blocco dal *Sejm* è prestabilito da una sua commissione⁽³⁾. Le nuove norme per la nomina dei giudici membri del Consiglio nazionale della magistratura aumentano sensibilmente l'influenza del parlamento sul Consiglio compromettendone l'indipendenza, in contrasto con le norme europee. Il fatto che i giudici membri saranno nominati dal *Sejm* con una maggioranza di tre quinti non attenua le preoccupazioni in questo senso, in quanto i giudici membri non saranno scelti dai loro pari. Infine, nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza dei tre quinti, i giudici membri del Consiglio sono nominati dal *Sejm* a maggioranza assoluta dei voti.

33. Questa situazione desta preoccupazione dal punto di vista dell'indipendenza della magistratura. Per esempio, un giudice distrettuale che deve emettere una sentenza in un procedimento politicamente sensibile e che, al tempo stesso, presenta domanda per ottenere la promozione a giudice regionale può essere propenso a seguire la linea privilegiata dalla maggioranza politica al fine di non compromettere le sue possibilità di ottenere la promozione. Anche se questo rischio non si concretizzasse, il nuovo sistema non fornisce garanzie sufficienti ad assicurare quell'immagine di indipendenza che è fondamentale per mantenere la fiducia che i tribunali devono ispirare ai cittadini nelle società democratiche⁽⁴⁾. Prima della nomina a giudice anche i giudici assistenti dovranno essere valutati da un Consiglio nazionale della magistratura esposto ad influenza politica.
34. La commissione di Venezia conclude che il fatto che il parlamento elegga i 15 giudici membri del Consiglio nazionale della magistratura, insieme alla sostituzione immediata dei membri attuali, porterà a una politicizzazione su vasta scala dell'organo. La commissione di Venezia raccomanda, invece, che i giudici membri del Consiglio nazionale della magistratura siano eletti dai loro pari, come previsto dalla legge attuale⁽⁵⁾. Essa osserva inoltre che la legge indebolisce l'indipendenza del Consiglio rispetto alla maggioranza in Parlamento e contribuisce all'indebolimento dell'indipendenza del sistema giudiziario nel suo complesso⁽⁶⁾.
35. Nel rispettivo parere sul progetto di legge, la Corte suprema, il Consiglio nazionale della magistratura e il difensore civico hanno espresso una serie di preoccupazioni in merito alla costituzionalità del nuovo sistema. Il Consiglio nazionale della magistratura, in particolare, osserva che la Costituzione polacca prevede che il Consiglio funga da contrappeso rispetto al Parlamento, cui la Costituzione attribuisce la responsabilità di decidere il contenuto delle leggi. La nomina politica dei giudici membri e la conclusione anticipata del mandato degli attuali giudici membri del Consiglio violano pertanto i principi della separazione dei poteri e dell'indipendenza del sistema giudiziario. Come spiegato nelle precedenti raccomandazioni, un efficace controllo di costituzionalità di tali disposizioni non è attualmente possibile.

3. CONSTATAZIONE DELL'ESISTENZA DI UNA MINACCIA SISTEMICA ALLO STATO DI DIRITTO

36. Per i motivi di cui sopra, la Commissione ritiene che le preoccupazioni espresse nella raccomandazione sullo Stato di diritto del 26 luglio 2017 relativamente alle leggi sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura non siano state affrontate dalle due nuove rispettive leggi.
37. La Commissione osserva inoltre che nessuna delle altre preoccupazioni di cui alla raccomandazione del 26 luglio 2017 relativamente al Tribunale costituzionale, alla legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari e alla legge sulla Scuola nazionale di magistratura è stata affrontata.
38. Di conseguenza la Commissione considera che la situazione di minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia, illustrata nelle raccomandazioni del 27 luglio 2016, del 21 dicembre 2016 e del 26 luglio 2017, si sia aggravata notevolmente. La legge sul Consiglio nazionale della magistratura e la legge sulla Corte suprema, assieme alla

⁽¹⁾ La Costituzione prevede che il Consiglio nazionale della magistratura si componga di membri d'ufficio (il primo presidente della Corte suprema, il ministro della Giustizia, il presidente della Corte suprema amministrativa e un membro di nomina presidenziale) e di membri eletti. I membri eletti consistono in quattro deputati «scelti dal *Sejm*», in due senatori «scelti dal Senato» e in 15 giudici («scelti tra» i giudici di tribunali ordinari, amministrativi e militari e Corte suprema).

⁽²⁾ Articolo 1, comma 3, della legge sul Consiglio nazionale della magistratura che aggiunge l'articolo 11 bis, commi 2 e 3: va osservato che ciascun gruppo (di giudici o di cittadini) può presentare più di una candidatura a giudice membro del Consiglio.

⁽³⁾ Se i gruppi parlamentari non presentano 15 candidati in totale, l'ufficio di presidenza del *Sejm* seleziona i candidati mancanti per creare una lista di 15 nominativi, che sarà poi trasmessa alla commissione del *Sejm* (cfr. articolo 1, comma 3, che aggiunge l'articolo 11 *quater* e l'articolo 11 *quinquies*, commi 1-4).

⁽⁴⁾ Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause *Morice contro Francia*, 29369/10, 23 aprile 2015, punto 78, e *Cipro contro Turchia*, 25781/94, 10 maggio 2001, punto 233.

⁽⁵⁾ Parere CDL(2017)035, punto 130.

⁽⁶⁾ Parere CDL(2017)035, punto 31.



legge sulla Scuola nazionale di magistratura, e la legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari aumentano sensibilmente la minaccia sistemica allo Stato di diritto illustrata nelle raccomandazioni precedenti. In particolare:


- 1) il pensionamento forzato di un numero considerevole degli attuali giudici della Corte, insieme alla possibilità di prorogarne il mandato attivo, e la nuova legge sul sistema disciplinare per i giudici della Corte compromettono strutturalmente l'indipendenza dei giudici della Corte suprema, allorché l'indipendenza della magistratura è un elemento chiave dello Stato di diritto;
 - 2) il pensionamento forzato di un numero consistente degli attuali giudici consente una ricomposizione profonda e immediata della Corte suprema. Questa possibilità desta preoccupazione per quanto concerne la separazione dei poteri, in particolare se considerata in combinazione con la riforma concomitante del Consiglio nazionale della magistratura. Tutti i nuovi giudici della Corte suprema saranno infatti nominati dal presidente della Repubblica su raccomandazione del Consiglio nazionale della magistratura nella sua nuova composizione, dominata in larga misura da membri di nomina politica. Di conseguenza l'attuale maggioranza parlamentare sarà in grado di determinare, almeno indirettamente, la composizione futura della Corte suprema in una misura di gran lunga superiore rispetto a quanto sarebbe possibile in un sistema in cui le norme vigenti sulla durata dei mandati dei giudici operassero normalmente, indipendentemente da tale durata e dall'organo dello Stato che ha il potere di decidere la nomina dei giudici;
 - 3) la nuova procedura di ricorso straordinario desta preoccupazione con riguardo alla certezza del diritto e, se considerata congiuntamente alla possibilità di una ricomposizione profonda e immediata della Corte suprema, alla separazione dei poteri;
 - 4) la conclusione anticipata del mandato di tutti i giudici membri del Consiglio nazionale della magistratura e la rinomina dei giudici membri secondo una procedura che consente un alto grado di ingerenza politica rappresentano un'altra fonte di grave preoccupazione;
 - 5) le nuove leggi danno adito a seri dubbi per quanto riguarda la compatibilità con la Costituzione polacca, come sottolineato da una serie di pareri, in particolare della Corte suprema, del Consiglio nazionale della magistratura e del difensore civico. Tuttavia, come spiegato nella raccomandazione sullo Stato di diritto del 26 luglio 2017, un efficace controllo di costituzionalità di tali leggi non è più possibile.
39. La Commissione sottolinea che, indipendentemente dal modello di sistema giudiziario scelto, lo Stato di diritto richiede la salvaguardia dell'indipendenza del potere giudiziario, la separazione dei poteri e la certezza del diritto. Spetta agli Stati membri organizzare il rispettivo sistema giudiziario, decidendo anche se istituire un Consiglio superiore della magistratura, il cui ruolo consiste nel salvaguardare l'indipendenza della magistratura. Tuttavia, qualora uno Stato membro lo abbia istituito, come è il caso della Polonia, la cui Costituzione affida esplicitamente al Consiglio nazionale della magistratura il compito di salvaguardare l'indipendenza del potere giudiziario, deve esserne garantita l'indipendenza conformemente alle norme europee. È con grande preoccupazione che la Commissione constata che, a seguito delle nuove leggi di cui sopra, viene meno in Polonia la compatibilità del regime giuridico con detti requisiti.
40. Inoltre, le azioni e dichiarazioni pubbliche contro i giudici e i tribunali polacchi effettuate dal governo polacco e da parlamentari rappresentanti della maggioranza al potere hanno minato la fiducia nel sistema giudiziario nel suo complesso. La Commissione sottolinea il principio di leale cooperazione tra gli organi dello Stato, che, come evidenziato nei pareri della commissione di Venezia, è un presupposto costituzionale in uno Stato democratico in cui vige lo Stato di diritto.
41. Il rispetto dello Stato di diritto è un prerequisito non soltanto per la tutela di tutti i valori fondamentali enunciati all'articolo 2 TUE, ma anche per il rispetto di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati e per l'instillazione fra i cittadini, le imprese e le autorità nazionali di fiducia reciproca negli ordinamenti giuridici di tutti gli altri Stati membri.
42. Il corretto funzionamento dello Stato di diritto è essenziale, in particolare per un funzionamento fluido del mercato interno, in quanto gli operatori economici devono avere la certezza che saranno trattati allo stesso modo dalla legge. Questo non può essere assicurato senza una magistratura indipendente in ciascuno Stato membro.
43. La Commissione osserva che un ampio ventaglio di attori a livello europeo e internazionale ha espresso profonda preoccupazione riguardo alle due nuove leggi sulla Corte suprema e il Consiglio nazionale della magistratura, in particolare la commissione di Venezia, il relatore speciale delle Nazioni Unite per l'indipendenza dei giudici e degli avvocati, l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE e i rappresentanti della magistratura di tutta Europa, tra cui il Consiglio consultivo dei giudici europei, la rete europea dei Consigli di giustizia e il Consiglio degli ordini forensi europei.



44. Nella risoluzione del 15 novembre 2017 sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia, il Parlamento europeo ha espresso profonda preoccupazione per la nuova formulazione della legislazione concernente la magistratura e ha invitato il presidente polacco a non firmare nuove leggi, a meno che non garantiscano pienamente l'indipendenza della magistratura.

4. AZIONI RACCOMANDATE

45. La Commissione raccomanda alle autorità polacche di intraprendere urgentemente azioni adeguate per affrontare la minaccia sistemica allo Stato di diritto individuata nella sezione 2.
46. In particolare la Commissione raccomanda alle autorità polacche di intraprendere le seguenti azioni per quanto riguarda le leggi adottate recentemente, al fine di garantirne la compatibilità con i requisiti di salvaguardia dell'indipendenza del sistema giudiziario, della separazione dei poteri e della certezza del diritto, nonché con la Costituzione polacca e le norme europee in materia di indipendenza del sistema giudiziario:
- garantire che la legge sulla Corte suprema sia modificata in modo da:
 - non applicare un abbassamento dell'età pensionabile obbligatoria agli attuali giudici della Corte suprema,
 - eliminare la discrezionalità del presidente della Repubblica di prorogare il mandato attivo dei giudici della Corte suprema,
 - abolire la procedura di ricorso straordinario;
 - garantire che la legge sul Consiglio nazionale della magistratura sia modificata in modo da non porre fine al mandato dei giudici membri del Consiglio e da eliminare il nuovo sistema di nomina per garantire che i giudici membri siano eletti da loro pari;
 - astenersi da azioni e dichiarazioni pubbliche che possano minare ulteriormente la legittimità della Corte suprema, dei tribunali ordinari, dei giudici, individualmente o collettivamente, o del sistema giudiziario nel suo complesso.
47. La Commissione rammenta inoltre che nessuna delle seguenti azioni, di cui alla raccomandazione del 26 luglio 2017, relative al Tribunale costituzionale, alla legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari e alla legge sulla Scuola nazionale di magistratura è stata intrapresa e rinnova pertanto la propria raccomandazione ad attuare le seguenti misure:
- ripristinare l'indipendenza e la legittimità del Tribunale costituzionale nel suo ruolo di garante della Costituzione polacca, garantendo che i suoi giudici, il suo presidente e il suo vicepresidente siano eletti e nominati in modo legittimo e dando piena attuazione alle sue sentenze del 3 e del 9 dicembre 2015, in base alle quali i tre giudici che sono stati nominati legittimamente a ottobre 2015 dalla precedente assemblea possono assumere la funzione presso il Tribunale e i tre giudici nominati senza valida base giuridica dalla nuova assemblea devono cessare di esercitare la funzione senza essere stati validamente eletti;
 - pubblicare e attuare pienamente le sentenze del Tribunale costituzionale del 9 marzo 2016, dell'11 agosto 2016 e del 7 novembre 2016;
 - garantire che la legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari e sulla Scuola nazionale di magistratura sia ritirata o modificata per garantire la compatibilità con la Costituzione e le norme europee sull'indipendenza del sistema giudiziario; in concreto la Commissione raccomanda in particolare di:
 - eliminare il nuovo regime di pensionamento per i giudici dei tribunali ordinari, compresa la discrezionalità del ministro della Giustizia di prorogarne il mandato,
 - eliminare la discrezionalità del ministro della Giustizia di nominare e destituire i presidenti di tribunale e impugnare le decisioni già emesse;
 - garantire che qualsiasi riforma della giustizia rispetti lo Stato di diritto, sia conforme al diritto dell'UE e alle norme europee sull'indipendenza della magistratura e sia elaborata in stretta cooperazione con i magistrati e tutte le parti interessate.
48. La Commissione sottolinea che la necessaria leale collaborazione tra le diverse istituzioni dello Stato in merito alle questioni relative allo Stato di diritto è essenziale al fine di trovare una soluzione alla situazione attuale. La Commissione incoraggia inoltre le autorità polacche ad attuare i pareri della commissione di Venezia per quanto riguarda la legge sul Consiglio nazionale della magistratura, la legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari e la legge sulla Corte suprema, nonché a chiedere il parere della commissione di Venezia su qualsiasi nuova proposta di legge finalizzata a riformare il sistema giudiziario in Polonia.




49. La Commissione invita il governo polacco a risolvere i problemi individuati nella raccomandazione entro tre mesi dalla ricezione della stessa e a informarla delle misure adottate in tal senso.
50. La presente raccomandazione è emessa contestualmente alla proposta motivata presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE sullo Stato di diritto in Polonia. La Commissione è pronta, in stretta consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, a riconsiderare la proposta motivata qualora le autorità polacche intraprendano le azioni raccomandate indicate nella presente raccomandazione entro i termini stabiliti.
51. Sulla base della presente raccomandazione, la Commissione è pronta a proseguire un dialogo costruttivo con il governo polacco.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2017

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Primo vicepresidente

18CE0647



RETTIFICHE

Rettifica della adozione definitiva (UE, Euratom) 2017/30 del bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2017

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 9, del 12 gennaio 2018)

Sommario e pagina 1, nel titolo:

anziché: «2017/30»

leggasi: «2018/30».

(Adozione definitiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 18 del 5 marzo 2018)

18CE0648

Rettifica della raccomandazione n. 1/2017 del consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 4 agosto 2017, sull'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova [2017/1489]

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 215 del 19 agosto 2017)

Pagina 6, punto 2.6 dell'indice, e pagina 36, titolo e prima frase dopo il titolo:

Anziché: «[Prodotti minerari e materie prime]»

leggasi: «[Attività minerarie e materie prime]».

Pagina 37, titolo «Priorità a medio termine», primo trattino:

Anziché: «— [Stabilire contatti per rafforzare lo sviluppo di un'industria turistica competitiva e sostenibile e per identificare le misure da adottare per approfondire la collaborazione tra la Repubblica di Moldova e gli operatori dell'UE nel settore del turismo.]»

leggasi: «— [Stabilire contatti per rafforzare lo sviluppo di un'industria turistica competitiva e sostenibile e per identificare le misure da adottare per approfondire la collaborazione tra gli operatori della Repubblica di Moldova e dell'UE nel settore del turismo.]».


(Raccomandazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 83 del 23 ottobre 2017)

18CE0649

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-021) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 3 1 5 *

€ 18,00

